Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Economia Aziendale

La determinazione dei fondi propri degli enti creditizi. L'impatto Covid-19

Prof.ssa Maria Federica Izzo

RELATORE

Prof.ssa Francesca Romana Arduino

CORRELATORE

Edoardo Zeppilli

CANDIDATO

Matr. 142533

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Alla mia famiglia

INDICE

INTRODUZIONE..... 5

CAPITOLO I – I FONDI PROPRI. SOGLIE PRUDENZIALI MINIME RICHIESTE IN AMBITO BANCARIO

1. L'ente creditizio.....9

1.1. Definizione. L'attività bancaria 10

1.2. La raccolta del risparmio..... 13

1.3. L'esercizio del credito..... 17

1.4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria 20

2. Fonti della disciplina dei "fondi propri" nel bilancio speciale bancario..... 22

2.1. Fonti internazionali e sovranazionali..... 23

2.2. Normativa nazionale di recepimento..... 27

3. I fondi propri 28

3.1. Capitale sociale, fondi propri e patrimonio netto. Principali differenze 29

4. Il patrimonio di vigilanza. Composizione dei fondi propri..... 33

4.1. Capitale primario di Classe I - CET 1 38

4.2. Capitale aggiuntivo di Classe I - AT 1..... 42

4.3. Capitale di Classe II - *Tier* 2 44

4.4. Esposizioni ponderate per il rischio..... 45

4.5. Metodi di calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio 47

5. Componenti aggiuntive dei fondi propri..... 54

5.1. Riserva di conservazione del capitale..... 55

5.2. Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente..... 57

5.3. Riserva per i G-SII e gli O-SII..... 62

5.4. Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico 64

5.5. Dotazione patrimoniale richiesta in relazione alle riserve introdotte..... 66

6. Rischio di mercato e rischio operativo. Cenni..... 67

7. Indice di leva finanziaria 69

CAPITOLO II – COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI NEGLI ENTI CREDITIZI ITALIANI PRECEDENTEMENTE ALLA PANDEMIA

1. Panoramica del settore bancario italiano prima della pandemia 74

2. Approfondimento sullo stato dei principali enti italiani al 31/12 del 2019 80

2.1. Analisi di Banca Intesa Sanpaolo 82

2.2. Analisi di Banca UniCredit 87

2.3. Analisi di Banco BPM 92

2.4. Analisi di Banca Monte dei Paschi di Siena 97

3. Rilievi generali 101

CAPITOLO III – EFFETTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SUI FONDI PROPRI DEGLI ENTI CREDITIZI ITALIANI

1. Inizio della pandemia. Effetti e contromisure 104

1.1. Crisi sanitaria e misure governative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 104

1.2. Contesto economico dal primo semestre del 2020 108

1.3. Misure di contenimento attuate dalle autorità europee e nazionali 114

2. Approfondimento sullo stato dei principali enti italiani al 31/12 del 2020 122

2.1. Analisi di Banca Intesa Sanpaolo 122

2.2. Analisi di Banca UniCredit 128

2.3. Analisi di Banco BPM 133

2.4. Analisi di Banca Monte dei Paschi di Siena 138

3. Rilievi generali 142

CAPITOLO IV – RIFLESSIONI CONCLUSIVE

1. Valutazioni finali circa l'impatto della pandemia sui fondi propri bancari 146

2. Prospettive e problematiche future nel contesto bancario 149

BIBLIOGRAFIA 157

RINGRAZIAMENTI 168

INTRODUZIONE

«*Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum*»[1] avrebbero detto i latini, «dunque, chi aspira alla pace, prepari la guerra». Un saggio consiglio bellico che può trovare applicazione alla vita concreta di ogni giorno se declinato alla giusta maniera. Ogni momento della vita riserva battaglie che sembrano, e a volte in realtà lo sono, insormontabili per tutti coloro che non sono preparati a combatterle. Dal muovere i primi passi al correre i 100 metri piani, dal preparare per la prima volta un piatto commestibile al cucinare un piatto stellato, dalla prima verifica a scuola alla discussione della tesi di laurea, ogni azioni compiuta richiede preparazione ed esperienza. E, come è noto, i migliori amici dell'esperienza sono gli errori.

Il settore bancario, su cui ci si concentrerà nel prosieguo di questo elaborato, per rimanere solo nella storia recente, di errori ne ha commessi e ne ha commessi di molto grossi. Solo ricordare quanto avvenuto con la Grande Crisi finanziaria del 2008 può bastare per dare l'idea di quanto si possa sbagliare e ciononostante non buttare via tutto per imparare una lezione. Con il crollo finanziario in parola, tanto le banche quanto le istituzioni nazionali e sovranazionali possono dire di aver capito gli errori commessi e, a seguito dello stesso, hanno congiuntamente lavorato per porre rimedio a quanto era accaduto.

È così, dunque, che tra le macerie ancora fumanti di una cocente sconfitta si è deciso di ricostruire (*rectius* costruire, forse) un sistema solido su cui basare tutta l'architettura del mercato bancario post 2008.

Prepararsi a una guerra per avere la pace, quindi, evitare una nuova crisi adoperando ogni possibile accorgimento per contrastare i fattori negativi emersi dalla precedente.

Qui, a questo punto del discorso, si inseriscono quelli che, a buon titolo, sono i protagonisti di questo elaborato: i fondi propri o, alla anglosassone, gli *own*

---

[1] PUBLIO FLAVIO VEGEZIO RENATO, *Epitoma rei militaris*, III, prologo.

funds degli enti creditizi. Essendo stati scelti come parametro di riferimento per gran parte della normativa di settore, i fondi propri rivestono un ruolo essenziale per organizzare, testare e aggiustare le difese delle banche di fronte alle eventuali prospettive di avversità incombenti.

Per questo motivo, per il fondamentale ruolo svolto, ai fondi propri è dedicato tutto il Primo Capitolo che qui appresso segue. Se ne discuteranno, tra le altre cose, la divisione per tipologia, la modalità di calcolo e la quantità richiesta agli enti dalla normativa rilevante. Si scriverà, per così dire, il copione di quello che, nei *cine-comic*, è considerato il film di origini del nostro protagonista: il patrimonio di vigilanza.

Nel Secondo Capitolo si porterà avanti il discorso sui fondi propri analizzando l'applicazione della normativa relativa nel nostro Paese. Inoltre, per rendere la storia più avvincente, si prenderanno in considerazione quattro Gruppi bancari, i maggiori presenti al momento in Italia, per vedere come si sono attagliati su di loro i dettami della disciplina in materia di fondi propri.

Per valutare le *performance* delle quattro banche, le quali sono, per anticiparle fin da ora, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM e Banca Monte dei Paschi di Siena, si prenderà a modello in questo primo momento la situazione delle stesse al termine del 2019, ultimo bilancio tanto del passato decennio quanto dell'era precedente alla pandemia da Covid-19.

Pandemia da Covid-19 che, per tornare alla metafora bellica usata qui addietro, rappresenta la guerra per combattere la quale si è messa in piedi la struttura preparatoria di cui si disquisisce, come detto, nel Primo Capitolo.

Al racconto di questa guerra contro gli effetti dannosi del virus (quantomeno alla sua prima parte) si dedica la trattazione del Terzo Capitolo; dapprima sarà delineato lo scenario e poi a seguire emergeranno le mosse e le strategie adottate per mantenere la *pax* precedente sfruttando al massimo l'organizzazione già messa in campo. Anche in questo caso le banche considerate in precedenza saranno prese a esempio per valutare se, effettivamente, la resa sul campo delle misure adottate

prima e durante la crisi economico-sanitaria hanno avuto il loro riscontro positivo o meno.

Infine, per concludere e tirare le fila dei discorsi intrapresi, si parlerà nel Quarto e ultimo Capitolo di come il settore bancario e, in particolar modo, le banche considerate hanno subito l'impatto del Covid-19, di come il loro patrimonio di vigilanza si sia comportato in conseguenza dei problemi incontrati e delle soluzioni adottate.

A chiusura dell'elaborato, inoltre, saranno accennati due importanti filoni che interesseranno il settore bancario nel prossimo futuro e cioè, da un lato, la gestione dei *non performing loans* soprattutto a seguito delle grandi quantità di credito erogato durante la pandemia e, dall'altro, il tema della transizione verde spronata e richiesta a gran voce in sede europea.

CAPITOLO I

I FONDI PROPRI.
SOGLIE PRUDENZIALI MINIME RICHIESTE IN AMBITO BANCARIO

I FONDI PROPRI.
SOGLIE PRUDENZIALI MINIME RICHIESTE IN AMBITO BANCARIO

1. L'ente creditizio – 1.1. Definizione. L'attività bancaria – 1.2. La raccolta del risparmio – 1.3. L'esercizio del credito – 1.4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria – **2. Fonti della disciplina dei "fondi propri" nel bilancio speciale bancario** – 2.1. Fonti internazionali e sovranazionali – 2.2. Normativa nazionale di recepimento – **3. I fondi propri** – 3.1. Capitale sociale, fondi propri e patrimonio netto. Principali differenze – **4. Il patrimonio di vigilanza. Composizione dei fondi propri** – 4.1. Capitale primario di Classe I - CET 1 – 4.2. Capitale aggiuntivo di Classe I - AT 1 – 4.3. Capitale di Classe II - *Tier* 2 – 4.4. Esposizioni ponderate per il rischio – 4.5. Metodi di calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio – **5. Componenti aggiuntive dei fondi propri** – 5.1. Riserva di conservazione del capitale – 5.2. Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente – 5.3. Riserva per i G-SII e gli O-SII – 5.4. Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico – 5.5. Dotazione patrimoniale richiesta in relazione alle riserve introdotte – **6. Rischio di mercato e rischio operativo. Cenni** – 7. **Indice di leva finanziaria**

1. L'ente creditizio

L'analisi dei "fondi propri" e degli sviluppi normativi che disciplinano questa sezione del bilancio bancario è il fulcro intorno al quale ruota tutto l'elaborato e risulta perciò di preminente importanza, prima di trattare nel dettaglio i contenuti, definire i confini soggettivi entro cui ci si sta muovendo trattando questo tema. Le disposizioni di settore, europee e nazionali, hanno come loro destinatario privilegiato l'ente creditizio e quindi prima ancora di ragionare delle stesse è necessario, oltre che opportuno, chiarire cosa debba intendersi con questo termine e chi, dunque, sia il soggetto di cui di qui in avanti si andrà a discutere.

1.1. Definizione. L'attività bancaria

"Ente creditizio" è una locuzione introdotta dalle fonti normative eurounitarie con la Direttiva 77/780/CEE[2] che sta ad indicare quell'impresa il cui scopo caratteristico è l'esercizio dell'attività bancaria.

Questa definizione si ricava dal combinato disposto di due norme, una delle quali ha matrice europea, l'altra nazionale. L'art. 4, § 1, n. 1 del Regolamento (UE) n. 575/2013[3] definisce "ente creditizio" ogni «impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto». In una maniera che, a questo proposito, risulta essere complementare, l'art. 10, co. 1 D.Lgs. n. 385/1993[4] stabilisce che «la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria»[5]; "attività bancaria" che il comma 2 dello stesso articolo riserva in esercizio esclusivo alle banche e il cui accertamento in concreto rileva per l'applicazione all'ente della disciplina propria speciale delle banche[6] in luogo di quella dell'imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e degli altri attori del mercato finanziario, andando in questo modo a delimitare quelli che sono i confini degli enti soggetti allo "statuto dell'imprenditore bancario"[7].

---

[2] Prima Direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, Regolamento e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

[3] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito anche "Regolamento" o "CRR" – Capital Requirement Regulation).

[4] Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in seguito TUB.

[5] In dottrina F. R. FANTETTI, *Basilea 3 e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale*, in *Responsabilità civile*, 2011, 4, 295 parla di «attività di impresa caratterizzata dal collegamento funzionale tra la raccolta del risparmio e l'erogazione del credito».

[6] V. ALLEGRI, *Le banche fra diritto comune e legge speciale*, in AA.VV., *Diritto della banca e del mercato finanziario*, I, *I soggetti*, Bologna, 2000, 21; anche A. ANTONUCCI, *Diritto delle banche*, Milano, Giuffrè, 2009, 68 ss., secondo il quale la nozione di "attività bancaria" ha la funzione esclusiva di definire il nucleo di attività per il quale si richiede un apposito apparato di controllo.

[7] Cfr. in proposito V. CALANDRA BUONAURA, *L'attività bancaria*, in Calandra Buonaura, Perassi, Silvetti, *La banca: l'impresa e i contratti*, in *Trattato diritto commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2001, 33; in tal senso anche la sentenza Cass. civ., sez. I, 23/02/2000, n. 2058.

Dunque, la combinazione delle due norme equipara sul piano sostanziale e, quantomeno in sede nazionale, il termine "banca" e il termine "ente creditizio". Tale equiparazione delle due locuzioni è rinvenibile anche nel dettato dell'art. 19 della Direttiva 2013/36/UE[8] a norma del quale gli enti creditizi possono mantenere, per l'esercizio dell'attività sul territorio dell'Unione, la denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la loro sede centrale, non rilevando le disposizioni dei paesi ospitanti in materia di utilizzo di termini come "banca"; gli Stati possono comunque chiedere, in caso di rischio di confusione, l'adozione di termini esplicativi aggiuntivi. In Italia l'implementazione di questa disposizione va a disapplicare, per quanto concerne gli enti creditizi europei, la riserva di denominazione (utilizzo esclusivo del termine "banca") prevista dall'art. 133, co. 1 TUB a favore delle imprese esercenti attività bancaria.

L'art. 1, co. 1, lett. b) TUB definisce "banca" «[quell']impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria». Dalla definizione riportata e da quanto fin qui affermato si ricava dunque che gli elementi costitutivi della fattispecie "banca" (o, in modo equivalente, "ente creditizio") sono l'esercizio autorizzato dell'attività bancaria e la natura imprenditoriale dello stesso.

L'imprenditorialità dell'attività in oggetto è stabilita in punto di diritto dall'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese imposto dall'art. 2195 c.c. a quei soggetti che per l'appunto esercitano attività bancaria. A ulteriore conferma di quanto appena sopra, il d.P.R. 350/1985[9] enuncia all'art.1 il principio secondo il quale «l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito (leggasi in combinato "l'esercizio di attività bancaria", N.d.A.) ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano». La qualifica dell'attività bancaria come attività d'impresa

[8] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (anche CRD – Capital Requirement Directive).

[9] Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, attuazione della Direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74.

permette inoltre a chi la esercita di potersi porre sotto l'egida dell'articolo 41 Cost. beneficiando, in linea di principio, dell'autonomia che il dettato costituzionale garantisce all'iniziativa economica privata. Va ben sottolineato tuttavia che si può parlare, a ragione, di un certo grado di autonomia ma non certo di libertà e ciò in virtù del combinato normativo tra il citato art. 41 Cost. da un lato e le disposizioni dell'art. 47 Cost. e della disciplina bancaria dall'altro: per un verso, la norma costituzionale conferisce rango normativo supremo e rilevanza sociale alla "tutela del risparmio in tutte le sue forme"; per l'altro, il TUB, già nella definizione di banca, sancisce la necessità di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria.[10]

Per quanto riguarda le due tipologie di operazioni che, come si è visto, determinano il *core business* degli enti creditizi, esse sono da intendersi come cumulative rendendo in questo modo necessaria la compresenza di entrambe per qualificare l'impresa come banca in senso stretto[11]. Tale doppia condizionalità scaturisce inequivocabilmente dall'uso della congiunzione "e" per legare le due attività di raccolta ed erogazione di capitali sia nella definizione italiana di "attività bancaria" sia in quella europea di "ente creditizio".

L'impresa bancaria si determina quindi, oltre che nei fatti della realtà economica, anche nel portato della normativa come un intermediario finanziario il cui ruolo fondamentale e tipico è quello di fornire un canale di comunicazione tra due categorie di soggetti: da un lato quelli in possesso di un eccesso di liquidità e alla ricerca di un valido mezzo per tesaurizzare i loro risparmi (i quali determinano dunque un'offerta di massa monetaria), dall'altro quelli che, all'opposto,

---

[10] Cfr., per la distinzione in questo ambito tra libertà e autonomia di iniziativa economica, A. URBANI, in *L'attività delle banche*, a cura di Urbani, Seconda edizione, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 16.

[11] Seguendo il medesimo ragionamento argomenta così G. FAUCEGLIA, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*, a cura di Costa, I, Torino, Giappichelli, 2013, 73; dello stesso avviso, tra gli economisti, M. ONADO, *Economia e regolamentazione del sistema finanziario*, Bologna, Il Mulino, 2008, 169 secondo il quale, da un lato, l'attività di raccolta del risparmio avulsa da quella di erogazione del credito sarebbe priva di significato economico mentre, dall'altro, impiegare fondi senza raccogliere risparmio è attività di un intermediario finanziario e non di una banca.

necessitano di ottenere i finanziamenti che occorrono alla loro attività (la domanda che, tramite l'intervento della banca, incrocerà l'offerta di liquidità). Attraverso l'attività professionale degli enti creditizi si viene a creare un collegamento tra la moneta volatile diffusa tra il pubblico, composta anche e soprattutto dai c.d. *retail savings* (piccoli o relativamente piccoli risparmi), e gli investimenti a fini industriali o commerciali, transazioni la cui entità molto spesso richiede grandi capitali. L'intermediazione bancaria rende quindi possibile sia il raccordo tra domanda e offerta sia la modulazione dei volumi di capitali raccolti e poi erogati.

Nell'esporre le due operazioni, le norme utilizzano l'ordine logico e tipicamente imprenditoriale con il quale queste tendono a svilupparsi nello svolgimento dell'attività d'impresa: *in primis*, la raccolta del risparmio per acquisire i mezzi finanziari da impiegare nell'attività; *in secundis*, l'esercizio del credito che di quei mezzi è la principale tipologia di ricollocamento nel mercato. Chiaramente, nella ordinaria gestione dell'attività della banca, queste operazioni avvengo in maniera continua e simultanea[12] così da permettere un esercizio ininterrotto dell'attività stessa ma, per descrivere meglio ciascuna di esse qui di seguito, si utilizzerà un ordine espositivo identico a quello appena trattato.

1.2. La raccolta del risparmio

La "raccolta del risparmio" è, come si è avuto modo di vedere, il mezzo caratteristico (e principale) di cui gli enti creditizi dispongono per raccogliere capitali da investire nelle proprie attività.

Fino all'introduzione della normativa comunitaria in ambito bancario con la citata Direttiva n. 77/780, la definizione nazionale di "attività bancaria" delineata dall'art. 1 della legge bancaria[13] assumeva come uno degli elementi costitutivi la

---

[12] M. VALIGNANI, *Manuale di diritto della banca*, Padova, Cedam, 2010, 26 argomenta che tra le attività di cui all'art. 10, comma 1 debba sussistere un esercizio congiunto e connesso.
[13] Regio Decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia».

«raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni sua forma». La locuzione "sotto ogni sua forma" aveva reso però per gli interpreti poco chiara l'esegesi della norma, ampliando i confini della definizione fino a ricomprendere qualsiasi tipo di ricorso al pubblico risparmio, fosse esso condizionato a un successivo rimborso (come i depositi bancari) o meno (ad esempio, disponendo l'emissione di titoli con accesso al capitale di rischio, come, *inter alia*, i titoli azionari). Ciononostante, in dottrina si era sviluppato il principio secondo il quale la disposizione necessitava di un'interpretazione restrittiva ed era stato aggiunto, senza alcuna base normativa esplicita a sostegno, che la raccolta dei fondi tra il pubblico dovesse comportare per l'impresa bancaria il sorgere di un obbligo al rimborso degli stessi, di un debito la cui controparte creditrice erano i risparmiatori. Come anticipato, tale situazione terminò, dal finire degli anni Settanta in avanti, con lo sviluppo in seno alla Comunità Europea di una normazione bancaria sempre più penetrante.

Difatti, con la Direttiva n. 77/780 prima e la Direttiva n. 89/646[14] poi, la CE ha fornito una nozione più puntuale di raccolta del risparmio specificando che oggetto di tale attività possono essere unicamente fondi rimborsabili[15], siano essi della specie dei depositi bancari o sotto qualsiasi altra forma[16]. Dato imprescindibile è quindi la rimborsabilità (combinata con l'acquisto della disponibilità dei valori ricevuti[17]), invero elemento omesso dalla normativa nazionale e fino a quel momento recuperato, come pocanzi visto, solo in sede esegetica. In attuazione della Direttiva del 1989, il d.lgs. n. 481/1992[18] recepisce in Italia la medesima impostazione sancendo anche *de jure* l'interpretazione precedentemente imposta *de facto*; l'art. 3, co.1 del Decreto in parola così recita: «è raccolta del risparmio

[14] Seconda Direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della Direttiva 77/780/CEE.

[15] In dottrina G. RACUGNO, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di Buonocore, Torino, Giappichelli, 2009, 653 ritiene l'obbligo rimborso come elemento caratterizzante e qualificante dell'attività di raccolta bancaria.

[16] Nel senso che, fermo il necessario rimborso, non esiste alcun vincolo alla modalità di raccolta del risparmio v. R. LENER, La raccolta del risparmio: profili generali, in L'attività delle banche, a cura di Urbani, Padova, 2010, 67.

[17] Non rileva in ogni caso la modalità di utilizzo dei fondi raccolti: così S. COTTERLI, *Banca*, in *Digesto comm., Aggiornamento*, II, Torino, UTET, 2000, 80 ss.

[18] Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 recante l'attuazione della Direttiva 89/646/CEE.

l'acquisizione di fondi[19], con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma».

Il requisito della rimborsabilità dei fondi raccolti permane nella legislazione vigente, sia in quella eurounitaria che in quella italiana. In ambito europeo, l'art. 4, § 1, n. 1 del CRR non si discosta dalla linea dettata nella precedente normativa (Direttiva 89/646/CEE) ribadendo l'obbligo della rimborsabilità dei fondi raccolti.

Medesima conferma si ritrova in ambito nazionale dove l'art. 11, co. 1 del TUB richiama alla lettera il disposto dell'art. 3, co. 1 del d.lgs. 481/1992. Contemporaneamente il co. 2 istituisce una riserva di competenza in capo alle banche stabilendo che «la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche»; risulta da ciò, dunque, che l'esercizio dell'attività bancaria riservato in via esclusiva agli enti creditizi (art. 10, co. 2 TUB) non è altro che un corollario di questo secondo comma: se, infatti, solo le banche hanno la facoltà di raccogliere il risparmio tra il pubblico e tale operazione è elemento costitutivo dell'attività bancaria, si comprende logicamente l'imposizione del divieto di esercizio dell'attività bancaria per tutte le imprese che non abbiano lo status di ente creditizio.

Al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (di seguito CICR) l'art. 11 affida la compilazione della disciplina di dettaglio al fine di riempire di contenuto una disposizione quantomeno snella sotto il profilo normativo. Con la delibera n. 1058/2005[20] il Comitato afferma che "l'obbligo di rimborso" per la banca sussiste anche «quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti» oltre che «nei casi in cui esso, ancorché escluso o non

[19] Il termine "fondi", come pacificamente riconosciuto in dottrina, si riferisce al denaro e dunque la normativa in parola è limitata all'acquisizione di valori monetari. In merito cfr. M. PORZIO, *Le imprese bancarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da BUONOCORE, sez. III, 1, Torino, Giappichelli, 2007, 168.

[20] Delibera CICR del 19 luglio 2005 n. 1058, Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, attuativa dell'art. 11 del TUB.

esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. In particolare, vengono in rilievo l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi stessi che possono, di fatto, dare luogo a forme di rimborso». Un tale allargamento degli orizzonti entro cui può spaziare il concetto di "titolo rimborsabile" esula dal mero riferimento ai titoli obbligazionari per come definiti *ex* art. 2411, co. 1 e 2 c.c. prescindendo dal concetto di capitale rimborsabile fisso sul quale, al più, sono gli interessi che «possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società»; il campo in cui si muove la definizione del CICR è piuttosto quella degli strumenti finanziari di cui all'art. 2411, co.3 c.c., i quali posso stabilire l'ancoraggio del rimborso del capitale all'andamento della società.

Ai fini della disciplina *ex* art. 11, stando alle Disposizioni[21] della Banca d'Italia (compilative della normativa in materia), sono da considerarsi "strumenti finanziari di raccolta" «le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso». Il CICR specifica ulteriormente fornendo i «criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari […] la cui emissione costituisce raccolta del risparmio» così come stabilito dal comma 4-ter:

- il valore unitario degli strumenti di raccolta non destinati alla quotazione, in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero diversi dalle obbligazioni non può essere inferiore a 50.000 €;
- gli strumenti di raccolta, escluse le cambiali finanziarie, non sono soggetti a vincoli di durata minima;
- in caso di prestazione di garanzia sugli strumenti, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sui registri relativi alla stessa.

[21] Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, emanato dalla Banca d'Italia in data 8 novembre 2016 con delibera n. 584/2016.

L'art. 11 determina anche quali tipi di operazioni sono eliminate dal novero di quelle che possono normativamente configurare raccolta del risparmio. I commi 2-bis e 2-ter affermano rispettivamente che non si considera raccolta del risparmio tra il pubblico «la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica» e «la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento». In aggiunta, il terzo comma affida anche in questo caso al CICR la scelta dei limiti e criteri «in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate di rapporti societari o di lavoro».

L'ultimo aspetto di rilievo che l'analisi dell'art. 11 TUB suscita, è relativo alle deroghe al divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico con riguardo agli enti diversi da quelli creditizi. Le eccezioni al regime imposto dal co. 2 sono tassativamente previste al quarto comma e sono le seguenti: a) gli Stati comunitari, gli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, gli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) gli Stati terzi e i soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) le società, per la raccolta effettuata ai sensi del c.c. mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari; d) altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). La disposizione, in apparenza granitica, del secondo comma risulta in tal modo intaccata[22] da questo gruppo tutt'altro che sparuto di deroghe tanto che in dottrina è venuta affermandosi la definizione del fenomeno come "raccolta non bancaria del risparmio tra il pubblico"[23].

1.3. L'esercizio del credito

[22] Cfr. V. TROIANO, Sub *art. 11*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, Cedam, 2018, § 5, 101.
[23] In questo senso, *inter alia*, M. GARGANTINI, *La raccolta non bancaria del risparmio: evoluzione della fattispecie*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2008, 1, 81 ss.

Parimenti essenziale e complementare alla raccolta del risparmio è il momento attivo dell'opera d'intermediazione svolta dalle banche consistente, in larga misura, nell'erogazione del credito. Dopo aver accumulato massa di moneta fiduciaria, gli enti creditizi impiegano una sostanziosa quota della stessa (congiuntamente alle dotazioni patrimoniali proprie) per commutarla in una stabile linea di credito da riversare nel mercato finanziario e garantire la liquidità necessaria a famiglie e imprese.

A differenza di quanto osservato per l'operazione di raccolta del risparmio, per quella di cui al presente paragrafo non si ritrova nel TUB una definizione o quantomeno un appiglio normativo in grado di definire la fattispecie in parola.

Tradizionalmente sono da intendersi «operazioni di credito quelle con le quali la banca fornisce disponibilità di denaro e chi ne beneficia assume la posizione di debitore del *tantundem*»[24]. Dunque, stando a questa concezione sarebbe elemento costitutivo della fattispecie "esercizio del credito", così come si è visto per la raccolta del risparmio, l'obbligo di restituire quanto ottenuto. L'esercizio del credito si viene in questo modo a configurare come un'attività speculare alla raccolta della moneta per l'azienda del banchiere e quest'ultima diviene dunque centro di imputazione di una molteplicità di relazioni giuridiche improntate allo scambio di denaro.

Identificato il metodo selettivo delle operazioni configuranti esercizio del credito è però necessario determinare quali, tra quelle che l'impresa bancaria può realizzare, siano espressione di tale esercizio. Il procedimento, largamente seguito in dottrina a questo fine, trae origine argomentando dalla disposizione contenuta nel co. 3 dell'art. 10 TUB secondo la quale «le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria» così dando per presupposta l'esistenza di attività ulteriori a quella bancaria. Il ragionamento si sposta quindi sull'elenco delle «attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento», il quale offrendo un

[24] Così L. DI BRINA condensa in poche parole la definizione di "operazione di credito" emergente dalla tradizione giuridica in *L'attività delle banche*, cit., 145.

compendio pressoché esaustivo delle attività bancarie postula anche, in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma, che, tra quelle nominate, ci debbano essere attività da considerarsi esempi dell'esercizio del credito pur non potendosi dire quali tra esse siano. Secondo costante dottrina[25] nel novero rientrano certamente le operazioni di prestito (compresi in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il *factoring*, le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*, il credito commerciale compreso il *forfaiting*) di cui al n. 2 dell'elenco. Sono ritenute estranee, al contrario, le operazioni di negoziazione (indicate al n. 7), i servizi di investimento, di consulenza, di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di informazione commerciale (elencati ai nn. da 9 a 13) e sono altrettanto esclusi, se esercitati in maniera avulsa dall'attività principale, i servizi di pagamento, l'emissione e gestione di mezzi di pagamento o la partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi (elencati ai nn. 4, 5 e 8). Dubbi possono essere sollevati in merito alle operazioni menzionate al n. 3 (il *leasing* finanziario) e al n. 6 (rilascio di garanzie o impegni di firma) ma anche queste posso essere fatte rientrare nell'ambito dell'esercizio del credito dando una lettura ampia alla nozione di rimborso: ammettendo che lo stesso possa essere tanto certo quanto eventuale (come nel caso delle concessioni di garanzia) il punto cardine della definizione di "operazione di credito" rimane saldo; in entrambi i diversi tipi di rimborso resta fermo il fatto che il cliente, grazie all'intermediazione bancaria, entra in possesso dei mezzi necessari ad un accrescimento patrimoniale, seppur temporaneo e soggetto a restituzione entro la scadenza contrattualmente determinata.

Il carattere indefettibile della rimborsabilità impone di escludere, dalla categoria delle operazioni di credito, l'erogazione di capitale di rischio comportante l'acquisizione di partecipazioni societarie: le partecipazioni sono ontologicamente prive del diritto di rimborso per cui non potrebbero mai determinare l'insorgenza di un obbligo di restituzione, sia esso di natura certa o eventuale.

---

[25] *Inter alia* si vedano: R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Quinta edizione, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 213 e ss.; e ancora L. DI BRINA, *L'attività delle banche*, cit., 146.

1.4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria

L'ultimo degli elementi costitutivi della fattispecie "banca" ricavabili dalla definizione *ex* art. 1, co. 1, lett. b) TUB si sostanzia nel fatto che l'esercizio dell'attività bancaria è realizzato dietro previa autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza preposte dalle norme.

La necessità di un'autorizzazione per permettere ad un ente creditizio di operare sul mercato è dettata dalla peculiare importanza che questo ricopre nell'ecosistema finanziario: le autorità di vigilanza nazionali e comunitaria garantiscono la possibilità di far intraprendere l'attività d'impresa solo in presenza di determinati requisiti tali che, in linea di principio, i rischi operativi[26], cui gli istituti di credito sono naturalmente soggetti, risultino quantomeno ridimensionati entro una soglia di pericolosità esigua.

L'alto livello di guardia che il Legislatore ha deciso di adottare si giustifica in ragione delle pesanti ricadute che un dissesto finanziario in ambito bancario potrebbe determinare sul tessuto sociale, in prima battuta sui risparmiatori che hanno i loro depositi presso la banca e successivamente, a cascata, anche sull'intero sistema economico per via delle forti interconnessioni che orbitano intorno all'ente bancario.

Prova ne sia, di questa particolare importanza economica attribuita all'impresa bancaria, l'obbligatorietà di ottenere un'autorizzazione allo svolgimento delle attività già dall'emanazione della legge bancaria nel 1936, anni prima che l'utilità sociale e la tutela del risparmio si imponessero come principi di rango costituzionale. Inoltre, in un settore come quello creditizio in cui la fiducia è fondamentale (dovesse questa venire a mancare e fosse richiesto il ritiro in massa dei depositi, c.d. *bank run*, la banca perderebbe gran parte della sua liquidità), permettere di esercitare solo a quegli enti in grado di superare un vaglio delle

[26] Da intendersi in questa sede *latu sensu* in quanto si vedrà nel prosieguo (*infra* § 1.6) il concetto di rischio operativo come preso in considerazione del CRR.

autorità dovrebbe garantire alle stesse imprese maggiore credibilità e ai risparmiatori, dunque, un più alto livello di sicurezza. Alcuni autori, in ragione di questa *ratio,* hanno prospettato l'ipotesi di estendere lo scopo oggettivo di alcune norme del TUB (ad esempio quelle che regolano le procedure concorsuali) anche a quegli enti che, non avendo ottenuto l'autorizzazione necessaria, esercitino attività bancaria *de facto* ritenendo, in questi casi, più significativa la natura dell'attività concretamente esercitata[27].

Come si è appena detto, la normativa può essere fatta risalire già al Regio Decreto-legge n. 375 del 12 marzo 1936 ma in tempi più vicini al nostro la materia ha subito rilevanti modifiche. L'attuale disciplina contenuta nel TUB all'art. 14 prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Banca Centrale Europea su proposta della Banca d'Italia se e solo se tutte le condizioni di cui al primo comma, lett. da a) a f) siano soddisfatte; si richiede che l'ente sia costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, che il capitale versato sia almeno pari alla somma stabilita con norme attuative dalla BdI e in ultimo che gli organi societari e la proprietà godano di un importante grado di indipendenza reciproca e di competenza professionale. Sia la BCE che la BdI possono negare *ex* co. 2 la concessione dell'autorizzazione nel momento in cui, dalla verifica delle condizioni sopra menzionate, non venga alla luce la garanzia di una «sana e prudente gestione». La dottrina si è espressa nel merito dell'interpretazione da assegnare a tale locuzione propugnando più di un parere: taluni considerano "sana e prudente" «quella (gestione) improntata a ragionevolezza, a regole di buona amministrazione»[28]; per altri l'espressione ha la duplice valenza di salvaguardare la gestione «da condizionamenti esterni alla logica imprenditoriale» e fare sì che la stessa si ispiri «a criteri tecnici e professionali idonei a preservare l'ente da rischi che non siano quelli connaturati alla natura stessa

---

[27] A. NAPOLITANO, *Seconda appendice di aggiornamento*, in *La nuova legge bancaria. Commentario*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, Giuffrè, 2000, tomo V, 23.
[28] A. PATRONI GRIFFI, *L'autonomia statutaria degli enti creditizi tra autonomia e controlli*, in «Rassegna di diritto civile», 1994, 385.

dell'attività»[29]; in ultimo alcuni autori non ritengono si debba parlare di «una condizione aggiuntiva rispetto a quelle esplicitamente stabilite dalla legge» considerando quindi la "sana e prudente gestione" come un mezzo di valutazione complessivo delle condizioni di cui al primo comma[30].

Dimostrazione ulteriore dell'importanza che l'ordinamento assicura all'impresa bancaria è l'impedimento, contenuto nel co. 3, all'iscrizione nel registro delle imprese qualora non sia stata ancora ottenuta l'autorizzazione. Si crea così, in ragione di questa disposizione, una connessione tra due fasi distinte del procedimento che porta alla nascita dell'ente bancario, quella dell'autorizzazione e quella della costituzione[31].

2. Fonti della disciplina dei "fondi propri" nel bilancio speciale bancario

L'impresa bancaria, come si è avuto fin qui modo di vedere, ha da sempre una sua peculiarità in ambito economico per il suo duplice ruolo di depositaria dei risparmi e di erogatrice di liquidità. Questa particolare modalità operativa trova rispondenza nella composizione del bilancio societario: tra le fonti ricoprono un ruolo preminente i debiti verso i risparmiatori (in larga misura depositi) e il patrimonio netto; gli impieghi constano perlopiù di prestiti e di finanziamenti erogati. Emerge già da ciò chiaro un aspetto che tende a differenziare il bilancio dell'impresa banca da quello del resto delle altre imprese svolgenti attività economiche differenti. Questo però non è l'unico punto rilevante in merito.

Si è già ricordata, infatti, l'importanza rivestita dai tasselli degli enti creditizi nel più vasto puzzle del sistema economico date le molteplici intersezioni che gli stessi hanno, tanto dal lato degli *shareholder* quanto, soprattutto, dal lato degli

---

[29] Così M.P. DE TROIA, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, Giuffrè, 1996, tomo I, 256.
[30] Così C. BRESCIA MORRA, in BRESCIA MORRA e MORERA, *L'impresa bancaria*, Napoli-Roma, ESI, 2006, 183.
[31] Cfr. P. MARCHETTI, *Osservazioni sull'attuazione della Seconda Direttiva CEE in materia bancaria*, in *Rivista delle società*, 1993, 272.

stakeholder. Ebbene tale importanza trova riflesso negli schemi di bilancio e negli obblighi annessi alla stesura degli stessi, con un occhio di riguardo del Legislatore per la trasparenza delle scritture contabili e per la stabilità societaria. È proprio nell'ambito della disciplina della stabilità societaria che si muove il tema dell'analisi di questo Primo Capitolo: la nozione e composizione dei cd. "fondi propri".

È uno dei punti cardine su cui la stabilità degli enti creditizi poggia le sue fondamenta e in questo elaborato, nel trattare delle fonti normative del bilancio bancario, non si terranno in considerazione tutte le disposizioni che regolano nel complesso le scritture contabili cui la società creditizia è sottoposta ma bensì il *focus* sarà solo su quelle norme che disciplinano questa materia.

2.1. Fonti internazionali e sovranazionali

Negli ultimi decenni si è registrata un'eccezionale produzione normativa sia sul fronte internazionale che su quello europeo: in particolar modo, negli anni '10 appena trascorsi lo sviluppo legislativo europeo nella materia dei fondi propri ha visto una notevole crescita. Per capire meglio questa esplosione della normazione bancaria è necessario prima di tutto andare a identificare la scintilla che l'ha innescata e, a tale scopo, si ricostruirà brevemente di seguito il percorso a tappe prodromico all'adozione della normativa in parola.

Senza ombra di dubbio il punto di rottura con lo *status quo* precedente è stato determinato dalla crisi finanziaria dei mutui *subprime* dell'ottobre 2007, dal conseguente crollo nel 2008 del gigante statunitense *Lehman Brothers* e dalle successive ripercussioni di tipo sistemico in tutte le economie mondiali legate al mercato bancario a stelle e strisce. Quella che ha subito l'impatto maggiore di questo vero e proprio terremoto finanziario è stata chiaramente, dato il forte legame commerciale con il Nord America, l'economia del vecchio continente con il conseguente ingresso del suo sistema bancario in anni di profonda crisi. Stati e istituzioni europee si sono ritrovati a dover fronteggiare una situazione senza precedenti disponendo di pochi strumenti veramente idonei a farlo.

Il solo meccanismo in grado di porre un freno al collasso del sistema bancario era garantito dal complesso di regole e *standard* dettati dagli Accordi di Basilea 2[32] (entrati in vigore proprio nel 2007) con il quale si raccomandava di mantenere i fondi propri (si approfondirà la nozione di "fondi propri" nel prosieguo della trattazione, *infra* § 1.3) degli enti creditizi su soglie prudenziali minime calcolate come una percentuale delle esposizioni ponderate per il rischio (*infra* § 4.5). Il sistema Basilea 2 non era del tutto nuovo ai *player* del settore e aveva le sue radici nei ben più risalenti Accordi di Basilea 1[33] del 1988; già da allora il principio guida degli Accordi era chiaro e consisteva (come consiste tuttora) nel conseguire "l'adeguatezza patrimoniale delle banche"[34]: «le banche devono necessariamente dotarsi di (o impegnare) un certo ammontare minimo di mezzi patrimoniali per far fronte ai rischi della propria attività e alle conseguenti perdite che ne potrebbero scaturire»[35].

E tuttavia, d'altra parte, nonostante l'apparente genuinità e innovatività delle misure concordate dai paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria[36] (d'ora in avanti Comitato di Basilea), questo strumento si dimostrò inefficace su più fronti nel mantenere in salute il sistema (i principali problemi risultavano essere, tra gli altri, la progressività dell'entrata in funzione delle soglie

---

[32] *Basel II: International convergence of capital measurement and capital standards* (Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali) firmato nel giugno 2004 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria .

[33] *Basel I: International convergence of capital measurement and capital standards* (Basilea I: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali) firmato nel luglio 1988. Recepito nell'allora CE con la Direttiva 89/299/CEE e la Direttiva 89/647/CEE.

[34] Nell'ambito della scienza giuridica anglosassone per "*capital adequacy*" si intende «a requirement that banks maintain adequate equity and equity-like funding to prevent failure and insulate insured depositors from losses on bank assets»: H.S. SCOTT e A. GELPERN, *International Finance: Law and Regulation*, Terza edizione, Londra, Sweet & Maxwell, 2012, 475.

[35] Così F. ACCETTELLA esplicita il concetto di "adeguatezza patrimoniale" in *L'Accordo di Basilea III: contenuti e processo di recepimento all'interno del diritto dell'UE*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2013, 4/1, 466.

[36] Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un'organizzazione internazionale istituita nel 1975 dai governatori delle Banche centrali dei paesi membri del cd. G10 presso la *Bank for International Settlement* (Banca dei regolamenti internazionali). La missione ufficiale di questo organo è quella di «rafforzare la regolazione, la supervisione e le pratiche delle banche in tutto il mondo con lo scopo di migliorare la stabilità finanziaria» (T.d.A. di quanto riportato sul sito ufficiale dello stesso Comitato alla voce «*Purpose and role*», https://www.bis.org/bcbs/charter.htm). Il Comitato ad oggi conta 27 Paesi membri (di cui 8 appartenenti anche alla UE).

e la loro non completa operatività al momento in cui la crisi ha avuto origine, l'eccessivo affidamento sul giudizio delle agenzie di *rating* per il calcolo della rischiosità degli *asset* e la prociclicità economica degli *standard*). Con l'intenzione di correre al più presto ai ripari la Commissione europea, allora presieduta da José Manuel Barroso, conferì nell'ottobre 2008 (un anno dopo lo scoppio della bolla dei mutui *subprime* negli Stati Uniti) il compito di guidare un gruppo di studio a Jacques de Larosière; il fine di questa operazione di ricerca era da una parte quello di individuare i problemi insiti nella disciplina europea e, dall'altra, quello di proporre le soluzioni più idonee a porvi rimedio.

Il "*Report de Larosière*"[37] pubblicato il 25 febbraio 2009 metteva in luce, già nella premessa, quanto fin qui accennato usando uno stile laconico ma efficace per descrivere perfettamente tanto il grado di sofferenza dell'economia europea nei mesi a cavallo tra il 2008 e il 2009 quanto la necessità di interventi mirati, incisivi e rapidi; di seguito un passaggio della stessa:

«*This report is published as the world faces a very serious economic and financial crisis. The European Union is suffering. An economic recession. Higher unemployment. Huge government spending to stabilize the banking system – debts that future generations will have to pay back. Financial regulation and supervision have been too weak or have provided the wrong incentives. Global markets have fanned the contagion. Opacity, complexity have made things much worse. Repair is necessary and urgent. Action is required at all levels – Global, European and National and in all financial sectors*».[38]

---

[37] Rapporto redatto e poi pubblicato in data 25 febbraio 2009 dall' *High-level group on financial supervision in the EU* (Gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE) presieduto da Jacques de Larosière.

[38] Trad. estratta dal testo ufficiale nella versione in lingua italiana: «La presente relazione viene pubblicata in un momento in cui il mondo deve far fronte ad una crisi economica e finanziaria di estrema gravità. L'Unione europea è duramente colpita. La recessione economica. L'aumento della disoccupazione. L'ingente spesa pubblica per stabilizzare il sistema bancario: un debito che graverà sulle generazioni future. La regolamentazione e la vigilanza in materia finanziaria si sono rivelate troppo deboli o hanno dato gli incentivi sbagliati. La globalizzazione dei mercati ha accelerato il contagio. L'opacità e la complessità hanno peggiorato la situazione. Bisogna correre urgentemente ai ripari. Occorre intervenire a tutti i livelli, mondiale, europeo e nazionale, e in tutti i settori finanziari».

Facendo dunque seguito alle conclusioni del *Report*, a partire dal novembre del 2010, le istituzioni europee vararono un diffuso programma di riforme dell'architettura di regolazione finanziaria dell'Unione. Nel campo dei requisiti di capitale si arrivò nel 2013 ad un pacchetto di norme, il cosiddetto *Capital Requirements Directive (CRD) IV Package*, composto da due atti normativi che già si è avuto modo di menzionare in precedenza: la Direttiva 2013/36/EU e il Regolamento (EU) n. 575/2013. Nelle intenzioni del Legislatore comunitario entrambi avevano il compito di sopperire alle mancanze della normativa europea messe in luce dal Rapporto de Larosière e imporre agli enti creditizi (per quel che qui risulta opportuno richiamare) l'applicazione degli standard di capitale proposti e raccomandati dai nuovi Accordi di Basilea 3[39], introdotti sul finire del 2010. La versione rinnovata degli Accordi prevedeva l'aggiunta di una vasta serie di correttivi alla struttura dei "tre pilastri" introdotta nel modello precedente; senza scendere nella dovizia di particolari che verranno meglio trattati in seguito, le principali modifiche apportate nel 2010 consistono in una richiesta di maggiore qualità del capitale (*infra* § 4), nell'introduzione di alcune riserve ciascuna con un fine specifico di tutela (riserva di conservazione del capitale *infra* § 5.1, riserva di capitale anticiclica *infra* § 5.2, riserva per i G-SII e i O-SII *infra* § 5.3, riserva di capitale a fronte del rischio sistemico *infra* § 5.4) e nel ridurre l'importanza data fino a quel momento ai *rating* delle agenzie professionali.

La struttura normativa che disciplina la composizione dei fondi propri e quindi del patrimonio netto degli enti creditizi, successivamente allo spartiacque rappresentato dalla crisi del 2008, si regge, da una parte, su un una base non vincolante e di natura internazionale, dall'altra, su un secondo livello cogente incardinato nelle norme eurounitarie.

Il primo stadio si sostanzia nelle tre generazioni di Accordi di Basilea. Queste, come si è avuto modo di vedere seppur brevemente, introducono di volta

[39] *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems* (Basilea III: Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari) firmato nel novembre 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

in volta nuovi vincoli e standard in aggiunta a quelli della precedente creando così un complesso di regole di mera *soft law*[40] sempre più dettagliato; per lo stesso motivo le tre generazioni sono da considerarsi in maniera unitaria e non, malgrado la numerazione progressiva, nell'ottica del principio *lex posterior derogat priori* che in questo caso, salvo espressa previsione, non trova applicazione.

Il secondo livello, quello partorito dalle istituzioni di Bruxelles, trae molto, e nella pratica traspone quasi pedissequamente, da quanto previsto dai "concordati"[41] di Basilea. Tuttavia, la differenza fondamentale è nella forza applicativa che la normativa europea ha e che quella del Comitato di Basilea non poteva avere: quasi tutte le previsioni degli Accordi sono state infatti inserite nel Regolamento (EU) n. 575/2013 col precipuo scopo di non lasciare agli Stati membri alcun margine di manovra e di conseguenza uniformare la materia al massimo grado possibile, di creare in tutto il territorio dell'Unione, tramite la diretta applicabilità dello stesso, un *level playing field* sul contenuto principale della disciplina[42]. Alla Direttiva 2013/36/EU le istituzioni di Bruxelles hanno lasciato solo alcuni aspetti della disciplina prevista dagli Accordi come, ad esempio, la definizione della riserva di conservazione del capitale, della riserva anticiclica e della riserva per l'assorbimento di perdite di valore dovute al rischio sistemico.

2.2. Normativa nazionale di recepimento

---

[40] Nell'ambito della dottrina nostrana si sono espressi in tal senso C. COSTA, *Le regole di Basilea II tra tutela del capitale delle banche e comportamenti virtuosi delle imprese*, in *Le fonti private del diritto commerciale*, a cura di Di Cataldo e Sanfilippo, Milano, 2008, 209 s.: definisce il Comitato come niente più di «una sorta di comitato di studio»; ancora, R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., 581 parla del Comitato di Basilea come del «classico esempio di organismo che elabora regole di *soft law*» pur al contempo inserendolo tra le fonti cd. "reali" delle regole di vigilanza bancaria.

[41] Il termine «Concordato di Basilea» viene usato da PORZIO, *La legislazione bancaria fra crisi e riforme*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale. Legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa: la storia, il presente, il futuro. Atti della conferenza tenutasi a Roma il 14 ottobre 2011*, Banca d'Italia, n. 72, 2012, 22 s.

[42] In proposito si veda il paragrafo 150 del rapporto De Larosière il quale prevede che «la vigilanza deve garantire che tutti i soggetti sottoposti a vigilanza siano disciplinati da un insieme minimo rigoroso di norme fondamentali».

Nell'ordinamento italiano le regole di adeguatezza patrimoniale proposte dal Comitato di Basilea sono penetrate e hanno assunto cogenza per il tramite della sovrastruttura europea. Larga parte delle materie trattate nel CRD IV *Package*, come si è pocanzi detto, sono state inserite dagli organi dell'Unione nel Regolamento 575/2013 e per la sua sola emanazione sono entrati a far parte della nostra normativa bancaria; la restante parte, confluita nella CRD, è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 72/2015[43]. Il Decreto integra e modifica la disciplina previgente nel settore trasponendo quanto previsto e richiesto dalle fonti eurounitarie e per questa ragione risulterebbe qui superfluo andare ad indagare i singoli cambiamenti apportati; piuttosto, trattando nel prosieguo i singoli istituti legati ai fondi propri e alla loro composizione, si farà riferimento alle fonti UE.

3. I fondi propri

Più volte sinora si è incontrata la locuzione "fondi propri" e altrettante si è rinviato il momento in cui parlarne diffusamente. In questa sede si andrà dunque a sviscerare il significato e il motivo per il quale assumono un ruolo di massimo rilievo nel mantenimento della stabilità degli enti creditizi.

L'espressione utilizzata nelle fonti europee attualmente vigenti riprende quella a suo tempo utilizzata dalla Direttiva 89/299/CEE concernente per l'appunto i "fondi propri degli enti creditizi". Nonostante il tenore letterale tenda a far pensare che le dotazioni proprie si riferiscano solo ai mezzi di cui la società è proprietaria, dalla lettura degli artt. 2 e 3 della Direttiva emerge chiaramente che anche alcuni strumenti computati come debiti rientrano nella definizione[44]; in questo modo è

[43] Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 disponente «Attuazione della Direttiva 2013/36/UE, […], per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF)».

[44] Nella dottrina italiana si è espressa in tal senso, affermando che «tale formula ha una portata meramente descrittiva, valendo soltanto a designare un insieme di valori a disposizione dell'impresa in via continuativa», D. LA LICATA, *La struttura finanziaria della società bancaria: patrimonio, patrimonio netto, patrimonio di vigilanza*, Torino, Giappichelli Editore, 2008, 106 e 173 ss.

possibile fin da subito fugare il seppur plausibile dubbio che i "fondi propri" siano tali in quanto contrapposti a "fondi di terzi".

3.1. Capitale sociale, fondi propri e patrimonio netto. Principali differenze

I fondi propri sono distinti tanto dal capitale sociale quanto dal patrimonio netto.

Il termine "capitale" nel diritto delle società ha un portato fortemente polivalente che, al mutare delle circostanze di fatto e di diritto, assume significati differenti. Volendone evocare qui alcuni, capitale può essere inteso: come metafora di rapporto sociale; come liquidità funzionale, sia ad operazioni di investimento (capitale di rischio) che di finanziamento (capitale di credito); come netto positivo della somma algebrica tra attività e passività patrimoniali (propriamente si intenderebbe in questo caso il patrimonio netto, *infra*); come grandezza pecuniaria prescelta dall'atto costitutivo, ergo come clausola dell'atto costitutivo connessa alla funzione organizzativa (in questa accezione il capitale si arricchisce del predicato "nominale"); infine, come sommatoria delle attività patrimoniali di rischio versate ed esistenti[45].

Volendo tuttavia dare del "capitale" una nozione più unitaria tale che possa confarsi al nostro discorso, volto a individuare la linea di confine rispetto ai fondi propri, si può affermare quanto segue: il "capitale sociale" (*rectius* capitale sociale nominale) è un'«entità numerica» che esprime il valore in denaro dei conferimenti sottoscritti dai soci per come valutati nell'atto costitutivo della società; si tratta di un valore storico il quale, fintantoché non occorrano modificazioni dell'atto costitutivo, rimane immutato nel tempo.

---

[45] Cfr. P. SPADA, *Un numero che detta regole*, in *Rivista del Notariato*, 2014, 3, 438.

Nell'economia della vita societaria, si è soliti ricondurre al capitale sociale nominale due diverse funzioni: "vincolistica" e "organizzativa"[46]. Con riguardo alla prima, il ragionamento di fondo è che il capitale sociale si pone come garanzia della serietà dell'iniziativa intrapresa dai soci e dunque gli stessi sono vincolati, per l'appunto, dal distribuire fra loro quanto conferito; proprio per evidenziarne il carattere vincolistico e per metterne in luce il vincolo stabile di destinazione all'attività sociale, la somma è iscritta in bilancio tra le passività del patrimonio netto di cui però non rappresenta che una singola posta insieme alle altre varie riserve. Per quel che attiene invece alla "funzione organizzativa", il capitale sociale si pone come strumento imprescindibile al fine di mantenere un corretto e ordinato svolgimento dell'attività societaria essendo questo la base di misurazione cui la normativa del settore rimanda per stabilire in che misura spettino ai soci diritti amministrativi e patrimoniali.

Nonostante la natura consolidata dell'orientamento riportato, è opportuno menzionare anche quell'indirizzo di pensiero secondo il quale le funzioni del capitale sarebbero addirittura disposte su tre diversi ordini: funzione produttivistica, di garanzia e organizzativa[47].

I "fondi propri" hanno presupposti ideologici ben diversi da quelli appena sopra esposti per il capitale sociale e dunque non coincidono con questo (neppure avrebbe ragion d'essere il contrario) ma ricomprendono nel novero delle varie componenti anche altri strumenti, non idonei a rientrare nella fattispecie "capitale sociale", e che, nel paragrafo seguente, saranno esaminati in dettaglio. La *ratio* che sottende l'ideazione della nozione di fondi propri, parametro fondamentale per le regole di vigilanza prudenziale, è quella di garantire alla società bancaria solidità patrimoniale nel corso dello svolgimento della propria attività mediante il mantenimento di un quantitativo di fondi e riserve in quantità e qualità tali da essere

---

[46] Per la nozione di "capitale sociale" e l'individuazione della duplice funzione vedi G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 2. Diritto delle società*, Decima edizione, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2020, 6 s.
[47] In tal senso vedi ancora P. SPADA, *Un numero che detta regole*, cit., 437.

in grado di tutelare gli interessi dei depositanti[48] e del risparmio generale[49]. Punto focale di questo principio di adeguatezza patrimoniale è la necessità che l'attività bancaria (in primo luogo quella di "impiego") non venga svolta utilizzando in via esclusiva i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio (soprattutto, i depositi) ma sia operata, in una data parte individuata dalle norme, ricorrendo a risorse qualificate come proprie[50], come "capitale" *latu sensu* della società[51].

Tale necessità per gli enti creditizi di dotarsi di mezzi propri si giustifica in ragione del fatto che essi sono certamente delle imprese private orientate al profitto ma sono altresì delle entità a cui è demandata una funzione di pubblico interesse quale la protezione del risparmio; è da questo contrasto tra interesse pubblico e privato che emerge la preoccupazione del Legislatore circa la considerazione che le banche hanno della loro redditività sul lungo periodo: puntando alla massimizzazione del guadagno, tendono generalmente a operare in condizioni di rischio anche molto elevato facendo affidamento sulla protezione fornita dagli Stati

---

[48] Riguardo l'obiettivo della tutela dei depositanti rilevano in particolar modo i considerando 7, 76, 123 e 127 del CRR e 47 e 91 della CRD IV.

[49] Rilevano in maniera significativa sotto questo aspetto i considerando n. 1 e 3 della Direttiva 89/299/CEE i quali affermano rispettivamente che i fondi propri «consentono di assicurare la continuità dell'attività d[egli] enti [creditizi] e di proteggere il risparmio» e che «possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti». Nella dottrina italiana P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario. Volume I*, Torino, Giappichelli, 2012, 71 ss. ha sottolineato la specificità della disciplina dell'impresa bancaria, in contrapposizione a quella dell'impresa in generale, alla luce degli interessi pubblici che caratterizzano la prima. Ancora, J.P. TRACHTMAN, *The International Law of Financial Crisis: Spillovers, Subsidiary, Fragmentation and Cooperation*, in *International and Monetary Affairs*, a cura di Cottier, Jackson e Lastra, Oxford, Oxford University Press, 2012, 195 afferma che alla base della regolamentazione internazionale dei patrimoni bancari sussistono interessi pubblici consistenti nella stabilità delle istituzioni finanziarie e del mercato.

[50] Sul punto si è espresso in questi termini C. FRIGENI, *Natura e funzione del "capitale" delle banche nella nuova regolamentazione*, in *Banca impresa società*, 2015, 1, 56.

[51] Ancora nei primi anni del Novecento non era inusuale che i giuristi ragionassero nell'ottica in cui «in teoria una banca potrebbe anche non avere nessun capitale proprio e quindi vivere esclusivamente come intermediaria tra il pubblico che risparmia e l'affida per l'impiego e gli intraprenditori di commerci ed industrie che ne mancano»: M. PANTALEONI, *Scritti vari di economia*, Serie III, Roma, Castellani, 1910, 357.

e dalle risorse del bilancio pubblico per ripianare le perdite (il cosiddetto *bail out*[52]); questa a sua volta ingenera un effetto perverso di *moral hazard* tale per cui gli enti creditizi sono portati, in ragione del principio "*heads-I-win-tails-you-lose*", ad aumentare la rimuneratività (e quindi la rischiosità) dei propri investimenti. La necessità che i mezzi impiegati siano mezzi propri dell'ente è inoltre funzionale a limitare lo sfruttamento della leva finanziaria[53] imponendo che le operazioni realizzate dalla banca non siano finanziate solo ed esclusivamente a debito.

Ogni risorsa iscritta a patrimonio netto, purché idonea ad essere utilizzata dalla banca in tempi celeri per sopperire alle perdite e assorbire tanto le oscillazioni del mercato quanto i rischi delle attività svolte senza intaccare i depositi dei risparmiatori, può rientrare a pieno titolo nella definizione di fondo proprio. Pur tuttavia, le poste del patrimonio netto non sono le uniche eligibili come componenti dei fondi propri in quanto, come si è già avuto modo di osservare, la normativa di settore considera dotazioni proprie anche strumenti subordinati qualificabili come passività secondo i dettami dei principi contabili internazionali[54].

Le ragioni di questa non perfetta collimazione sono presto dette: ponendo a confronto la definizione di "patrimonio netto" fornita dallo IAS 32[55] da un lato e quella di "fondi propri" contenuta nel CRR dall'altro, emergono importanti punti

---

[52] Nel Dizionario di Economia e Finanza Treccani con la locuzione "*bail out*" si intende il «salvataggio di un'istituzione che si trovi in uno stato di insolvenza. Con riferimento al settore privato, il b. viene tipicamente applicato alle istituzioni finanziarie, quali banche e assicurazioni. Il motivo risiede nel ruolo speciale che queste istituzioni svolgono. Le banche gestiscono, infatti, il sistema dei pagamenti e finanziano le imprese: un blocco di queste attività comporta, quindi, costi molto elevati per l'economia. […] Nel caso di un'insolvenza, quando il valore complessivo delle attività sia inferiore a quello delle passività, occorre un'assistenza finanziaria a carico del bilancio pubblico».

[53] V. *infra* § 1.7.

[54] I principi contabili internazionali (nella dicitura inglese *International Accounting Standards* o IAS) sono principi adottati dallo *International Accounting Standard Board* (o IASB) recepiti e adottati nell'ambito del diritto eurounitario tramite il Regolamento (CE) n. 1606 del 16 luglio 2002. In Italia, per le società bancarie, l'applicazione degli IAS è stata resa obbligatoria a partire dal 2006 con il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

[55] Riportando le parole utilizzate da M. CRAVERO e A. MALDIFASSI, *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, a cura di Rutigliano, Milano, Egea, 2016, 465, il principio IAS 32 definisce il "patrimonio netto" come «qualunque contratto che evidenzia un'interessenza residuale nell'attività dell'impresa al netto delle passività. Le passività sono definite come contratti che prevedono un'obbligazione contrattuale a: 1) consegnare disponibilità liquide o attività finanziarie; 2) scambiare attività finanziarie a condizioni potenzialmente sfavorevoli».

di differenza tra i due istituti che si basano, anche in questo caso, sulla diversa prospettiva con la quale le due normative sono state concepite. Obiettivo dello IAS 32 è quello di informare coloro che hanno investito nel patrimonio della società del valore, calcolato seguendo i principi contabili internazionali, che spetta loro una volta dedotte dalle attività dell'impresa le relative passività. Al contrario lo scopo della disciplina regolamentare europea è quella di assicurarsi che gli istituti di credito abbiano un adeguato grado di patrimonializzazione in rapporto alla rischiosità delle loro esposizioni.

In ragione di questa divergenza di ragioni, si registra una parallela e conseguente divergenza nelle composizioni dei due insiemi che su alcuni punti vengono ad intersecarsi senza riuscire però a sovrapporsi completamente. Da una parte, le norme eurounitarie prevedono la detrazione di alcune poste contabili dalle attività nette in ragione del fatto che queste non sono reputate dal regolatore ad un grado di recuperabilità e certezza sufficiente. Dall'altra, le stesse fonti riconducono ai fondi propri strumenti che, pur essendo qualificati come debiti, hanno caratteristiche di solidità tali per cui è consentito assimilarle agli altri strumenti facenti parte del patrimonio netto.

4. Il patrimonio di vigilanza. Composizione dei fondi propri

«*Il grado di patrimonializzazione rappresenta il primo presidio contro i rischi di mercato, una specie di cuscinetto contro i rischi di immobilizzo e le perdite inattese dall'azienda di credito ed è quindi fattore di sviluppo degli investimenti e strumento di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale*»[56].

A seguito delle vicissitudini attraversate dal settore economico negli scorsi anni e di cui si è già dato conto in precedenza, il "patrimonio di vigilanza" ha assunto un'importanza via via crescente fino a divenire un parametro fondamentale per la valutazione della stabilità degli enti creditizi, considerati sia nella loro

[56] Definizione di "patrimonio di vigilanza" fornita dal sito https://www.bankpedia.org, gestito e revisionato dall'Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa (ASSONEBB).

individualità che nel complesso del sistema bancario. L'entrata in vigore poi degli Accordi di Basilea 3 e l'adozione in sede europea del CRD IV *Package* nel 2013 hanno imposto agli enti creditizi l'implementazione di standard maggiormente rigorosi rispetto alla previgente normativa[57]. L'operatività bancaria è stata (e tuttora è) fortemente condizionata, in virtù del riconoscimento di questo ruolo spiccatamente cautelativo alla patrimonializzazione, dall'esistenza (e permanenza) tra le disponibilità bancarie di adeguati fondi propri. L'adeguatezza in questione viene stabilità dalle norme sia sul versante della qualità, valutata in ragione della capacità dei fondi di partecipare ai rischi di perdita dell'istituto, che su quello della quantità, calibrata tenendo contro dell'entità e del grado di rischio delle esposizioni dell'ente creditizio.

Dal punto di vista qualitativo i fondi propri vengono classificati in tre tipologie: Capitale primario di Classe I (*Common Equity Tier* 1 – CET 1), Capitale aggiuntivo di Classe I (*Additional Tier* 1 – AT 1) e, infine, Capitale di Classe II (*Tier 2*); dal punto di vista quantitativo invece si prevede la detenzione di coefficienti minimi obbligatori di fondi propri (diversamente congegnati sulla base della categoria di appartenenza).

L'art. 92, § 1 del CRR è la norma di riferimento per la determinazione di tali coefficienti, i quali si attestano su valori percentuali del 4,5% per il capitale primario di Classe I, del 6% per il *Tier* 1 e, in ultimo, dell'8% per quanto riguarda i fondi propri totali (ai fini del presente paragrafo anche "capitale totale"[58]).

Giova qui subito precisare che:

---

[57] In proposito è utile ricordare il considerando n. 72 del CRR: «Viste la natura e l'entità delle perdite inattese subite dagli enti nel corso della crisi economica e finanziaria, è necessario migliorare ulteriormente la qualità e l'armonizzazione dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere. […] È inoltre necessario aumentare in misura significativa il livello dei fondi propri, prevedendo nuovi coefficienti patrimoniali incentrati sugli elementi fondamentali dei fondi propri disponibili per assorbire le perdite nel momento in cui si verificano».

[58] Tale affermazione si basa sul fatto che il termine "capitale" viene in questa circostanza utilizzato di rimando all'impiego che il Legislatore fa dello stesso per indicare le diverse componenti dei fondi propri; per le ragioni già evidenziate non è da confondersi con il "capitale sociale nominale".

- il “capitale di Classe I” (*Tier* 1) di un ente consiste nella somma del capitale primario di Classe I e del capitale aggiuntivo di Classe I dell'ente[59];
- il “capitale totale” (concetto equivalente ai fondi propri complessivamente considerati) è la sommatoria di capitale di Classe I (così per come appena definito) e capitale di Classe II[60].

La quantificazione dei coefficienti minimi di capitale viene effettuata dagli enti come il rapporto, espresso in percentuale, tra l’ammontare della categoria di fondi propri considerata (CET 1, *Tier* 1 o capitale totale) e l’importo, complessivamente valutato, delle attività ponderate per il rischio[61] (*infra* § 4.4).

Nel grafico che segue, per rendere più immediata la comprensione della struttura richiesta dal I Pilastro di Basilea, sono riportati i valori dei coefficienti in relazione alla loro tipologia di riferimento.

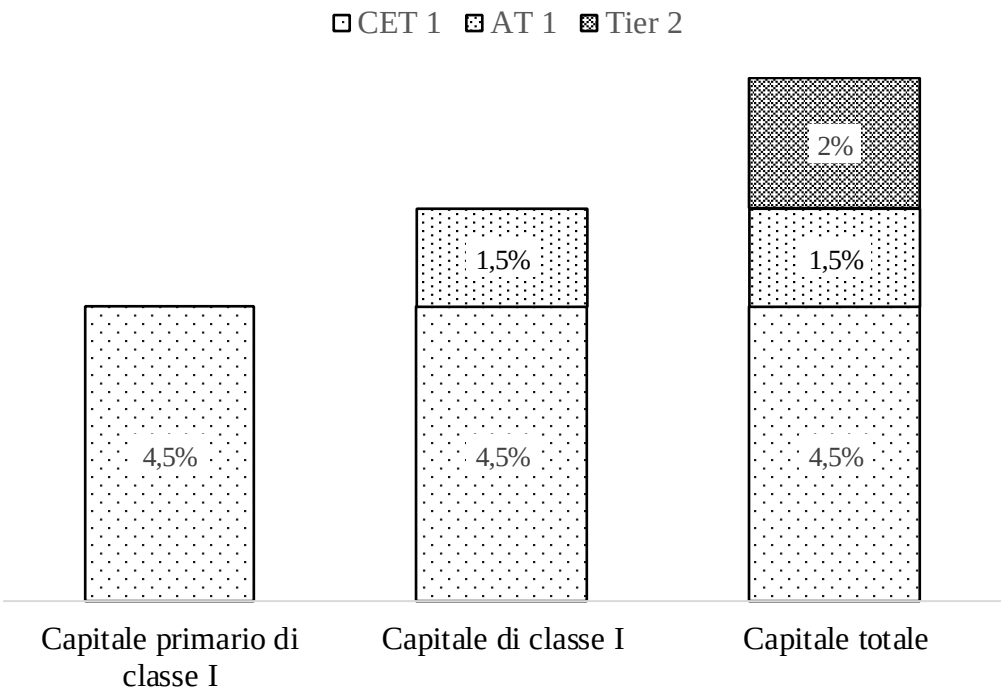

Composizione percentuale delle tre diverse categorie di “Capitale” in relazione alla tipologia di capitale richiesto per ciascuna di esse.

[59] V. art. 25 Regolamento (UE) n. 575/2013.
[60] L’art. 72 Regolamento (UE) n. 575/2013 definisce i “fondi propri” di un ente come la «somma del suo capitale di Classe I e di Classe II».
[61] Si pronuncia in tal senso l’art. 92, § 2, lett. a), b) e c) Regolamento (UE) n. 575/2013.

Nella definizione di ASSONEBB riportata in apertura di paragrafo si fa riferimento, come più volte si è fatto finora, alla funzione di *buffer* che il patrimonio di vigilanza ricopre nei confronti delle perdite che la società può subire nel corso della sua attività sul mercato e della sua capacità di assorbire i risultati negativi dell'attività stessa. Nell'ambito di questa spiegazione del ruolo dei fondi propri sembra opportuno chiarire cosa debba intendersi con "assorbimento delle perdite". Tale concetto può essere declinato secondo due distinte (seppur in parte sovrapponibili) direttrici: per un verso la dotazione di vigilanza è funzionale a coprire quelle perdite eventualmente emergenti da uno stato di insolvenza dell'impresa, con lo scopo di attenuare le ricadute sui depositanti e in generale sui soggetti creditori della banca (la cd. *loss absorbtion in liquidation* o anche *loss absorbtion on a gone concern basis*); dall'altro lato i fondi sono necessari ad assorbire le perdite, via via che queste si manifestano nel corso dell'attività, allo scopo di rendere possibile un'operatività continuativa dell'ente (la cd. *loss absorbtion on a going-concern basis*). In definitiva, e conseguentemente, è possibile affermare che «la funzione del "capitale" [volutamente virgolettato dall'autore in quanto inteso in questo contesto come disponibilità patrimoniali proprie, N.d.A.] sia quella di assicurare la possibilità di continuare a svolgere l'attività nonostante il verificarsi di una certa quota di perdite, oppure quella di predisporre un cuscinetto patrimoniale che in caso di insolvenza riduca l'impatto delle perdite su determinate categorie di creditori»[62].

È in relazione a questa coppia di ipotesi che sono stati concepiti i due *capital Tier* di cui si è parlato: il *Tier* 1 (o *core capital*) è immediatamente utilizzabile e fornisce alla società gli strumenti per fronteggiare le perdite quando queste si realizzano permettendo la continuità operativa *durante societate*; il *Tier* 2 (o *supplementary capital*) subentra nel caso di perdite più sostenute che determinano uno stato di insolvenza tale per cui risulti opportuno (se non piuttosto necessario) attingere a questi mezzi di minore qualità per contenere i danni ai creditori. I due insiemi di fondi propri si individuano, quindi, non solo in base a ciò che rappresenta

[62] C. FRIGENI, *Natura e funzione del "capitale" delle banche nella nuova regolamentazione*, cit., 58.

il loro contenuto ma anche e soprattutto in ragione del criterio che ne determina i confini. L'estensione di questi ultimi, inoltre, si amplia e si restringe sulla base di quale esigenza il Legislatore ritenga conveniente privilegiare in maniera più convinta: se l'obiettivo è quello di permettere all'ente di operare secondo un principio di continuità aziendale atto a prevenire stati di insolvenza, si prediligerà la categoria del *Tier* 1; se, al contrario, si volesse prescegliere la tutela dei creditori in un momento successivo, un momento in cui l'operatività è ormai venuta meno, allora in questo caso si darebbe maggiore spazio gli strumenti del *supplementary capital*.

Date queste premesse, la preponderanza del *Tier* 1 *capital* sull'altro gruppo (un totale del 6% il primo, 2% il secondo) trae giustificazione dalla circostanza che, a seguito della crisi del 2007, si fosse compreso in maniera molto chiara che il requisito patrimoniale, per essere davvero efficace, deve trovare piena applicazione prima che la banca si trovi in stato di insolvenza, deve operare cioè al fine di contenere le perdite a mano a mano che queste si originano. La predilezione per il *core capital* discende quindi dalla scelta di indirizzare le dotazioni di vigilanza verso la *loss absorbtion on going-concern basis*; i fondi propri dell'ente devono «essere in grado di operare prima che si verifichi una situazione di insolvenza e in termini più ampi»[63]. A chiosa di questo discorso è possibile affermare che l'obiettivo di permettere un'anticipazione dell'efficacia dei fondi a situazioni non ancora patologiche è stata raggiunta, per dirla con le parole usate al G20 del 2009, attraverso l'introduzione di «*internationally agreed rules to improve both the quantity and quality of bank capital*»[64]. Tali "*internationally agreed rules*" hanno preso corpo e sostanza grazie all'approvazione degli Accordi di Basilea 3 con i quali è stato previsto «l'innalzamento della quantità di capitale di massima qualità imposto alle banche»[65]; infatti, il CET 1 *ratio* minimo (dotazione di migliore

[63] C. FRIGENI, *Natura e funzione del "capitale" delle banche nella nuova regolamentazione*, cit., 60.
[64] Cfr. G20, *Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit*, settembre 2009, § 13.
[65] C. FRIGENI, *Natura e funzione del "capitale" delle banche nella nuova regolamentazione*, cit., 61.

qualità) è stato portato dal 4% previsto da Basilea 2 ad un minimo del 7%[66]: oltre al 4,5% imposto come coefficiente minimo, si prevede un ulteriore 2,5% per la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*, *infra* § 5.1) ed altre riserve previste ed attivabili dalle autorità di vigilanza qualora richiesto dalla situazione economica contingente.

Nei seguenti paragrafi si procederà nell'ordine ad analizzare le tre tipologie in cui la normativa suddivide i fondi propri, il concetto di *Risk Weighted Assets* e, in ultimo, il metodo (*rectius* i metodi) per il calcolo dei fondi propri richiesti agli istituti in ragione dei coefficienti di cui sopra e delle loro esposizioni al rischio.

4.1. Capitale primario di Classe I - CET 1

Con il termine "capitale primario di Classe I" o anche, usando la dicitura anglosassone, "*Common Equity Tier 1*", ci si riferisce a «[quel]l'indicatore che misura il rapporto tra capitale puro e attivo ponderato a rischio. Per le società per azioni tale componente dovrà essere limitata alle azioni ordinarie e alle riserve di utili»[67].

Gli strumenti di CET 1 debbono essere capaci di far fronte all'impatto della prima e più ingente parte delle eventuali perdite sostenute dall'ente a mano a mano che vengono a presentarsi[68]. In virtù di questo ruolo fondamentale si comprendono i criteri e in vincoli stringenti che la normativa utilizza per determinare quali strumenti rientrino e quali no in questa categoria di "capitale".

---

[66] Sul tema delle carenze insite nella regolamentazione della materia nel periodo della crisi finanziaria e in particolare la facoltà lasciata alle banche di detenere in seno al proprio patrimonio una preponderante parte di componenti di scarsa qualità (ad esempio strumenti ibridi) «*which did not provide adequate support when needed*» si veda H. DAVIES, *Unfinished Business: An Assessment of the Reforms*, in *Financial Regulation and Supervision. A Post-Crisis Analysis*, a cura di Wymeersch, Hopt e Ferrarini, Oxford, 2012, 50; lo stesso Davies a suo tempo auspicava, con riferimento al capitale totale, un innalzamento della percentuale di CET 1 richiesto (cit, 53).
[67] Definizione utilizzata da F.R. FANTETTI, *Basilea 3 e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale*, cit., 301, nota 11.
[68] Vedi art. 28 CRR, lett. i).

La composizione del capitale primario di Classe I è definita, in positivo, dall'articolo 26 del CRR che a chiare lettere espone un elenco di dotazioni patrimoniali da considerarsi ascrivibili al CET 1:

a) strumenti di capitale[69], purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;
b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);
c) utili non distribuiti;
d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
e) altre riserve;
f) fondi per rischi bancari generali.

L'ultimo periodo del primo paragrafo dell'art. 26 specifica che gli strumenti menzionati alle lettere da c) a f) possono essere riconosciuti come capitale primario di Classe I sono se esiste per l'ente la possibilità di utilizzarli «senza restrizioni e senza indugi» per coprire rischi e perdite al momento in questi vengono a realizzarsi.

Il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 28 e, ove applicabile, all'art. 29 in riferimento agli strumenti di capitale è valutato dalle autorità competenti (nel nostro Paese l'autorità preposta è la Banca d'Italia). Eccezion fatta per gli aiuti di Stato, le motivazioni della valutazione operata dall'autorità devono essere illustrate all'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA); sulla base delle informazioni ricevute da ogni autorità europea, l'EBA elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale di ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di Classe I[70].

---

[69] Con "strumenti di capitale" si devono qui intendere le azioni ordinarie (*common shares*) che soddisfino i requisiti dell'art. 28. Ai sensi del paragrafo 52 di Basilea 3 anche le «azioni ordinarie emesse da filiazioni consolidate della banca e detenute da soggetti terzi (ossia interessi di minoranza)» rientrano negli strumenti di capitale purché rispettino i criteri previsti.
[70] Art. 26, § 3 CRR.

I criteri che permettono di selezionare gli strumenti di capitale (*rectius* le azioni ordinarie) rientranti nel CET 1 sono indicati al già menzionato art. 28 CRR[71]. I requisiti ivi previsti sono classificabili in due macroaree: le condizioni di carattere formale e le condizioni di carattere economico[72].

Con riferimento al primo gruppo le lettere c) e d) dell'art. 28 prevedono rispettivamente che gli strumenti da un lato abbiano «i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE[73]» e siano ascritti a patrimonio netto ai sensi sia della disciplina contabile sia della normativa nazionale in materia di insolvenza, dall'altro che siano «indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente».

Per quel che riguarda la macroarea delle condizioni economiche, si prevede che le azioni, per aspirare al rango di CET 1, debbano: essere emesse direttamente dall'ente; essere integralmente versate e non finanziate dall'ente in maniera tanto diretta quanto indiretta; avere natura perpetua; conferire diritto al rimborso[74] solo per i casi di liquidazione o insolvenza; essere subordinate e non garantite direttamente o indirettamente dall'ente al fine di aumentarne il rango in sede di liquidazione o insolvenza; nell'ipotesi di distribuzioni a discrezione dell'ente, queste devono poter essere operate utilizzando strumenti patrimoniali distribuibili e non devono essere proporzionali all'importo nominale o prevedere importi

---

[71] Attraverso la predisposizione dei numerosi e stringenti criteri dell'art. 28 «è stato individuato un concetto armonizzato di capitale bancario di primaria qualità»: così, in relazione agli analoghi requisiti previsti dal paragrafo 53 di Basilea 3, C. BRESCIA MORRA, *La disciplina dei controlli pubblici sulla finanza*, in *L'ordinamento finanziario italiano*, a cura di Capriglione, I, Seconda edizione, Padova, 2010, 183.

[72] Per la divisione in macroaree cfr. M. CRAVERO e A. MALDIFASSI, *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, cit., 471.

[73] Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986, art. 22: «Passivo: voce 9 – Capitale sottoscritto: questa voce comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'ente creditizio in questione, come quote nel capitale proprio dell'ente sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformemente alla legislazione nazionale».

[74] In virtù del fatto che si tratta di strumenti di capitale sarebbe più idoneo parlare, piuttosto che di "rimborso" in sede di liquidazione, di «distribuzione […] dell'eventuale residuo netto di liquidazione»: in questi termini G.E. COLOMBO, *Associazione in partecipazione, prestiti subordinati ed iscrizione in bilancio*, in *Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato*, a cura di Portale, Milano, 1983, 427.

massimi; per l'ordine di pagamento delle distribuzioni di cui al punto precedente non possono essere accordati privilegi; in ultimo, l'emittente può riacquistare o rimborsare questa categoria di strumenti solo col previo ottenimento di un'autorizzazione concessa dall'autorità di vigilanza[75].

Al fine di determinare, in negativo, quali strumenti rientrino nel CET 1, è necessario dedurre dall'insieme individuato incrociando le disposizioni degli artt. 26 e 28 i filtri prudenziali e le detrazioni. Lo scopo dei filtri è quello di evidenziare quelle componenti, riconosciute a livello contabile a patrimonio netto in riserve valutative o nell'utile di esercizio, non reputate avere una qualità tale da far parte del capitale primario di Classe I. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 32 e seguenti del CRR e il contenuto *in nuce* può essere sintetizzato in alcuni punti chiave: sono esclusi dagli elementi dei fondi propri gli aumenti di capitale derivanti da attività cartolarizzate, ivi compresi «gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in un provento da cessione per l'ente» e, nel caso in cui l'ente sia il cedente di una cartolarizzazione, «i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione»[76]; ancora, sono escluse le riserve di *cash flow hedge* e gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al *fair value* di proprie passività, siano queste derivate o derivanti dal rischio di credito dell'istituto ovvero siano passività finanziarie dovute alle variazioni nel merito creditizio della società[77].

Per quanto riguarda le detrazioni, queste sono disciplinate dagli artt. 36 e seguenti sempre del CRR. Esse includono: le perdite pertinenti l'esercizio in corso; il valore dei beni immateriali ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite («l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente», art. 37, lett. b); le attività fiscali differite

---

[75] Le condizioni per richiedere l'autorizzazione al riacquisto o al rimborso, tanto degli strumenti di CET 1 quanto di AT 1 e *Tier* 2, e le procedure da seguire per l'ottenimento della stessa sono previste agli artt. 77 e ss. del Regolamento.
[76] Art. 32, § 1, CRR; per le due casistiche espressamente nominate: lett. a) e b).
[77] Art. 33, § 1, ivi.

basate sulla redditività futura ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente (a tale fine l'art. 38, § 3 richiede che la società possa vantare un diritto alla compensazione di attività e passività fiscali correnti e che le attività e passività fiscali differite siano applicate dalla stessa autorità fiscale e insistano sul medesimo soggetto di imposta); le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente ridotte, anche in questo caso, dell'importo delle passività fiscali differite associate; strumenti di CET 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi quegli strumenti che la società ha l'obbligo «reale o eventuale di acquistare»; strumenti di *Common Equity Tier* 1 emessi da enti terzi che siano detenuti in maniera diretta o sintetica, qualora tali enti del settore finanziario posseggano con la società una partecipazione incrociata reciproca che, a giudizio dell'autorità competente, sarebbe funzionale all'aumento artificiale dei fondi propri (fuori da questa ultima ipotesi, le detrazioni basate su investimenti in imprese del settore finanziario seguono, in ragione della natura significativa o meno dell'investimento, regole specifiche dettate dagli artt. 46 e 47).

4.2. Capitale aggiuntivo di Classe I - AT 1

Definito il contenuto del *Common Equity Tier* 1, per avere un quadro completo dei fondi propri *Tier* 1, è necessario individuare quali strumenti emessi dalla banca[78] rientrino nel Capitale aggiuntivo di Classe I che, concorrendo nella misura dell'1,5%, contribuiscono alla formazione del Capitale di Classe I (o *core capital*).

Questa tipologia di capitale viene definita "di Classe I" per cui si deduce facilmente che il suo scopo risulta essere il medesimo di quello evidenziato con riguardo al CET 1: copertura delle perdite subite dall'ente via via che queste si manifestano durante l'esercizio sociale (*on going-concen basis*) e non, *in extremis*,

[78] Anche in questo caso, così come visto per il *Common Equity Tier* 1, Basilea 3 tiene in considerazione gli strumenti emessi dalle controllate della banca. Il paragrafo 54 del Trattato al fine di computare tali strumenti come parte dell'AT 1 richiede che siano detenuti da soggetti terzi, che soddisfino i requisiti previsti per l'AT 1 e che si rientri nel perimetro delle filiazioni consolidate.

al raggiungimento dello stato di insolvenza (vedi *supra* § 4 per correlazione tra tipologia di capitale e funzione dello stesso).

Sebbene entrambe le categorie rientrino nell'alveo del *Core Tier* 1, diversamente dagli strumenti trattati nel paragrafo precedente quelli analizzati in questa sede sono definiti "addizionali" in ragione del fatto che vanno ad aggiungersi a quelli che poco sopra sono stati denominati come "primari". Le differenze tra queste due categorie di strumenti di capitale si rinvengono nelle diverse condizioni contrattuali cui sono sottoposti[79].

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento, sono elementi aggiuntivi di Classe I gli strumenti di capitale e i sovrapprezzi di emissione a questi relativi. La lett. a) dell'articolo in parola specifica che, anche con riferimento agli strumenti di AT 1, sono fissati dei criteri il cui soddisfacimento è richiesto per considerare tali strumenti come appartenenti alla categoria. In tal modo si realizza, anche in questo caso, un'armonizzazione del concetto di *additional capital* e si rende possibile fornire una definizione quanto più precisa possibile degli strumenti che lo compongono.

I criteri in esame sono previsti al paragrafo 1 dell'art. 52 del CRR e di seguito se ne riassumono i punti principali.

In primis, gli strumenti devono essere stati integralmente versati, non possono essere finanziati dall'ente emittente e devono avere natura perpetua; inoltre, se non nei casi di insolvenza o di liquidazione, non attribuiscono diritto ad ottenere un rimborso (da intendersi nell'accezione già trattata) e, anche al verificarsi di tali circostanze, devono, per un verso, essere subordinati agli strumenti di *Tier* 2, per l'altro, non risultare destinatari di garanzie disposte dalla società al fine di incrementarne il rango. Un'altra delle condizioni richieste prevede che, al manifestarsi di determinati eventi definiti "attivatori", le regole che disciplinano gli

[79] In contrapposizione alle azioni ordinarie rientranti nel CET 1, la dottrina parla di «emissioni quasi-azionarie»: C. FRIGENI, *Natura e funzione del "capitale" delle banche nella nuova regolamentazione*, cit., 61.

strumenti debbano prevedere o la conversione di questi in strumenti di *Common Equity Tier* 1 o la riduzione del loro valore nominale attraverso meccanismi automatici.

Il Legislatore europeo si premura anche di specificare quando detti eventi "attivatori" siano da considerarsi verificati ai fini della disciplina dettata dall'art. 52 e, in questo senso, la disposizione di cui all'art. 54 lett. a) statuisce che un «evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di Classe I dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1[80], è inferiore a uno dei seguenti valori: i) 5,125%; ii) un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento».

Infine, si richiede, per soddisfare le condizioni poste dall'articolo 52, che il rimborso o il riacquisto prima della scadenza[81], per essere leciti, siano sottoposti alla concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza.

In maniera analoga a quanto previsto in materia di *Common Equity Tier* 1 anche la categoria degli strumenti AT 1 è soggetta a detrazioni. Nell'ambito del *Tier* 1 aggiuntivo gli elementi che devono essere portati in detrazione sono disciplinati dagli articoli 56 e ss. del CRR e sono costituiti dagli strumenti aggiuntivi *Tier* 1 propri dell'istituto e detenuti dallo stesso ovvero da quegli strumenti analoghi emessi da istituti terzi e detenuti in modo sia diretto che sintetico.

4.3. Capitale di Classe II - *Tier* 2

Terza e ultima tipologia cui vengono ricondotti gli strumenti di capitale è il cosiddetto *Tier* 2, il capitale di Classe II. Riallacciando il discorso a quanto spiegato

---

[80] Il valore indicato dall'art. 92, § 1 per il capitale primario di Classe I si ricordi essere pari a 4,5%: vedi *supra* § 4.

[81] È in ogni caso previsto, alla lettera i) dell'articolo 52, un termine minimo di cinque anni dall'emissione. Tale termine minimo è derogabile ai sensi dell'art. 78 paragrafo 4 nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni ivi menzionate.

in apertura di questo paragrafo risulta facile, in questa sede, capire la *ratio* che soggiace all'istituzione di questa classe di strumenti, concettualmente differente rispetto alle altre due appena esaminate; lo scopo per cui le banche sono chiamate a detenere strumenti di *Tier* 2 è quello di permettere alle stesse di far gravare meno sui creditori (in particolare sui detentori di depositi) eventuali perdite in situazioni patologiche di liquidazione. Questi strumenti sono progettati quindi per entrare in funzione nel cosiddetto *gone concern* dell'istituto e contenere, per quanto possibile, le perdite subite.

In maniera non difforme da quanto osservato nelle due tipologie di strumenti di *Tier* 1 anche questi strumenti devono essere stati emessi dalla banca (o da sue controllate rientranti nel perimetro del consolidamento purché detenuti da soggetti terzi) e può essere computato anche il sovrapprezzo sugli stessi.

Nel CRR la disciplina degli strumenti di Classe II è contenuta negli articoli 62 e seguenti. In parte i requisiti previsti sono omologhi a quelli richiesti per il capitale aggiuntivo di Classe I[82] ma non vengono richiamati i meccanismi di assorbimento delle perdite né tantomeno la discrezionalità dell'istituto nella corresponsione degli interessi. Caratteristiche sono, invece, rispetto alle regole dettate per l'AT 1, la previsione per il capitale supplementare di *Tier* 2 di una scadenza (restando fermo il termine minimo di cinque anni) e la disposizione a norma della quale è imposta la subordinazione degli strumenti della tipologia in esame sia ai depositi che ai debiti chirografari[83].

4.4. Esposizioni ponderate per il rischio

---

[82] Si prevede, ad esempio, che gli strumenti siano interamente versati e non soggetti a garanzia; che il riacquisto o il rimborso degli strumenti da parte dell'istituto non possa esercitarsi prima del termine minimo di cinque anni dalla loro emissione e in ogni caso è escluso fuori dai medesimi casi previsti per il capitale aggiuntivo di Classe I (articoli 77 e ss. del Regolamento).

[83] A ben vedere, tenuto presente tutto quanto di cui prima, la stessa *ratio* sottesa all' istituzione del *Tier 2* impone questa subordinazione: se così non fosse, infatti, verrebbe inevitabilmente meno la funzione di protezione dei risparmiatori in condizione di *gone concern* affidata, come richiamato più volte, a questo segmento del capitale.

Come detto in apertura di paragrafo, il CRD IV *Package* ha imposto alle banche di detenere un capitale che fosse migliore sia qualitativamente che quantitativamente rispetto alla previgente normativa. Trattata, dunque, la questione del maggior grado qualitativo richiesto analizzando la strutturazione dei fondi propri e delle tre componenti tipologiche (*Common Equity Tier* 1, *Additional Tier* 1 e *Tier 2*), risulta necessario spiegare e approfondire il concetto, più volte fin qui solo accennato, di "esposizioni ponderate per il rischio" o, secondo la dicitura anglosassone, "*risk weighted assets*" (in seguito anche RWA).

Questo passaggio esplicativo è essenziale per comprendere pienamente quanto si era detto a proposito dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori *ex* art. 92, § 1 CRR: questi, infatti, indicano la percentuale di fondi propri che la banca deve possedere in relazione proprio alle esposizioni ponderate.

Le attività della banca sono la base di calcolo per stabilire la misura del patrimonio che da questa deve essere detenuto e diventa per ciò fondamentale individuare con esattezza il loro valore[84]. Tale valore delle attività non può però essere inteso come il totale dell'attivo di bilancio: questo non è infatti in grado di raffigurare la effettiva rischiosità cui la banca si espone con la sua attività e di conseguenza non permette di identificare congruamente la dotazione patrimoniale necessaria a farvi fronte. A tale riguardo, si dovrà necessariamente tenere conto del tipo di esposizioni a cui la banca sia soggetta[85]. Viceversa, nell'ipotesi in cui tale accorgimento non fosse stato implementato, si sarebbe incorsi nella paradossale situazione in cui tutti gli istituti di credito avrebbero dovuto dotarsi della medesima dotazione patrimoniale pur possedendo profili di rischiosità e solvibilità differenti, inducendo quegli istituti meno inclini al rischio a concentrare le proprie risorse su investimenti meno sicuri ma più redditizi, in chiaro contrasto con la volontà del

---

[84] In questo senso F. ACCETTELLA, cit., 470: «la determinazione del loro valore [N.d.R.: delle attività della banca] diventa il punto cruciale su cui si gioca l'affidabilità dei suddetti indicatori [i coefficienti ex art. 92 § 1].

[85] A titolo esemplificativo, si consideri il differenziale esistente tra il tasso di rischiosità di un prestito erogato a un privato dietro concessione di una garanzia e quello di un impiego di ammontare dello stesso valore in strumenti finanziari derivati.

Legislatore di garantire un attività bancaria più prudente e consapevole di quella posta in essere durante la crisi finanziaria.

Per evitare il venire a crearsi di questo effetto distorsivo, le attività che emergono dal bilancio debbono essere assoggettate ad un procedimento di ponderazione sulla base del loro rischio creditizio[86] e cioè, in buona sostanza, il loro intrinseco pericolo di non essere ripagate a causa dell'inadempimento (*rectius* dell'insolvenza) della controparte debitoria. Vale a dire, in sintesi, che le molteplici attività della banca vengono ripartite in classi di rischio omogenee e, a seconda della probabilità che esse possano essere ripagate o meno, viene assegnato a ciascuna classe un fattore percentuale di ponderazione che diventa via via maggiore con l'aumento della rischiosità. Questo fattore, moltiplicato per le attività della classe di riferimento, restituirà il valore ponderato per il rischio dell'attività e sarà quest'ultimo valore a essere usato come denominatore nel calcolo dell'ammontare di capitale da detenersi necessariamente da parte dell'istituto.

Ora, al fine di individuare per ciascuna classe di rischio il fattore di ponderazione corrispondente, sono utilizzabili due metodi di calcolo e in ragione della loro peculiarità verranno presi in esame nel paragrafo che segue.

4.5. Metodi di calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio

Come appena illustrato, le varie componenti dell'attivo totale della banca necessitano di essere ponderate sulla base del rischio di credito corrispondente alla propria classe di appartenenza per poter essere impiegate nel calcolo dei fondi propri necessari a soddisfare i parametri normativi.

A tal fine, Basilea 1, agli albori della normativa sulle soglie prudenziali, prevedeva un sistema unico di ponderazione costruito su classi di attività raggruppate in ragione della loro rischiosità: a ciascuna categoria veniva assegnato

[86] Le ragioni della ponderazione basata sul rischio di credito si rinvengono nella banale convinzione che attività meno esposte al rischio richiedono un valore del capitale più contenuto a protezione delle perdite, a confronto con le altre più rischiose, cfr. H.S. SCOTT e A. GELPERN, cit., 486.

un valore percentuale tale per cui al crescere del valore aumentava il rischio di non veder ripagato l'investimento a causa dell'insolvenza della propria controparte. Con questo sistema, le esposizioni sulle quali non sussisterebbe dubbio alcuno in merito alla loro recuperabilità (classe di rischio dello 0%) andrebbero ad annullare, ai fini del calcolo dei fondi propri, il rispettivo valore in bilancio non contribuendo in questo modo alla necessità di fondi come copertura prudenziale; diverso sarebbe piuttosto il caso in cui un'esposizione fosse altamente rischiosa: in questo caso potrebbe ricadere nella classe di rischio massimo e avere una percentuale di ponderazione anche del 100% con conseguente partecipazione per l'intero al calcolo dei fondi propri.

Per rendere più chiaro questo meccanismo, qui di seguito si presenteranno in via esemplificativa alcune tipologie di esposizione suddivise per classi di rischio e alcuni esempi di ponderazione che, in quanto tali, saranno validi anche nella trattazione del doppio metodo di calcolo ora vigente.

Livello di rischiosità	**Esempi di esposizioni**	**% di ponderazione**
R. ritenuto assente	▪ Denaro e oro ▪ Crediti v/ governi e banche centrali espresse in valuta nazionale ▪ Altri crediti v/ governi e banche centrali di Paese OCSE (o collateralizzati o garantiti)	0%
R. relativamente basso	▪ Crediti v/ entità nazionali del settore pubblico	Da 0 a 50% (discrezione delle autorità nazionali)
R. relativamente basso	▪ Crediti v/ banche aventi sede nei paesi OCSE (o prestiti garantiti dalle stesse)	20%

Rischio moderato	▪ Prestiti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale occupati dal debitore o concessa in affitto	50%
Rischio elevato	▪ Crediti v/ società del settore privato/commerciali ▪ Ogni altra tipologia di esposizioni	100%

Tabella esemplificativa di alcuni tipi di attività in relazione ai relativi livelli di rischiosità e fattori di ponderazione.

Per gli esempi di applicazione del metodo della ponderazione al fine di calcolare i RWA e, sulla base di questi, il valore dei fondi propri richiesti all'istituto terranno in considerazione le percentuali di cui alla tabella appena riportata.

Si consideri, per iniziare, un modello impieghi/fonti ipotetico e molto semplificato del bilancio di una banca:

IMPIEGHI		FONTI
Denaro	100	
Prestito a Stato	100	
Credito assistito da ipoteca	200	
Credito commerciale	100	
TOTALE	500	

Per il calcolo dei fondi propri è necessario, come si è visto, determinare il valore degli impieghi ponderato per il rischio ricorrendo ai fattori di conversione determinati dalla normativa.

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→ 0% →	0	Fondi Propri	16
Prestito a Stato	100	→ 0% →	0	(di cui CET 1)	(9)
Credito assistito da ipoteca	200	→ 50% →	100		
Credito commerciale	100	→ 100% →	100		
TOTALE	500	→	200		

Infine, individuato il valore totale dei RWA si procederà al calcolo dei fondi propri minimi necessari per quel determinato ente. Nel caso in esempio, l'ammontare di CET 1 necessario sarà 9 (200×4,5%[87]) mentre in totale la dotazione patrimoniale non dovrà essere inferiore ad un valore di 16 (200×8%).

Negli anni in cui è stata applicata, la metodologia di calcolo in esame è risultata carente e anzi controproducente in ragione dell'impiego di un approccio al rischio meramente quantitativo. È intuitivo dalla realtà economica che imprese diverse hanno rischio di *default* diverso: basti prendere come esempio, da un lato, una piccola *start up* operante in un settore di mercato ancora inesplorato, dall'altro, una multinazionale che solidamente mantiene la sua posizione nel mercato; emerge chiaramente che nel primo caso il rischio per la banca di dover fronteggiare l'evenienza di un debitore insolvente è molto più elevato rispetto al secondo. Nonostante tutto quanto ciò premesso, nello schema di Basilea 1 non si prendeva in considerazione un approccio qualitativo in grado di distinguere all'interno delle varie categorie il rischio proprio del singolo debitore: nella categoria "Crediti verso società del settore privato/commerciali", per ricollegarci all'esempio, sia il credito verso la *start up* che quello verso la multinazionale avrebbero avuto un fattore di ponderazione pari al 100% a fronte di una rischiosità, come si detto, bene diversa. In questa problematica si dispiega la maggiore conseguenza e, in definitiva, l'effetto

[87] Si tenga presente che tale percentuale, a differenza del metodo di ponderazione illustrato fin qui, è quella prevista dall'attuale normativa.

distorsivo: considerando che le esposizioni più rischiose sono anche le più redditizie per le banche (grazie ai tassi d'interesse più elevati) e considerando anche che, a parità di valore effettivo, il valore ponderato su cui calcolare la necessaria dotazione patrimoniale è il medesimo, gli istituti creditizi spostano la loro operatività su quegli investimenti più rischiosi ma anche più remunerativi. In buona sostanza, la normativa da un lato chiedeva alle banche di razionalizzare i propri *asset* in ragione dei fondi propri disponibili mentre dall'altro, con palese controsenso, invitava *de facto* le stesse a incrementare la rischiosità delle esposizioni.

Subentrati gli Accordi di Basilea 2 la situazione è stata migliorata con accorgimenti essenziali. *In primis*, da che era previsto un unico metodo di ponderazione, ne sono stati implementati due alternativi e a scelta della banca: il primo dei due è definito come "metodo standardizzato", disciplinato dal CRR agli articoli 111 e seguenti, il secondo è definito "metodo basato sui rating interni" (*Internal Ratings-Based – IRB*) ed è regolato dagli articoli 142 e seguenti del CRR. In secondo luogo, i nuovi approcci previsti a partire da Basilea 2 in poi risolvono il problema di cui si è parlato (l'assenza di diversificazione del rischio all'interno delle stesse categorie di esposizioni), affinando la sensibilità dei fattori di ponderazione al grado di solvibilità effettivo, attraverso una valutazione della parte debitrice tramite i *rating* delle agenzie autorizzate[88].

Il metodo standardizzato è quello che si applica di *default* a tutti quegli istituti che non decidono di optare per il metodo IRB e prevede la divisione delle varie esposizioni bancarie in categorie ben distinte, assegnando a ciascuna categoria una tabella di conversione specifica in grado di far corrispondere ad un dato *rating* sul livello di affidabilità creditizia del debitore un particolare fattore di ponderazione; con gli esempi che seguono risulterà più chiaro quanto appena detto.

[88] Stando ai dati forniti dall'ESMA nel "*Report in CRA Market Share Calculation*" del 14 dicembre 2020, tra quelle operanti sul mercato europeo le tre agenzie di rating che coprono la quota quasi totalitaria dello stesso sono: *Standard & Poors Global Ratings* – 40,40%, *Moody's Investor Service* – 33,12%, *Fitch Ratings* – 17,55% (per una quota di mercato totale pari al 91,07%).

Prendendo in considerazione due categorie di esposizioni (crediti verso Stati sovrani e banche centrali; crediti verso società) i fattori di ponderazione sulla base delle valutazioni del merito creditizio risultano così come segue:

Valutazione del credito	**Da AAA a AA-**	**Da A+ a A-**	**Da BBB+ a BBB-**	**Da BB+ a B-**	**Sotto B-**	**Non valutato**
Fattore di ponderazione	0%	20%	50%	100%	150%	100%

Tabella di conversione per le "crediti verso Stati sovrani e banche centrali"

Valutazione del credito	**Da AAA a AA-**	**Da A+ a A-**	**Da BBB+ a BB-**	**Sotto BB-**	**Non valutato**
Fattore di ponderazione	20%	50%	100%	150%	100%

Tabella di conversione per le "crediti verso società"

Da cui, riproponendo il bilancio semplificato utilizzato come esempio in precedenza e ipotizzando un *rating* per la prima categoria pari ad A e per la seconda pari ad AA, esso risulterà come segue:

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→ 0% →	0	Fondi Propri	11,2
Prestito a Stato (**A**)	100	→ 20% →	20	(di cui CET 1)	(6,3)
Credito assistito da ipoteca	200	→ 50% →	100		
Credito commerciale (**AA**)	100	→ 20% →	20		
TOTALE	500	→	140		

Quello fin qui visto è il metodo standardizzato ma, nel caso in cui gli istituti ne facessero richiesta all'Autorità di vigilanza bancaria e questa fornisse la sua

esplicita approvazione, potrebbe essere applicato il metodo IRB[89]. Come si evince dal nome, questo si basa su *rating* interni elaborati dall'ente creditizio piuttosto che su quelli forniti dalle agenzie specializzate. Il vantaggio principale dei sistemi di valutazione interni all'ente è senza dubbio quello di rappresentare in maniera più complessa ed esaustiva la situazione delle singole controparti: innanzitutto, la banca ha solitamente accesso ad informazioni sul suo debitore che non necessariamente raggiungono il mercato (e quindi le agenzie di *rating*) e, inoltre, ha la possibilità di modulare le classi di rischio secondo criteri più rispondenti alla realtà dei fatti, eliminando così possibili distorsioni che emergerebbero dall'utilizzo del metodo standardizzato[90]. Il metodo IRB lascia alle banche un discreto margine di manovra nell'elaborazione dei modelli di *rating* ma la normativa richiede che tra i parametri valutati siano presenti dei punti fissi: la probabilità di inadempienza (*Probability of Default* – PD; «probabilità di *default* di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno»[91]), la perdita in caso di inadempienza (*Loss Given Default* – LGD; «rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del *default* di una controparte e l'importo residuo al momento del *default*»[92]), l'esposizione al momento dell'inadempienza (*Exposure at Default* – EAD; «valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio»[93]) e la scadenza effettiva (*Effective Maturity* – M; «per una data esposizione, la media delle scadenze contrattuali dei vari pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo»[94]). Nonostante il metodo

---

[89] A proposito del metodo IRB F. R. FANTETTI, cit., nt. 6 sintetizza il pensiero della dottrina che lo definisce «quale un insieme strutturato e documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettono la classificazione su scala ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenziate di rischiosità, a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza».

[90] Le percentuali adottate con il primo Basilea e con il metodo standardizzato cercano di riportare le singole esposizioni a categorie di rischio cui affiancare una percentuale di conversione ma non sempre riescono a esprimere al meglio ciò in realtà si verifica nei fatti concreti; la ricerca di una sintesi si risolve a monte in una decisione dei regolatori e su questa si ripercuotono influenze politiche per implementare un valore percentuale piuttosto che un altro distorcendo poi il calcolo finale a valle: in questo senso cfr. H.S. SCOTT, *Reducing Systemic Risk through the Reform of Capital Regulation*, in *International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs*, a cura di Cottier, Jackson e Lastra, Oxford, 2012, 225.

[91] Art. 4, § 1, n. 54 CRR.

[92] Art. 4, § 1, n. 55 CRR.

[93] Banca d'Italia, *Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale*, luglio 2006, 5.

[94] *Ibidem*.

IRB sia migliore nell'individuare la rischiosità delle singole esposizioni rispetto allo standardizzato, esso richiede un impegno sia di risorse che economico maggiore per la banca, la quale deve dotarsi di appositi sistemi e organi per poter gestire il procedimento di creazione e implementazione dei *rating* interni rendendo così accessibile il ricorso a questa metodologia solo per quegli enti di dimensioni importanti. Inoltre, queste nuove metodologie nel tempo si è visto come abbiano portato gli istituti a dotarsi di risorse prudenziali minori rispetto a quanto accadeva sotto il regime di Basilea 1 e a questa distorsione si è cercato di porre rimedio con gli strumenti e gli elementi introdotti con i nuovi Accordi di Basilea 3.

5. Componenti aggiuntive dei fondi propri

A seguito dell'introduzione dei nuovi modelli di calcolo, il metodo standardizzato e il metodo IRB, le banche sono incorse in una generale sottocapitalizzazione dovuta all'utilizzo di criteri e fattori di conversione più precisi. Di per sé una tale situazione non sarebbe da considerarsi in violazione della normativa perché, per l'appunto, scaturisce dall'applicazione di criteri previsti (modello standardizzato) o approvati (modello IRB) dalle Autorità; il problema di fondo però risiede nel fatto che la *ratio* del sistema orchestrato dal Comitato di Basilea è quello di imporre agli istituti di credito di detenere abbastanza fondi propri da coprire il rischio cui si espongono e perciò ridurre la dotazione patrimoniale (pur in virtù di criteri di calcolo del rischio più affinati) sotto le soglie che ragionevolmente ci si aspetterebbe non è ammissibile da un punto di vista concettuale e sistemico. Per cercare di ovviare a questa problematica, con gli Accordi di Basilea 3 e il CRD IV *Package* che li recepisce nell'alveo del diritto eurounitario, sono state introdotte delle componenti aggiuntive[95] rispetto alla dotazione patrimoniale così per come era stata regolata fino a quel momento. Le nuove riserve introdotte (i cc.dd. *buffer*) sono accomunate dal fatto che la normativa

[95] L'art. 128, n. 6 CRD si riferisce a tali componenti unitariamente considerate come «requisito combinato di riserva di capitale».

di riferimento, la CRD, richiede che siano tutte composte da capitale di massima qualità, ergo da CET 1 per come definito *supra*; malgrado questo elemento comune, le riserve si caratterizzano ognuna per una diversa *ratio* e nei seguenti paragrafi si analizzeranno meglio.

Un ulteriore problema sorto con le prime due generazioni di Accordi, diverso dalla sottocapitalizzazione, è l'effetto prociclico che i requisiti di capitale comportavano andando a rinforzare le fluttuazioni del ciclo economico, il cosiddetto "paradosso del capitale". Questo effetto e le misure di contenimento adottate saranno approfonditi *infra* al § 5.2 parlando della riserva di capitale anticiclica.

5.1. Riserva di conservazione del capitale

Il principale mezzo attraverso cui la nuova disciplina ha inteso contrastare l'*undercapitalisation* è indubbiamente la "riserva di conservazione del capitale" (*Capital Conservation Buffer* – CCB): un cuscinetto patrimoniale aggiuntivo che si applica indistintamente a tutti gli enti creditizi e che impone di detenere un capitale ulteriore pari al 2,5% dei RWA. Scopo precipuo del CCB è quello di impedire che, al momento in cui si dovessero verificare delle perdite, queste vadano ad inficiare immediatamente la dotazione patrimoniale minima. Quindi, considerato cumulativamente ai requisiti minimi patrimoniali, il CCB eleva il coefficiente del *Common Equity* di Classe I al 7% e il coefficiente della dotazione patrimoniale di vigilanza al 10,5%[96].

Il § 2 dell'art. 129 della CRD[97], che regola questa riserva, stabilisce che ciascuno Stato membro può, derogando al primo paragrafo dello stesso articolo

[96] Il primo valore percentuale si ricava dalla sommatoria tra il requisito minimo di patrimonio di prima qualità (4,5%) e il CCB (2,5%); il secondo dalla sommatoria tra il coefficiente patrimoniale totale minimo (8%) e il CCB.
[97] L'art. 129 è stato emendato rispetto all'originale a seguito dell'emanazione della CRD V (Direttiva 2019/878/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019); il testo del nuovo art. 129 è previsto all'art. 1, n. 46 CRD V.

istitutivo dell'obbligo, esentare le piccole e medie imprese di investimento[98] dal rispetto dei requisiti di cui al detto paragrafo: tale esenzione, viene però specificato, non deve costituire una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato, deve essere pienamente motivata ed inoltre la decisione deve essere notificata al CERS (il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico) il quale, senza indugio, la inoltra alla Commissione, all'EBA e all'Autorità competente degli Stati membri interessati[99].

Il quinto paragrafo[100] dell'articolo 129 CRD dispone l'assoggettamento dell'ente creditizio che non soddisfi pienamente l'obbligo di detenzione della riserva ai vincoli di distribuzione di cui all'articolo 141, §§ 2 e 3: gli istituti che falliscono nel rispettare il requisito combinato di riserva debbono, innanzitutto, calcolare l'ammontare massimo distribuibile (*maximum distributable amount* – MDA) ai sensi della previsione del quarto paragrafo[101] e poi, una volta determinato nel valore, informarne l'Autorità competente; nelle more del calcolo *de qua* alla banca è inibita una seria di azioni elencate dal § 2 quali (a) una distribuzione in relazione al CET 1, (b) l'assunzione di obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva o (c) un pagamento su strumenti di capitale AT 1. Il terzo paragrafo, infine, vieta agli istituti di credito che non soddisfino il requisito combinato di distribuire, mediante le

[98] Ai fini del § 2 *de qua* si classificano come piccole e medie imprese di investimento quelle imprese che rispettino i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese: è media impresa quella che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni € oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni €; è piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni €.
[99] La procedura originariamente prevista dalla CRD IV non contemplava il passaggio della decisione tramite il CERS come avviene ora ma richiedeva allo Stato membro che optava per l'esenzione di notificare direttamente a tutti gli organi (CERS incluso) la decisione stessa.
[100] Prima della CRD V, il sesto.
[101] Il § 4 rinvia ai successivi paragrafi quinto e sesto per la determinazione, rispettivamente, della somma e del fattore da moltiplicarsi per ottenere il valore dell'MDA.

azioni di cui alle lettere a), b) e c), più dell'MDA calcolato in conformità al § 4 sopra ricordato.

5.2. Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Si è accennato precedentemente (*infra* § 5) circa l'effetto distorsivo sul ciclo economico generato dai modelli di calcolo dei RWA introdotti con Basilea 2 e a cui la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (*Counter-cyclical Capital Buffer* – CcyB) cerca di porre rimedio: il "paradosso del capitale".

In momenti di instabilità macroeconomica e recessione, il rischio di insolvenza delle esposizioni delle banche si incrementa e, in virtù della ponderazione basata sul rischio stesso, diviene necessario un maggiore ammontare di capitale; la raccolta di nuovo capitale che possa sopperire a questa richiesta di ulteriori fondi propri risulta però molto difficile perché, in ragione della crisi economica, non ci sono investitori pronti a fornire apporti: l'unica alternativa per le banche diventa dunque quella di ridurre l'emissione di credito per ridurre le proprie esposizioni al rischio e rientrare nei parametri fissati *ex lege*. È evidente come la soluzione di chiudere i rubinetti della liquidità da parte degli istituti di credito non possa che danneggiare gli altri attori del mercato e, quindi, acuire gli effetti negativi della crisi determinando ulteriori problemi di solvibilità e un incremento del tasso di rischiosità degli *asset* bancari. In definitiva, dunque, il "paradosso del capitale" altro non è che un circolo vizioso che si innesca nel momento in cui gli enti creditizi smettono di erogare credito all'economia reale al fine di rispettare gli *standard* imposti dalla normativa di riferimento fin qui analizzata.

Per spiegare meglio questo effetto macroeconomico influenzato da componenti di microeconomia quali il rispetto della disciplina contabile e bancaria, può essere utile un esempio. Ripartendo dalla situazione già vista in precedenza, si consideri il seguente schema impieghi/fonti come la fotografia della situazione della banca prima della crisi: i *rating* sono per lo più positivi, i RWA relativamente bassi e di conseguenza anche la dotazione di CET 1.

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→ 0% →	0	Fondi Propri	11,2
Prestito a Stato (**A**)	100	→ 20% →	20	(di cui CET 1)	(6,3)
Credito assistito da ipoteca	200	→ 50% →	100		
Credito commerciale (**AA**)	100	→ 20% →	20		
TOTALE	500	→	140		

Da questo scenario si ipotizzi di passare ad uno di crisi macroeconomica che determini il *downgrade* (il declassamento) dei giudizi sul merito creditizio degli Stati (da A a BBB+) e delle aziende (da AA ad A+) debitori verso la banca.

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→ 0% →	0	Fondi Propri	16
Prestito a Stato (**BBB+**)	100	→ 50% →	50	(di cui CET 1)	(9)
Credito assistito da ipoteca	200	→ 50% →	100		
Credito commerciale (**A+**)	100	→ 50% →	50		
TOTALE	500	→	200		

Dallo schema emerge subito l'effetto del declassamento: i fattori di ponderazione legati ai *rating* inficiati dal momento avverso si incrementano e a cascata variano in aumento sia i valori dei RWA che del capitale minimo necessario[102]. Ora a questo punto la banca si trova a dover compiere una scelta: integrare il capitale di ben 4.8 o ridurre le esposizioni; in un momento economico

[102] I fondi propri nel complesso passano da 11,2 a 16 mentre la dotazione di CET 1 passa da 6,3 a 9.

delicato come quello che si presenta nel nostro esempio la scelta ricadrà ragionevolmente sulla seconda opzione peggiorando la situazione in cui versa l'economia reale e rinforzando così la crisi.

Spiegare il funzionamento del "paradosso del capitale" potrebbe sembrare superfluo ma è necessario a capire la *ratio* sottostante all'introduzione della riserva anticiclica e il suo modo di operare per contrastare questa problematica.

Il CcyB si costituisce come una riserva di capitale (come per tutte le riserve, di capitale CET 1) che, al contrario del CCB, non è stabilito in misura fissa del 2,5% dei RWA ma, statuisce l'art. 136 § 4 della CRD, come un valore compreso tra lo 0 e il 2,5% dei RWA; il valore percentuale viene calibrato, nel *range* menzionato, con intervalli minimi dello 0,25% su indicazione dell'Autorità nazionale competente la quale ne valuta sia *l'an* che il *quantum* dopo aver considerato determinati parametri di carattere macroeconomico[103]. L'idea di fondo è quella di stabilire una percentuale maggiore di CcyB nei periodi di maggior espansione economica allo scopo di limitare l'esuberanza di quegli istituti che altrimenti utilizzerebbero tutto il margine di capitale a disposizione per aumentare le proprie esposizioni[104] (e dunque il rischio di insolvenza dei debitori) e, al contrario, stabilire un tasso minore o azzerato durante le fasi di flessione del ciclo economico, dando la possibilità alle banche di utilizzare le dotazioni patrimoniali liberate o per sopperire alla mancanza di capitale dovuta a un declassamento (v. esempio *supra*) o per avere risorse

[103] La normativa europea designa come parametro principale di riferimento per l'individuazione del coefficiente di riserva anticiclica il *credit-to-GDP gap*. Tale parametro fornisce una misura del ciclo creditizio basata sullo scostamento del rapporto tra credito totale al settore privato non finanziario e PIL dal suo trend di lungo periodo. Per il calcolo di questo indicatore, oltre all'utilizzo del sistema standard elaborato dal Comitato di Basilea, le Autorità di vigilanza dei paesi UE (BdI per l'Italia) possono elaborare un loro metodo se questo riflette meglio le caratteristiche del ciclo finanziario nazionale.

[104] In merito alla necessità di regolare l'attività eccessiva delle banche nei periodi positivi dell'economia cfr. C. A. E. GOODHART e R. M. LASTRA, *Border Problems*, in *International Law in Financial Regulation and Money Affairs*, a cura di Cottier, Jackson e Lastra, Oxford, 2012, 182 i quali affermano che «*regulation is most needed in good times, when rapid credit expansion and exuberant optimism cloud the sound exercise of judgement in risk management*».

disponibili da investire nell'economia tentando di attenuare, così, la crisi in atto o in procinto di verificarsi[105].

Si consideri il solito esempio utilizzato finora per illustrare l'operatività della riserva in argomento partendo da una condizione economica favorevole e quindi da una situazione in cui i *rating* delle controparti sono ottimi; come detto, in uno scenario simile l'Autorità di vigilanza imporra un comportamento prudente alle banche alzando il valore del coefficiente anticiclico.

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→ 0% →	0	Fondi Propri	11,2
Prestito a Stato (**A**)	100	→ 20% →	20	(di cui CET 1)	(6,3)
Credito assistito da ipoteca	200	→ 50% →	100	CcyB (2,5%)	3,5
Credito commerciale (**AA**)	100	→ 20% →	20		
TOTALE	500	→	140		14,7

Al verificarsi delle condizioni macroeconomiche negative e al variare dei *rating* aumenta l'ammontare di fondi propri richiesti alla banca ma per attenuare la prociclicità della regolamentazione finanziaria entra in funzione il CcyB: l'Autorità di vigilanza riduce (nel nostro esempio azzera) il coefficiente anticiclico liberando parte del capitale precedentemente vincolato.

[105] Sul funzionamento del CcyB v. F. R. FANTETTI, *Basilea 3 e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale*, *cit.*, 2011, 4, 295 che di esprime così: «Le misure dirette a mitigare la prociclicità hanno avuto alla base il principio secondo cui si chiede alle banche di costituire risorse patrimoniali nelle fasi favorevoli e si consente loro di utilizzarle ove le condizioni si deteriorino. Il *buffer* stesso ha l'obiettivo di contenere, come si è visto, le fluttuazioni del requisito minimo per gli istituti di credito che adottano i modelli interni per il rischio di credito, soprattutto per quelli che hanno sviluppato sistemi di rating che risentono maggiormente delle oscillazioni cicliche».

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→ 0% →	0	Fondi Propri	13,6
Prestito a Stato (**BBB+**)	100	→ 50% →	50	(di cui CET 1)	(7,65)
Credito assistito da ipoteca	200	→ 50% →	100	CcyB (0%)	0
Credito commerciale (**AA**)	100	→ 20% →	20		
TOTALE	500	→	170		13,6

Emerge in maniera chiara da questa esemplificazione l'utilità della riserva anticiclica: la riduzione del coefficiente nello scenario avverso ha reso possibile liberare una quota di capitale prima vincolato (3,5) che la banca in parte ha utilizzato per coprire l'aumento di fondi propri richiesto dal *downgrade* del merito creditorio di alcune esposizione (da 11,2 a 13,6 con un incremento di 2,4) e in parte ha disponibile per poter compensare ulteriori declassamenti o per erogare credito al mercato.

L'art. 130 della CRD IV che impone l'obbligo di detenzione del CcyB è costruito seguendo una struttura identica a quella del precedente art. 129 (norma di riferimento in materia di riserva di conservazione del capitale) e, fatto salvo il primo paragrafo, risulta sostanzialmente coincidente anche il contenuto[106]. I §§ 2, 3 e 4 sono dedicati alla possibilità, riservata agli Stati membri, di derogare all'obbligo di cui al primo paragrafo nei casi e con le modalità cui si rinvia, data l'esatta conformità, alla disciplina dell'art. 129 trattata precedentemente con riguardo al CCB; il quinto e ultimo paragrafo opera, anche in questo caso, un rinvio ai §§ 2 e 3 dell'articolo 141 per il caso in cui gli enti non dovessero soddisfare i requisiti

[106] L'articolo *de qua* ha subito con l'introduzione della CRD V le medesime modifiche occorse all'art. 129 lasciando così inalterata anche ad oggi quell'uguaglianza prevista dalla CRD IV originale.

patrimoniali fissati indicando quindi per la riserva anticiclica le stesse soluzioni/sanzioni previste per il CCB.

5.3. Riserva per i G-SII e gli O-SII

In aggiunta alle riserve di cui sopra, l'art. 131 della CRD IV[107] dedica delle previsioni supplementari e specifiche alle "istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica globale" (cc.dd. Global Systemically Important financial Intitutions – G-SII) e alle "altre istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica" (cc.dd. Other Systemically Important financial Institutions – O-SII).

A seguito della crisi finanziaria è emerso chiaramente come alcune istituzioni bancarie ricoprano nel mercato una posizione strategica delicatissima (una posizione di rilevanza sistemica appunto) tale per cui l'insolvenza di una di esse provocherebbe effetti negativi a tutto il sistema finanziario. Per tentare di ridurre questo rischio sono stati pensati, per questi istituti, dei *buffer* addizionali di capitale di massima qualità (CET 1) in grado di assorbire le perdite che si dovessero verificare *on a going-concern basis*.

Il dettato dell'art. 131 richiede che gli Stati membri designino l'Autorità competente (o le Autorità competenti) a individuare quali siano gli istituti classificabili come G-SII o O-SII. La definizione degli enti come sistematicamente rilevanti è vincolata alle ipotesi previste dalle lett. a) e b) del primo paragrafo e le categorie su cui il metodo di selezione si basa sono elencate nei §§ 2 e 2-bis per quanto riguarda i G-SII e nel § 3 per quanto attiene agli O-SII. Il primo prevede cinque categorie aventi tutte lo stesso peso e basate su indicatori quantificabili: a) le dimensioni del gruppo; b) l'interconnessione del gruppo col sistema finanziario; c) la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo; d) la complessità del gruppo; e) le attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un Paese terzo. Il

[107] Articolo nella versione attuale come modificato dall'emanazione della CRD V.

2-bis, inserito successivamente, riprende i primi quattro punti sostituendo il quinto: si parla in fatti di attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 806/2014[108]. Il terzo paragrafo specifica che gli O-SII sono individuati in conformità con il § 1 e che la rilevanza sistemica è da valutarsi in base ad almeno uno dei fattori che seguono: a) le dimensioni; b) la rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente; c) la significatività delle attività transfrontaliere; d) l'interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario.

Il paragrafo quinto si concentra sulla quantità di fondi richiesti a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, per mantenere una "riserva per gli O-SII"; tale riserva è composta di capitale primario di Classe I e può raggiungere un valore pari al 3% (2% precedentemente alla CRD V) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3 del CRR, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII.

Quanto alla "riserva per i G-SII" il § 9 prevede la suddivisione dei G-SII in almeno cinque sottocategorie determinate sulla base dei punteggi ricavati con la metodologia di cui al secondo paragrafo. Ad eccezione della sottocategoria cinque e di eventuali sottocategorie supplementari più elevate, i punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di aggiuntivo capitale primario di Classe I. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli dello 0,5% dell'importo

[108] Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento. L'attuale *range* percentuale entro cui si possono collocare le riserve per i G-SII è compreso tra l'1 e il 3,5% da assegnare in basse alla sottocategoria.

Infine, il § 14 disciplina l'evenienza in cui un gruppo sia soggetto, su base consolidata, a una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII disponendo l'applicazione della sola riserva più elevata.

5.4. Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

La normativa vigente prima della crisi finanziaria considerava il *default* di una singola banca come un evento isolato il cui rischio di verificarsi era accettato pur mantenendo ferma la necessità di far ricadere quantomeno parte delle perdite su quelle risorse patrimoniali a ciò predisposte. Proprio gli eventi alla base della crisi hanno aiutato a comprendere come i danni maggiori al sistema finanziario siano stati generati dalla presenza di rischi sistemici[109] capaci di colpire contemporaneamente un numero di banche tanto elevato da causare perdite su tutti gli intermediari[110]. È evidente come, in una situazione simile, il fatto che ogni banca sia dotata di risorse idonee a coprire parte delle sue perdite sia perfettamente inutile: se, in ragione del rischio sistemico, un certo numero di istituti subisce perdite considerevoli tali da inficiare l'operatività aziendale su base continuativa, il sistema finanziario in sé considerato crolla. I requisiti di capitale in questa prospettiva devono essere tali da poter permettere alle banche di continuare a operare anche in

---

[109] Ai sensi dell'art. 3, n. 10 della CRD IV per "rischio sistemico" si considera «un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale».

[110] In questo senso utilizza un'efficace metafora C. FRIGENI, *Natura e funzione del "capitale" delle banche nella nuova regolamentazione*, cit., 63: «si può rappresentare il sistema finanziario come una catena, della quale ciascuno degli intermediari costituisce un anello. In una catena, la stabilità e la forza della stessa non sono determinate in base alla media della forza di resistenza dei vari elementi che la compongono, ma dipendono dalla capacità di resistenza del più debole dei suoi anelli […]. La regolamentazione, allora, deve fare in modo che tutti gli anelli della catena (*i.e.*, fuor di metafora, ciascuno degli intermediari), siano in grado di resistere allo stesso modo alle pressioni derivanti dai rischi sistemici».

presenza del verificarsi dei rischi a cui sono esposte; conseguentemente se ne è dedotta la necessità di innalzare il capitale richiesto e considerando che esso ha lo scopo di essere utilizzato per coprire le perdite man a mano che si verificano, come già si è detto in precedenza, deve trattarsi di capitale di massima qualità (CET 1). Un regime sul capitale di questo tipo sembra mirare dunque non più soltanto alla tutela dei creditori e dei depositanti della singola banca ma alla tutela dei creditori e dei depositanti dell'intero sistema finanziario; infatti, uno degli aspetti che determina la vulnerabilità maggiore del sistema è l'interconnessione tra gli intermediari[111] (seppur non il solo[112]), rendendosi quindi necessario adottare una visuale più allargata, ponderare le necessità dei singoli istituti con quelle del sistema finanziario *as a whole*.

Nella scia di questa presa di consapevolezza circa la centralità della dimensione macro-prudenziale e dei relativi rischi che, in realtà, si era già evidenziata con riguardo alle riserve di cui sopra, si inserisce la possibilità, riservata dall'art. 133 della CRD IV agli Stati membri, di implementare un ulteriore *buffer*.

A norma del § 1 dell'articolo in commento ogni Stato può introdurre una "riserva a fronte del rischio sistemico" per il settore finanziario per uno o più sottoinsiemi di tale settore, su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme delle esposizioni previste al quinto paragrafo. Scopo dell'introduzione della riserva sarebbe quello di prevenire ed attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non

---

[111] L'interconnessione (*connectedness*) tra gli istituti di crediti è un fattore che assume rilevanza crescente con la maggiore importanza degli istituti considerati: le banche sono solite effettuare prestiti tra di esse per garantire un flusso di liquidità costante al pubblico e questa pratica, nell'evenienza in cui un istituto risulti insolvente verso i suoi omologhi enti creditizi, mette in difficoltà proprio questi ultimi che si trovano a corto di risorse rischiando di andare in *default* a loro volta dando il via a un effetto domino letale.

[112] Si è visto come opera l'interconnessione tra banche nel caso in cui si venga a verificare una situazione patologica del sistema finanziario ma in J. AUTHERS, *We are still groping for truth about the financial crisis*, in *Financial Times*, 16 settembre 2016, l'autore afferma come nella crisi finanziaria del 2008 abbia avuto un ruolo preponderante non l'interconnessione bensì il contagio (*contagion*) e cioè la paura dell'interconnessione. Si tratta di un fenomeno psicologico per il quale il solo timore che l'effetto domino possa verificarsi determina il prosciugamento dei mercati a cui le banche si rivolgono per ottenere quei prestiti a breve termine che permettono loro di acquisire liquidità da riversare nell'economia reale: eliminate le fonti di rifornimento, l'istituto non può che risultare insolvente di fronte alle richieste di pagamento dei suoi clienti.

previsti dal CRR e dagli artt. 130 e 131 della Direttiva. Il § 2, così come da ultimo modificato nel 2019 dalla CRD V, prevede la formula attraverso cui è possibile per gli enti calcolare la riserva:

$$B_{SR} = r_T \cdot E_T + \sum_i r_i \cdot E_i$$

in cui:

B_{SR} = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

r_T = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;

E_T = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'art. 92, § 3 CRR;

i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al § 5 dello stesso art. 133;

r_i = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i; e

E_i = l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate conformemente all'art. 92, § 3 CRR.

Infine, la riserva è composta come negli altri casi visti finora da capitale CET 1 e il coefficiente, fissato su intervalli dello 0,5% o multipli di questo, non ha un tetto fissato *ex lege* ma piuttosto la normativa prevede al § 10 che in caso questo superi un valore del 3% diventi necessario l'intervento in via autorizzativa da parte della Commissione europea.

5.5. Dotazione patrimoniale richiesta in relazione alle riserve introdotte

Si è analizzato al § 4 la struttura composita dei fondi propri evidenziandone la progressiva evoluzione nel tempo verso un modello che privilegiasse sempre di più la qualità (con la crescente importanza riservata al capitale CET 1, tipologia richiesta anche per tutti i *buffer*) e la quantità. Sotto questo secondo aspetto hanno

inciso profondamente le riserve viste nei paragrafi immediatamente sopra e, poiché, come saggiamente diceva Napoleone, «un buon disegno è meglio di un lungo discorso», giova in questa sede riepilogare graficamente l'attuale composizione in cui la dotazione patrimoniale delle banche si articola. Per avere più chiaro quanto influiscano le riserve sulla mole di fondi richiesti, si accosteranno due grafici: il primo con i soli fondi propri trattai al § 4, il secondo con gli stessi fondi sommati alle riserve.

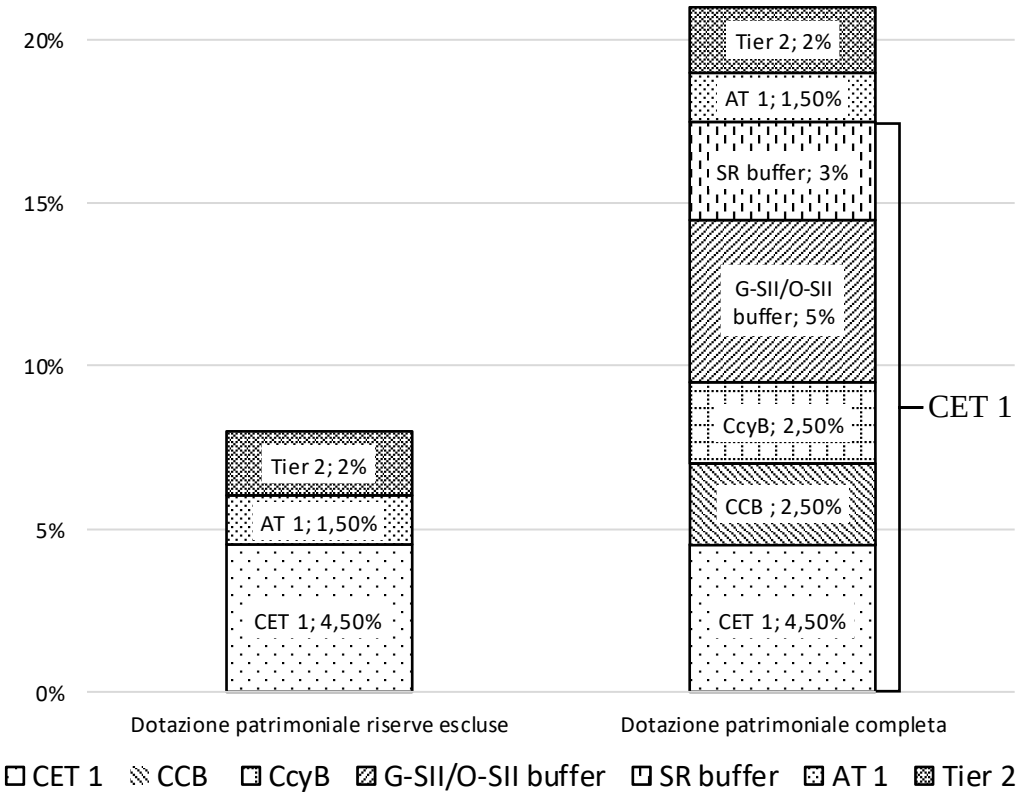

6. Rischio di mercato e rischio operativo. Cenni

Fin qui si è avuto modo di trattare nel dettaglio le varie componenti di cui si compone il rischio di credito di un ente esercente attività bancaria. Data la preminente importanza del *counterparty risk* per le banche, in virtù del loro modello di business tipico, la normativa si concentra maggiormente (così come si è fatto in questo testo) su questa tipologia di rischio ma l'art. 92, § 3 CRR prevede che i fondi propri siano calcolati anche tenendo conto di altre due tipologie di rischio che di

seguito saranno delineate nei loro caratteri essenziali: il rischio mercato e il rischio di operativo.

Il rischio di mercato (*market risk*) era stato introdotto già nel 1996 dall'Emendamento agli Accordi di Basilea 1 e definito all'art. 4, n. 141 CRR[113] come «rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci». La normativa eurounitaria regola la materia agli articoli 325 e ss. del CRR e prevede che gli enti utilizzino un metodo standardizzato o modelli interni (o una combinazione degli stessi) per il calcolo delle dotazioni patrimoniali necessarie a compensare le perdite di cui parla la definizione citata. I modelli *de qua* si comportano in maniera simile a quella analizzata per il rischio creditizio e tengono in considerazione i rischi cui le banche possono andare incontro. *In primis*, il rischio derivante dai tassi di interesse (su gli strumenti di debito e gli altri strumenti connessi all'andamento dei tassi) che viene analizzato e valutato sia come rischio specifico di determinate categorie che come rischio generale di mercato; altra tipologia di rischio considerata è quello connesso all'*equity position* dell'istituto; infine, la rischiosità che comporta detenere o assumere posizioni in valute estere, in oro o in *commodities* (prodotti materiali scambiati o potenzialmente scambiabili sul mercato secondario).

Il rischio operativo (*operational risk*) è cronologicamente il terzo tipo di rischio a fare il suo ingresso nella normativa in materia di requisiti minimi di capitale, risalendo la sua introduzione a Basilea 2. Il CRR, che attualmente ne reca la disciplina, ne dà definizione all'art. 4, n. 52 come «il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico». La normativa di riferimento per il calcolo delle dotazioni patrimoniali è prevista agli articoli 312 e ss. del CRR e prevede tre diversi modelli applicabili singolarmente o, dietro autorizzazione delle autorità competenti, anche in combinato tra loro (art. 314). Il primo modello è chiamato "metodo base" e trova la sua disciplina negli artt. 315 e

[113] Definizione aggiunta al CRR dal Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (anche detto CRR II).

316: questa metodologia può essere utilizzata solo nei casi in cui le banche non siano attive a livello internazionale e non siano soggette a esposizioni da rischio operativo significative; il capitale richiesto è calcolato come percentuale dell'indicatore rilevante utilizzato (i ricavi) e cioè, specificamente, il 15% della media triennale della somma tra i ricavi netti da interessi e i ricavi netti da fonti diverse. Il secondo metodo utilizzabile è quello "standardizzato" regolato dagli artt. 317 e ss.; richiama lo stile del modello omonimo visto per la determinazione dei RWA nell'ambito del rischio di credito e infatti implica la divisione delle attività della banca tra le varie linee di *business*, assegnando a ciascuna linea diversi indicatori di rischio: il motivo è chiaramente dato dal fatto che sussistono livelli di rischio differenti tra le varie *business line* e se ne deve tenere conto per individuare in maniera più accurata il concreto rischio operativo. Il metodo standardizzato calcola le dotazioni patrimoniali necessarie come percentuale (una forbice tra il 12 e il 18% in base alle diverse linee di cui sopra[114]) della media triennale dei ricavi netti relativi ad ogni *business line* rilevante. Sempre in una sorta di analogia con il calcolo dei RWA, il modello avanzato (*rectius* i modelli) è costruito per demandare agli istituti di credito lo sviluppo di una propria valutazione delle esposizioni al rischio operativo sulla base di rigorosi standard di gestione del rischio; in ragione della sostanziale autonomia lasciata alle singole banche, per utilizzare questo modello è necessaria l'esplicita approvazione da parte delle autorità competenti designate ma l'utilizzo di questo approccio permette di porre in essere misure molto più allineate al rischio garantendo una maggiore solidità e affidabilità del metodo.

7. Indice di leva finanziaria

A corredo di tutti i requisiti di capitale già discussi e analizzati, per far fronte al rischio di distorsioni insito nel loro calcolo basato sulla ponderazione degli attivi e nella complessità dei meccanismi di gestione del rischio bancario, con Basilea 3

[114] Le diverse percentuali assegnate alle varie linee di attività sono previste dalla tabella di cui all'articolo 317. Alcuni esempi: servizi finanziari per l'impresa – 18%; negoziazioni e vendite – 18%; servizi bancari a carattere commerciale – 15%; servizi bancari al dettaglio – 12%; etc.

si è avvertita la necessità di istituire un ulteriore indice: la leva finanziaria (*leverage ratio*). La peculiarità di questo indice è quella di prescindere nel calcolo del suo denominatore dalla ponderazione che invece si è visto essere elemento costante in tutti i coefficienti considerati finora; non avendo legami con la valutazione della rischiosità delle esposizioni rappresentate al numeratore, il *ratio* in parola si può considerare come un *backstop*[115] per tutte le altre misure fornendo da segnale d'allarme per la banca che dovesse trovarsi nella condizione di non soddisfare il requisito di dotazione patrimoniale richiesto.

Alla base dell'introduzione di questo coefficiente si pone il dato di un livello di leva finanziaria, durante la crisi del 2007/2008, decisamente troppo elevato, con un valore delle esposizioni rispetto a quello del patrimonio sottostante non idoneo a garantire la stabilità degli istituti e del sistema[116]. Brevemente è il caso di accennare anche cosa sia la leva finanziaria e perché venga utilizzata in maniera così diffusa: la leva finanziaria consiste nell'impiego di fondi presi a prestito, congiuntamente a fondi propri, per portare a termine determinate attività da cui ci si aspetta un ritorno economico; utilizzando capitali presi in prestito garantisce alla banca una remuneratività più cospicua rispetto all'utilizzo di soli fondi propri ma è chiaro come la stessa si esponga in tal modo a rischi maggiori nel caso in cui l'investimento non dovesse risultare redditizio o se addirittura dovesse generare perdite. Per questa ragione viene stabilito un limite massimo entro cui gli istituti di credito possono muoversi: con l'introduzione, ad opera del CRR II, della lett. d nel dettato del primo paragrafo dell'art. 92 CRR si fissa un ulteriore requisito di capitale

---

[115] In dottrina, in tal senso, vedi G. BOCCUZZI, *Towards a New Framework for Banking Crisis Management. The International Debate and the Italian Model*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, Banca d'Italia, n. 71, 2011, 128; ancora, secondo M. CRAVERO e A. MALDIFASSI, *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, cit., 476 «l'introduzione del *leverage ratio* dovrebbe rappresentare una cosiddetta misura di *backstop* per limitare il rischio di una leva finanziaria eccessiva e fornire segnali di potenziali rischi di modello, laddove i modelli interni per la quantificazione del rischio di credito e di mercato non dovessero essere in grado di catturare in maniera completa il profilo di rischio della banca».

[116] Nel 2007, l'anno precedente alla dichiarazione di bancarotta, il *leverage ratio* di Lehman Brothers, attestato nello stesso *annual report* della banca statunitense, era pari a 30,7. Inoltre, questo dato era solo l'apice di un *trend* costante negli esercizi precedenti: sempre dall'*annual report* del 2007, emerge questo *ratio* era rapidamente salito che dal 23,7 del 2003 al 26,2 del 2006.

imponendo alle banche di detenere «un coefficiente di leva finanziaria del 3%[117]» da calcolarsi a norma dell'art. 429. Questo prevede al § 2 che il *leverage ratio* sia calcolato come il rapporto, espresso in percentuale, tra la misura del capitale e la misura dell'esposizione complessiva dell'ente; i due concetti trovano specificazione ai successivi §§ 3 e 4 ai sensi dei quali, rispettivamente, si considera al numeratore il capitale di Classe I (il *Tier* 1 dato dalla somma di CET 1 e AT 1) e al denominatore la somma dei valori dell'esposizione di numerosi elementi previsti dalle lettere da a) a e) così per come ulteriormente specificati dai paragrafi successivi.

Come già fatto per i precedenti requisiti patrimoniali, si riportano qui di seguito due esempi di schemi impieghi/fonti per facilitare la comprensione del funzionamento del *leverage ratio*.

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→	0	Fondi Propri	**16**
Prestito a Stato (**BBB**+)	100	→	50	(di cui CET 1)	(9)
Credito assistito da ipoteca	200	→	100		
Credito commerciale (**A**+)	100	→	50		
TOTALE	500	→	200		

Leverage ratio (3%) → **15**

Riprendendo lo stesso esempio fatto in precedenza e calcolando su di esso il coefficiente di leva finanziaria risulterà un valore di 15 (500×3%); in questo caso, quindi, il requisito imposto dalla lett. d) dell'art. 92 è rispettato in quanto la banca deteneva già, in ragione degli altri *standard* fissati, fondi propri per un valore di 16.

[117] Il requisito di leva finanziaria del 3% è operativo a partire dal 28 giugno 2021.

IMPIEGHI			RWA		FONTI
Denaro	100	→	0	Fondi Propri	~~11,2~~ **15**
Prestito a Stato (**A**)	100	→	20	(di cui CET 1)	(6,3)
Credito assistito da ipoteca	200	→	100		
Credito commerciale (**AA**)	100	→	20		
TOTALE	500	→	140		

Leverage ratio (3%) → **15**

In questo secondo esempio, il valore dei RWA è diminuito grazie ad un *rating* migliore delle controparti creditizie della banca, comportando una conseguente riduzione dei fondi propri necessari; essendo l'ammontare degli *asset* rimasto il medesimo, il coefficiente di leva finanziaria resta al contrario invariato: diversamente da quanto visto per lo schema precedente si verifica dunque la necessità per la banca di alzare i fondi propri fino ad un valore almeno pari a quello emerso calcolando il *leverage ratio*, cioè 15. In questo caso si manifesta quella funzione di *backstop* di cui sopra si era accennato e che è uno dei principali punti di forza di questo requisito di capitale.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI NEGLI ENTI CREDITIZI ITALIANI PRECEDENTEMENTE ALLA PANDEMIA

COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI NEGLI ENTI CREDITIZI ITALIANI PRECEDENTEMENTE ALLA PANDEMIA

1. Panoramica del settore bancario italiano prima della pandemia –**2. Approfondimento sullo stato dei principali enti italiani al 31/12 del 2019** – 2.1. Analisi di Banca Intesa Sanpaolo – 2.2. Analisi di Banca Unicredit – 2.3. Analisi di Banco BPM – 2.4. Analisi di Banca Monte dei Paschi di Siena – **3. Rilievi generali**

1. Panoramica del settore bancario italiano prima della pandemia

Fino a qui si è avuto modo di trattare, in maniera più o meno approfondita a seconda del tema specifico, la composizione dei fondi propri richiesta agli istituti di credito europei. Tale parentesi normativa ed esplicativa è funzionale allo scopo principe di questa ricerca e cioè, come anticipato, l'analisi dell'impatto che la crisi economico-sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha avuto sulla patrimonializzazione delle banche, in special modo italiane.

Finita quindi la digressione sull'argomento dei fondi propri, visto da un'angolazione più strettamente giuridica, è opportuno, prima di trattare singolarmente le situazioni degli istituti italiani selezionati, fornire una visione ampia del settore bancario italiano.

Prima di tutto è bene richiamare alcuni numeri che possono, già a primo acchito, delineare un quadro generale del sistema bancario italiano. A fine 2020 operavano sul mercato nazionale 59 gruppi, 90 banche individuali (delle quali 39 banche di credito cooperativo e 39 S.p.A.) e 81 succursali di imprese bancarie estere[118]; nell'ambito del *Single Supervision Mechanism* europeo, i gruppi bancari definiti significativi si attestavano ad 11[119], uno in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della fusione intervenuta tra il gruppo Intesa Sanpaolo e quello

[118] BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale sul 2020*, 31 maggio 2021.
[119] *Ibidem.*

UBI[120]. Un altro dato significativo è il numero di filiali sul territorio e, pur essendo in continuo calo dal 2008, il rapporto tra sportelli e popolazione rimane su una quota abbastanza rilevante di circa 1:2500[121]; il nostro Paese si colloca pressappoco a metà tra i valori rilevati in nazioni assimilabili alla nostra come Francia e Spagna da un lato (poco meno di 1:200) e Germania dall'altro (circa 1:3100).

Osservati i dati che evidenziano gli aspetti quantitativi del fenomeno bancario in Italia, per completare la panoramica del settore nell'ambito nazionale, l'altro punto di vista da mettere in luce è quello qualitativo e cioè tanto lo stato di salute delle banche quanto la loro operatività.

Nel 2019, prima della pandemia da Covid-19 (di cui poi si dirà meglio al Capitolo successivo), le condizioni di salute del sistema creditizio italiano si presentavano migliori rispetto all'anno precedente[122]. Sotto il profilo della patrimonializzazione, si evidenziava una crescita del CET 1 *ratio* medio degli istituti, il quale si attestava al 13,9% con un aumento rispetto al 2018 di oltre 60 punti base[123]; dal grafico sottostante emerge l'andamento dei parametri legati al CET 1 delle banche italiane tra il 2007 e il 2019 (Figura 1)[124].

---

[120] L'operazione di fusione tra i due grandi gruppi bancari nostrani, nonostante fosse decisa già nel corso del 2019, si è realizzata e conclusa definitivamente il 12 aprile 2021 con l'ultimazione del trasferimento a IS dei dati informatici relativi ai clienti di UBI rimasti a seguito del passaggio di parte degli stessi a banca BPER per decisione dell'AGCM per ragioni di carattere concorrenziale.
[121] BANCA D'ITALIA, nota 118.
[122] Cfr. in merito A. PEZZUTO, *Gli effetti della pandemia sul sistema bancario italiano*, in *Rivista di Diritto Bancario Tidona*.
[123] BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale sul 2019*, 29 maggio 2020, 164.
[124] *Ivi*, 165.

Figura 1

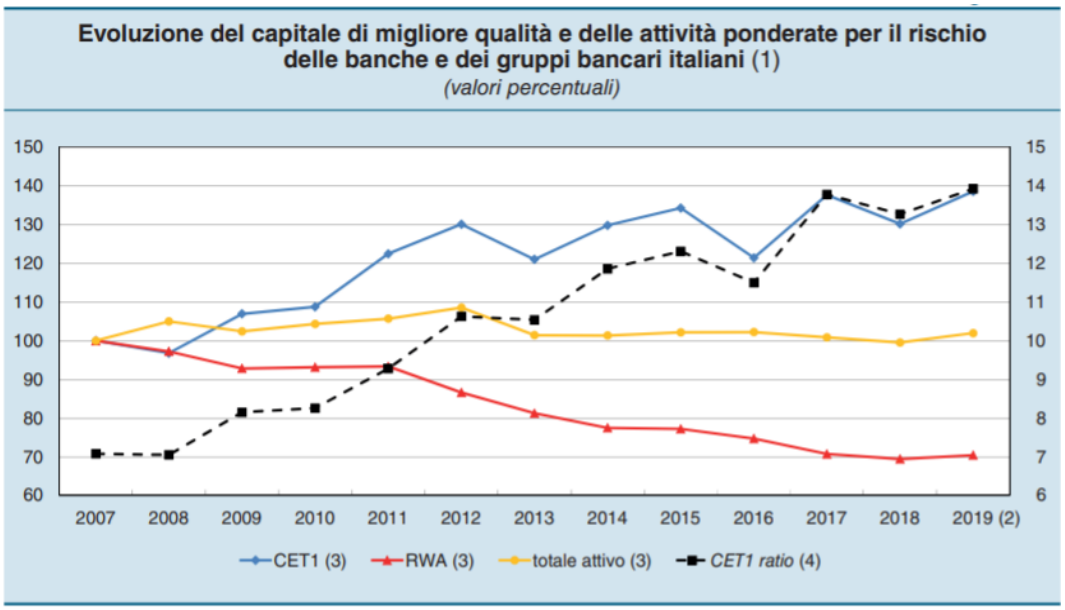

Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari e individuali per le banche non appartenenti a gruppi.
(1) Per capitale di migliore qualità si intende il *core tier 1* fino al dicembre 2013 e, da marzo 2014, il CET1. Per la definizione degli aggregati, cfr. nella sezione *Note metodologiche* dell'Appendice la voce *Banche e gruppi bancari: redditività e adeguatezza patrimoniale*. – (2) Dati provvisori. – (3) Indice: 2007=100. – (4) Scala di destra.

Questo aumento è da ricondursi principalmente all'incremento delle dotazioni di migliore qualità, a sua volta causato da due fattori: in primo luogo, un risultato economico positivo nell'esercizio precedente con la possibilità di impiegare l'utile per rimpinguare tale componente del capitale; secondariamente, la rivalutazione al *fair value* degli *asset* degli istituti[125]. In virtù di questo miglioramento, inoltre, il divario tra il CET 1 medio delle banche significative europee e quello delle omologhe controparti italiane aveva subito un dimezzamento dall'1,7% del 2018 allo 0,8%[126]. Banche significative italiane il cui volume delle operazioni sul totale delle operazioni bancarie portate a termine nel Paese era pari (ed è rimasto tale nel 2020) all'80%[127].

Per la disamina degli eventuali mutamenti occorsi al CET 1 *ratio* e alle dotazioni patrimoniali nel corso del 2020 si rinvia al Capitolo che segue in quanto,

[125] BANCA D'ITALIA, nota 123.
[126] BANCA D'ITALIA, nota 123. Sulle stesse posizioni il vice direttore generale di Bankitalia L. F. SIGNORINI in una lettera al New York Times del 18 marzo 2020.
[127] BANCA D'ITALIA, nota 123. Per il rilievo circa la percentuale nel 2020 vedi BANCA D'ITALIA, nota 118.

durante detto periodo, si è verificato l'*outbreak* della pandemia con i conseguenti accorgimenti messi in atto dalle autorità nazionali ed europee.

Rimanendo nel solco dell'adeguatezza patrimoniale, la Banca d'Italia già prima della pandemia aveva optato per fissare il coefficiente della riserva di capitale anticiclica ad un tasso dello 0% per il primo trimestre del 2020[128]. Nell'adottare tale scelta si è tenuto conto *in primis* dello scostamento in ambito bancario del *credit-to-GDP ratio* dal *trend* di lungo periodo (secondo la metodologia di calcolo standard prevista dal Comitato di Basilea il *credit-to-GDP gap* era negativo del 16%) (Figura 2)[129]; in secondo luogo si è dovuto prendere atto di un ciclo economico complessivamente debole per l'Italia: un tasso di crescita del credito verso famiglie e imprese (cd. settore privato non finanziario) stabile per le prime e in ulteriore calo per le seconde (Figura 3)[130], percentuale di prestiti deteriorati (*non performing loans* – NPL) sul totale in costante decrescita rispetto agli anni precedenti[131] ma con una quota di quelli verso le imprese ancora considerevole (Figura 4)[132].

Figura 2

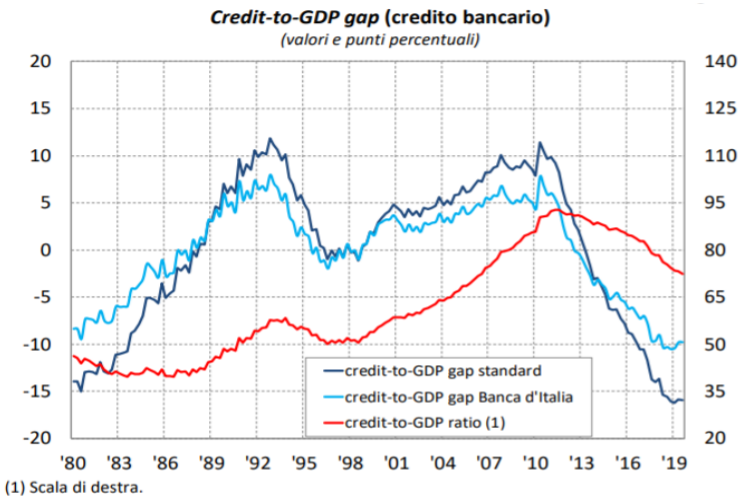

[128] BANCA D'ITALIA, *Comunicato Stampa del 20 dicembre 2019. Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica*, 1.
[129] *Ivi*, 2.
[130] *Ivi*, 3.
[131] BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale sul 2019*, cit., 161: «alla fine del 2019 i crediti deteriorati al netto delle rettifiche di valore ammontavano a 70 miliardi, il 22 per cento in meno rispetto all'anno precedente; la loro incidenza sul totale dei crediti è scesa dal 4,3 al 3,3 per cento».
[132] BANCA D'ITALIA, *Comunicato Stampa del 20 dicembre 2019*, 3.

Figure 3 e 4

Credito bancario al settore privato non finanziario
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

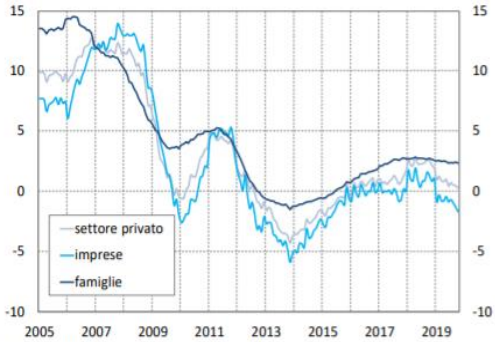

Fonte: elaborazioni Banca d'Italia .

Qualità del credito bancario al settore privato non finanziario (1)
(valori percentuali)

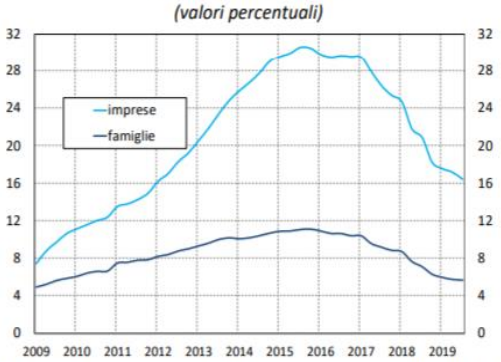

Fonte: elaborazioni Banca d'Italia su segnalazioni di vigilanza individuali.
(1) Prestiti deteriorati al lordo delle rettifiche di valore in rapporto al totale dei prestiti al settore di riferimento. Dati relativi al credito verso residenti, comprensivi delle "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione".

Prendendo in considerazione più in dettaglio l'operatività delle banche dal lato del credito erogato alla clientela (famiglie e imprese), nel 2019 i prestiti concessi dagli istituti italiani sono calati dello 0,5% rispetto ai dati dell'anno precedente; una flessione che è andata ad inserirsi in una fase di tenue risalita che si protraeva dal 2016. Tale dato trae giustificazione dal fatto che, ad un aumento del credito alle famiglie (+3,2%) è corrisposta una sostenuta contrazione dei prestiti alle imprese (-1,8%) (Figura 5)[133]. Se infatti, da un lato, le famiglie hanno beneficiato di tassi di interessi al ribasso sui mutui per l'acquisto di abitazioni e sui crediti al consumo, dall'altro, a causa del rallentamento ciclico delle imprese si è avuta una diminuzione della domanda con conseguente contrazione del credito erogato.

[133] BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale sul 2019*, cit., 159.

Figura 5

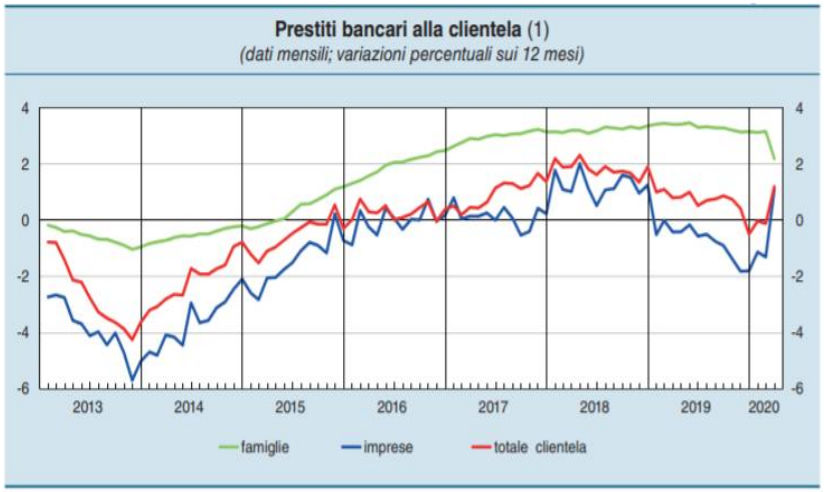

Fonte: segnalazioni di vigilanza.
(1) I dati di marzo 2020 sono provvisori. I prestiti includono i pronti contro termine e le sofferenze. Le variazioni percentuali sono corrette per tenere conto dell'effetto contabile di cartolarizzazioni, riclassificazioni, aggiustamenti di valore, aggiustamenti di cambio e altre variazioni non derivanti da transazioni; cfr. nella sezione *Note metodologiche* dell'Appendice la voce *Banche: situazione riassuntiva dei conti*.

Un altro importante parametro per valutare lo stato di salute del settore bancario è la redditività degli enti creditizi. Nel 2019, soprattutto per effetto della riduzione del margine di interesse e del maggior carico degli oneri fiscali, le banche italiane hanno fatto registrare una contrazione del rendimento di capitale e riserve (*return on equity* – ROE) pari a ben 70 punti base: dal 5,7% del 2018 al 5,0%[134] (Figura 6)[135].

Figura 6

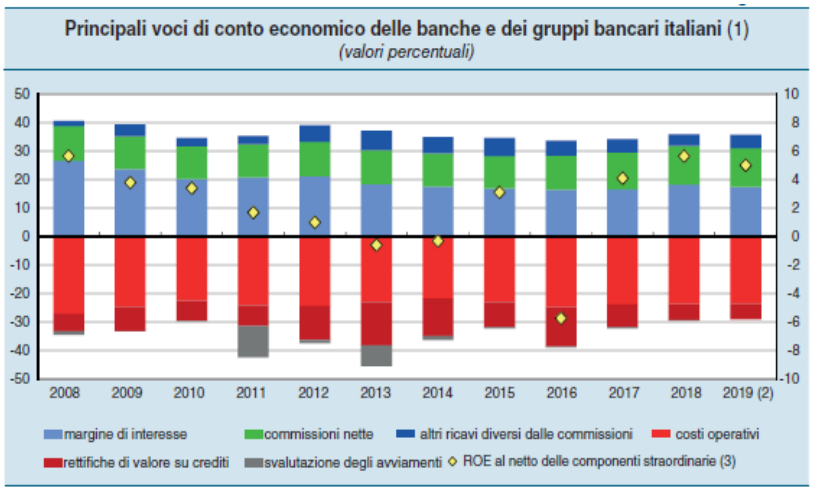

Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari e individuali per le banche non appartenenti a gruppi.
(1) In rapporto al capitale medio dell'anno. Per la definizione degli aggregati, cfr. nella sezione *Note metodologiche* dell'Appendice la voce *Banche e gruppi bancari: redditività e adeguatezza patrimoniale*. – (2) Dati provvisori. – (3) Scala di destra.

[134] BANCA D'ITALIA, nota 123.
[135] BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale sul 2019*, cit., 164.

La distribuzione di detta riduzione del ROE non è stata però omogenea: per le banche significative l'indicatore è sceso di oltre un punto percentuale, al 4,9% (la media dei gruppi significativi europei si attestava al 5,8%[136]); al contrario, per gli istituti meno significativi, grazie alle commissioni e ai ricavi da cessioni di attività finanziarie, si è avuta una crescita di oltre tre punti, al 6,5%. Inoltre, all'interno di quest'ultimo gruppo sussiste ulteriore eterogeneità; ciò in quanto questo aumento importante del ROE è stato trainato da quelle banche la cui attività è incentrata maggiormente su servizi finanziari (*leasing*, *factoring*, credito al consumo e gestione di NPL) a fronte di un basso livello di rendimento negli istituti dediti maggiormente ad attività tradizionali di finanziamento a famiglie e imprese.

2. Approfondimento sullo stato dei principali enti italiani al 31/12 del 2019

Volendo riportare alla pratica quanto esposto più sopra nella teoria e cercare poi di analizzare l'impatto che la pandemia ha avuto sul settore bancario, è opportuno prendere in considerazione lo stato di patrimonializzazione di alcuni enti creditizi italiani al 31/12 del 2019. In quel momento, alla chiusura del bilancio relativo all'anno precedente la crisi sanitaria, gli effetti di questi non sono ancora visibili e pertanto restituiscono un'immagine delle banche considerate ancora non soggetta alle distorsioni dovute al Covid-19.

Le banche che si andranno a esaminare sono Intesa Sanpaolo (di seguito anche Banca ISP o ISP), UniCredit (di seguito anche Banca UC o UC), Banco BPM (di seguito anche BBPM) e Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito anche Banca MPS o MPS).

La scelta degli istituti trattati ricade su quelli di maggiori dimensioni in ambito italiano e considerati di rilevanza sistemica quantomeno nel sistema bancario nazionale. Ad esempio, per quanto attiene la distribuzione sul territorio, quindi il numero di succursali, le quattro banche selezionate occupano la prima (ISP

[136] EBA, *Risk Dashboard. Data as of Q4 2019*, aprile 2020.

con 3.584 unità), la seconda (UniCredit con 2.404), la quarta (BBPM con 1.479) e quinta (MPS con 1.418) posizione[137]. Altro parametro che indica l'importanza di questi enti è il valore della loro capitalizzazione di mercato: al 21 settembre 2021, Intesa Sanpaolo deteneva una capitalizzazione pari a circa 46,70 Mld €, UniCredit circa 24,15 Mld €, Banco BPM intorno ai 4,09 Mld € e Banca MPS circa 1,12 Mld €[138]. Infine, questi considerati sono gli unici gruppi societari in Italia ad essere classificati come enti a rilevanza sistemica[139] (vedi Tabella a fine paragrafo per la percentuale di *buffer* O-SII applicabili dal 1° gennaio 2019) (nel caso di UniCredit si tratta di ente a rilevanza sistemica globale)[140]. Il campione di riferimento, lungi dal voler essere statisticamente rilevante nel rispecchiare la composita costellazione di istituti di credito italiani (dalle Casse di Risparmio ai grandi gruppi internazionali passando per i Banche Popolari), è finalizzato alla disamina di molti dei vari aspetti trattati nel Capitolo precedente, i quali sono più facilmente riscontrabili in queste realtà di grandi dimensioni.

Per i quattro istituti si terrà uno stile di analisi quanto più simile possibile, in modo tale da poter fare emergere meglio le differenze e le similitudini sia tra i diversi istituti considerati nello stesso momento storico di riferimento per questa parte della trattazione, sia tra gli stessi istituti nei due momenti che si vanno a

Regime transitorio applicabile ai buffer O-SII
(valori percentuali)

Gruppo	Dal 1° gen. 2019	Dal 1° gen. 2020	Dal 1° gen. 2021	Dal 1° gen. 2022
UniCredit	0,50	0,75	1,00	1,00
Intesa Sanpaolo	0,38	0,56	0,75	0,75
Banco BPM	0,06	0,13	0,19	0,25
Monte dei Paschi di Siena	-	0,13	0,19	0,25

[137] Dati forniti da https://www.tuttitalia.it/banche/classifica/ e aggiornati al 27 agosto 2021.
[138] IL SOLE 24 ORE - MERCATI, *La Classifica di Piazza Affari*, 21 settembre 2021. https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/classifiche/capitalizzazione-piazza-affari?refresh_ce&nof.
[139] BANCA D'ITALIA, *Identificazione dei gruppi bancari UniCredit, Intesa-Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale autorizzate in Italia*, 30 novembre 2020.
[140] FINANCIAL STABILITY BOARD, *Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*, 1° novembre 2012 e reiterazione della decisione negli anni successivi. Richiesto a UniCredit di mantenere l'1% di CET 1 come riserva G-SII.

prendere in esame (il 31/12 del 2019 e del 2020, rispettivamente in questo Capitolo e nel prossimo).

2.1. Analisi di Banca Intesa Sanpaolo

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. è il primo istituto bancario italiano. Nato il 1° gennaio 2007 a seguito della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, ha la sua sede principale a Torino (città in cui affondano le sue radici storiche) ed è quotata nella Borsa di Milano. Negli anni seguenti alla sua istituzione ha incorporato numerose altre realtà bancarie italiane (*ex multis*: CaRi Firenze, Banca dell'Adriatico, Banco di Napoli, Banca Apulia, Veneto Banca, ecc.) aumentando notevolmente la capillarità sul territorio, razionalizzando in larga parte il mercato bancario nazionale e divenendo leader del settore. Come anticipato, inoltre, nello scorso anno ha lanciato un'OPAS su UBI Banca al fine di incorporare l'istituto e allargare notevolmente la sua quota di mercato.

In ragione della sua importanza e rilevanza ISP presta molta attenzione all'approccio con il rischio, *rectius* i rischi, inevitabilmente incontrabili nel settore bancario tanto in quello più tradizionale del credito quanto in quello più innovativo rivolto al mercato finanziario. Nello specifico caso di Banca ISP la società ha predisposto e segue delle linee guida ben precise sia per le strategie di assunzione del rischio che per i limiti nell'ingaggio di operazioni rischiose al fine di mantenere idonei standard di salute dell'istituto. Per quanto attiene il primo punto, ISP riassume l'approccio nei seguenti punti: «(i) Intesa Sanpaolo è un Gruppo Bancario focalizzato su un modello di business commerciale, dove l'attività retail domestica rimane una forza strutturale del Gruppo; (ii) l'obiettivo del Gruppo non è quello di eliminare i rischi, ma di comprenderli e gestirli in modo da garantire un adeguato ritorno a fronte dei rischi presi, assicurando solidità e continuità aziendale nel lungo periodo; (iii) Intesa Sanpaolo ha un profilo di rischio contenuto dove adeguatezza patrimoniale, stabilità degli utili, solida posizione di liquidità e una forte reputazione rappresentano i cardini per preservare la propria redditività corrente e prospettica; (iv) Intesa Sanpaolo ambisce ad un livello di patrimonializzazione in linea con i principali peer europei; (v) Intesa Sanpaolo intende mantenere un forte

presidio sui principali rischi specifici (non necessariamente connessi a shock macroeconomici) cui il Gruppo può essere esposto; (vi) il Gruppo riconosce grande rilevanza al monitoraggio dei rischi non finanziari»[141]. In riferimento, invece, agli standard che Banca ISP intende mantenere ad un livello adeguato, quelli individuati dalla società sono «(a) patrimonializzazione, anche in condizioni di stress macroeconomico severo, con riferimento sia al *Pillar* I sia al *Pillar* II, monitorando il *Common Equity Ratio*, il *Total Capital Ratio*, il *Leverage Ratio* e la *Risk Bearing Capacity*; (b) liquidità, tale da fronteggiare periodi di tensione, anche prolungati, sui diversi mercati di approvvigionamento del *funding*, con riferimento sia alla situazione di breve termine sia a quella strutturale monitorando i limiti interni di *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*, *Loan/Deposit ratio*, e *Asset Encumbrance* e *Survival Period* in scenario avverso; (c) stabilità degli utili, monitorando l'utile netto *adjusted* e i costi operativi *adjusted* su ricavi, che rappresentano le principali cause potenziali di instabilità degli stessi; (d) rischi non finanziari, al fine di minimizzare il potenziale impatto di eventi negativi che compromettano la stabilità economica e l'immagine del Gruppo»[142].

Tutto ciò premesso, è possibile analizzare la composizione dei fondi propri e degli altri fondamentali di ISP avendo riguardo di quello che è l'approccio del Gruppo alla materia.

Gli schemi informativi che seguono riassumono da un punto di vista quantitativo lo *stock* di fondi propri detenuti dalla banca con la relativa divisione nelle tre tipologie già analizzate(Schema 1)[143] e il *flow* registrato in ciascuna categoria durante l'anno (Schema 2)[144].

---

[141] Intesa Sanpaolo, *Terzo Pilastro di Basilea 3. Informativa al pubblico al 31 dicembre 2019*, 20.
[142] *Ibidem.*
[143] *Ivi*, 44.
[144] *Ivi*, 50.

Schema 1

(milioni di euro)

	31.12.2019	31.12.2018
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	48.520	46.466
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+ / -)	641	376
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	49.161	46.842
D. Elementi da dedurre dal CET 1	-10.209	-13.870
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)	2.590	4.269
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D +/-E)	41.542	37.241
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio)	4.096	4.856
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	731
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/- I)	4.096	4.856
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	7.244	8.419
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	12
N. Elementi da dedurre dal T2	-187	-788
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+ / -)	-	-850
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)	7.057	6.781
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	52.695	48.878

Schema 2

FONDI PROPRI	01.01.2019 - 31.12.2019
Common Equity Tier 1 capital (CET1)	
Saldo iniziale	37.241
Azioni emesse nel corso del periodo e relativo sovrapprezzo	-
Varlazione di Riserve [a]	580
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate [b]	1.251
Utile del periodo (al netto dei dividendi prevedibili) [c]	215
Interessi di minoranza	8
Rettifiche regolamentari	
Filtri prudenziali [d]	265
Propri strumenti di CET1	-26
Avviamento e altre attività immateriali [e]	-238
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	96
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	-
Investimenti significativi e non significativi in strumenti di CET1 di società del settore finanziario [f]	1.727
Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB	-108
Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni	85
Altre deduzioni	170
Aggiustamenti transitori	276
Saldo finale	41.542
Additional Tier 1 (AT1)	
Saldo iniziale	4.856
Emissioni/rimborsi strumenti AT1	-30
Interessi di minoranza	1
Rettifiche regolamentari	
Propri strumenti di AT1	-
Investimenti non significativi in strumenti di AT1 di società del settore finanziario	-
Investimenti significativi in strumenti di AT1 di società del settore finanziario	-
Aggiustamenti transitori e strumenti computabili in Grandfathering [g]	-731
Saldo finale	4.096

segue

Tier 2 (T2)	
Saldo iniziale	**6.781**
Emissioni/rimborsi strumenti T2 [h]	-312
Interessi di minoranza	-1
Eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alla perdite attese (excess reserve)	-
Rettifiche regolamentari	
Propri strumenti di T2	-
Investimenti non significativi in strumenti di T2 di società del settore finanziario	-
Investimenti significativi in strumenti di T2 di società del settore finanziario [i]	601
Aggiustamenti transitori e strumenti computabili in Grandfathering	-12
Saldo finale	**7.057**
Totale Fondi Propri alla fine del periodo	**52.695**

È evidente dal primo schema come tra la chiusura del bilancio 2018 e quella del 2019 ci sia stato un buon incremento dei fondi propri della società registrandosi un aumento di poco inferiore ai 4.000 Mln €, incremento tra l'altro dovuto quasi interamente ad una crescita del capitale di migliore qualità, il CET 1, a fronte di una diminuzione della componente di AT 1 e un leggero accrescimento del T2.

Dall'esame del secondo schema riportante i flussi che hanno caratterizzato l'evoluzione dei fondi propri di ISP nel corso dell'esercizio e delle note che integrano tale schema emergono i fattori che hanno determinato questo risultato. Innanzitutto, è bene chiarire che in ISP il CET 1 è formato solo da azioni ordinarie e non esistono altri strumenti che rientrano in questa tipologia[145], pur se ammissibili stante la disciplina riportata al Capitolo precedente nel paragrafo dedicato. In secondo luogo, l'analisi del *flow* rivela come in larga misura l'aumento del *Common Equity* (da 37.241 Mln € a 41.542 Mln € con un incremento di 4.301 Mln €) sia da imputare a investimenti in strumenti di CET 1 di società del settore finanziario[146], a componenti di conto economico[147] e alla quota di utili dell'esercizio 2018 non distribuiti ma imputati alle riserve.

I RWA complessive di ISP sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al trimestre precedente passando da circa 298,4 Mld € del 31/09 a 298,5 Mld € del 31/12.

---

[145] *Ivi*, 41.
[146] Nella fattispecie un incremento tanto notevole si deve all'applicazione del cd. *Danish Compromise*, a norma del quale gli investimenti assicurativi devono essere trattati come attivi ponderati per il rischio piuttosto che essere dedotti dal capitale.
[147] Specificatamente le componenti menzionate sono riserve particolari legate a diversi ambiti, da quelle relative ad attività materiali a quelle attinenti alle società assicurative.

Banca ISP opera non solo in Italia ma anche in altri paesi europei per cui, nonostante la Banca d'Italia abbia mantenuto un coefficiente di riserva anticiclica pari allo 0% per il quarto trimestre del 2019[148], a livello consolidato il coefficiente di CcyB dell'istituto è pari allo 0,075%, corrispondente ad una riserva anticiclica di 224 Mln €. Inoltre, essendo Banca ISP un ente a rilevanza sistemica, ancorché non a livello globale, è obbligata a detenere una riserva per O-SII per una percentuale dei suoi RWA pari allo 0,38%[149] (1,133 Mld €).

Nonostante il requisito di *leverage ratio* non fosse ancora operativo negli esercizi 2019 e 2020 che si stanno e si andranno ad analizzare, è opportuno richiamare sinteticamente l'entità di tale parametro in questo caso come nei prossimi. In ISP l'indice era migliorato dal 2018 al 2019 e si attestava, ben oltre il 3% previsto come soglia minima dalla normativa, su una quota del 6,68% (38 punti base in più rispetto all'anno precedente) (Schema 3)[150].

Schema 3

(milioni di euro)

		31.12.2019	31.12.2018
	Capitale e totale esposizioni		
20	Capitale di classe 1	45.638	42.097
21	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)	682.781	668.562
	Coefficiente di Leva Finanziaria		
22	Coefficiente di Leva Finanziaria	6,68%	6,30%

Infine, per concludere, si riportano i coefficienti patrimoniali e gli indicatori di redditività consolidati relativi agli esercizi 2018 e 2019 così da evidenziare l'andamento tenuto da ISP nel corso dell'anno (Schema 4)[151].

[148] BANCA D'ITALIA, *Comunicato Stampa del 20 settembre 2019. Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica*, 1.
[149] Vedi Tabella di cui al precedente § 1.
[150] INTESA SANPAOLO, nota 141, 221.
[151] *Ivi*, 15 e 16.

Schema 4

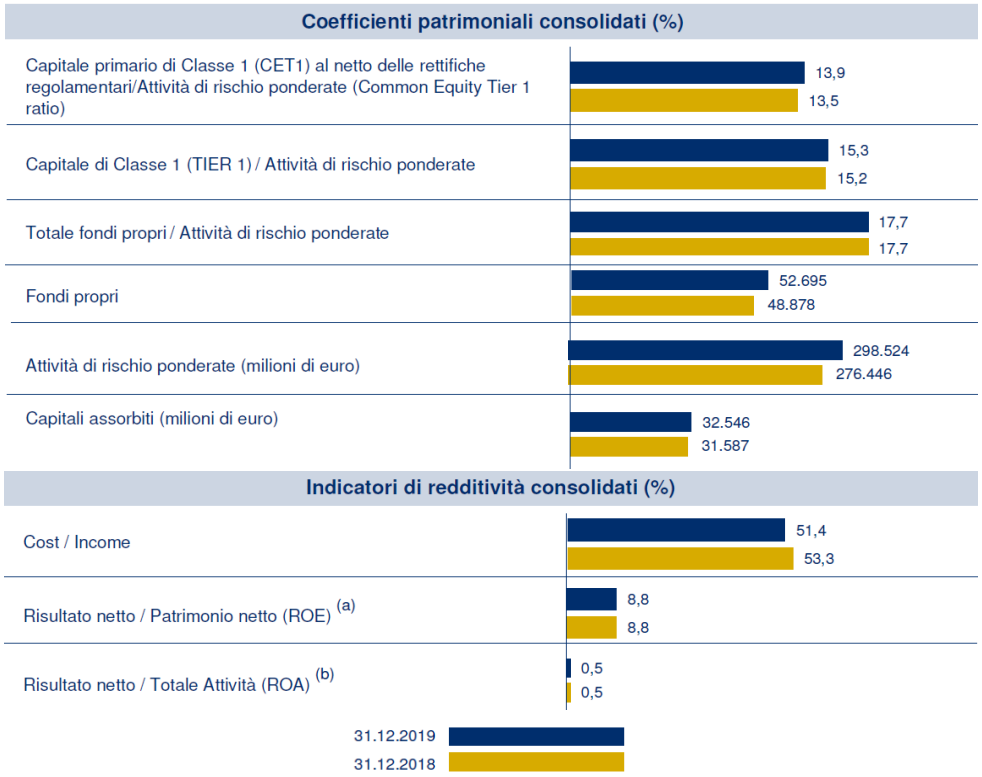

2.2. Analisi di Banca UniCredit

UniCredit S.p.A. è gruppo bancario italiano di rilevanza internazionale. Nasce nel 1998 con il nome Unicredito Italiano dalla fusione di due gruppi: Credito Italiano e Unicredito. Assume la denominazione UniCredit solo dal 2008. Il gruppo ha la sua sede principale a Milano ed è quotata, oltre che nella Borsa del capoluogo meneghino, anche in quella tedesca di Francoforte sul Meno e in quella polacca di Varsavia (il più importante mercato finanziario della Mitteleuropa orientale). Successivamente alla sua creazione il gruppo UC si è ingrandito tanto in Italia, con l'incorporazione *inter alia* di Capitalia S.p.A., quanto all'estero, procedendo, non senza numerosi problemi con la Commissione UE, alla fusione con la banca tedesca HypoVereinsbank AG (HVB-Group). Attualmente sul mercato nazionale risulta essere il secondo gruppo bancario dopo Intesa Sanpaolo.

A differenza di quanto osservato nel caso di Banca ISP, nell'Informativa al pubblico, relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dal cd. Terzo

Pilastri di Basilea, UC non esplicita quali siano gli approcci seguiti dalla banca nell'assunzione del rischio e quali indicatori vengano considerati di fondamentale importanza dal gruppo al fine di mantenere un'idonea stabilità del suo operato. In assenza di una palese dichiarazione in tal senso è però facile pensare che non si discostino troppo dalle linee guida dettate da ISP data la natura sistematicamente rilevante dei due colossi bancari.

Mantenendo lo stesso ordine di trattazione adottato al paragrafo precedente si riportano ora gli schemi relativi all'ammontare dei fondi detenuti distinti per tipologia (Schema 5)[152] e all'evoluzione infra annuale occorsa agli stessi (Schema 6)[153].

Schema 5

(milioni di €)

		31.12.2019 (A)	31.12.2018 (B)
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni (A)	33.591	33.667
	di cui: Azioni ordinarie	*33.591*	*33.667*
2	Utili non distribuiti (B)	16.372	13.222
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve) (C)	1.852	(208)
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato) (D)	122	249
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili (E)	1.967	3.287
6	**Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari**	**53.904**	**50.217**
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari			
7	Rettifiche di valore supplementari	(184)	(163)
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (D)	(2.815)	(3.468)
9	Aggiustamento transitorio connesso allo IAS19 (F)	0	219
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura,escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle passività fiscali dove siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 38 (3)) (G)	(698)	(297)
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	72	(189)
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	(11)	(5)
14	Utili o perdite su passività valutate al valore equo dovuti alle variazioni del merito di credito	(63)	(290)
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	(41)	(39)
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente	(8)	(9)
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1.250%, quando l'ente opta per la deduzione	(102)	(96)
20c	*di cui: Posizioni verso cartolarizzazioni*	*(102)*	*(96)*
22	Importo eccedente la soglia del 17,65% (H)	-	*(615)*
23	*di cui: Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti*	-	*(306)*
25	*di cui: Attività fiscali derivanti da differenze temporanee*	-	*(310)*
26	Rettifiche regolamentari applicabili al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR (I)	-	(361)
28	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)**	**(3.850)**	**(5.314)**
29	**Capitale primario di classe 1 (CET1)**	**50.054**	**44.903**

segue

[152] UNICREDIT, *Informativa del Gruppo UniCredit (Pillar III) al 31 dicembre 2019*, 29. Lo schema, nel caso di Banca UC, oltre all'indicazione dei fondi proprio (in rosso) comprende anche: il valore complessivo dei RWA (in verde), i *ratio* patrimoniali (in blu) e le percentuali di riserve richieste all'ente (in giallo).
[153] Ivi, 34.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti			
30	Strumenti di capitale (J)	3.713	4.609
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (4) soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1 (K)	2.658	1.032
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi	20	21
36	**Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari**	**6.392**	**5.662**
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari			
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente	(29)	(32)
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	(3)	(45)
43	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)**	**(32)**	**(77)**
44	**Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)**	**6.360**	**5.585**
45	**Capitale di classe 1 (T1= CET1 + AT1)**	**56.414**	**50.488**
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti			
46	Strumenti di capitale (L)	9.656	6.988
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (5), soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2	68	280
48	Strumenti di Fondi Propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	533	543
50	Rettifiche di valore su crediti	1.072	989
51	**Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari**	**11.330**	**8.800**
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari			
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati	(193)	(200)
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili)	(570)	(612)
57	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)**	**(763)**	**(812)**
58	**Capitale di classe 2 (T2)**	**10.568**	**7.988**
59	**Capitale totale (TC= T1+T2)**	**66.982**	**58.476**
60	**Totale delle attività ponderate per il rischio**	**378.718**	**370.180**
Coefficienti e riserve di capitale			
61	**Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)**	**13,22%**	**12,13%**
62	**Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)**	**14,90%**	**13,64%**
63	**Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)**	**17,69%**	**15,80%**
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92 (1) (a)), più requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica, in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (M)	8,09%	7,19%
65	*di cui: Requisito della riserva di conservazione del capitale*	*2,50%*	*1,88%*
66	*di cui: Requisito della riserva di capitale anticiclica*	*0,09%*	*0,06%*
67a	*di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Sistemically Important Institution (O-SII - enti a rilevanza sistemica)*	*1,00%*	*0,75%*

Schema 6

(milioni di €)

FONDI PROPRI	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Capitale Primario di classe 1		
Inizio del periodo	44.903	48.880
Strumenti e riserve (A)	3.687	(3.317)
1. Capitale proprio (B)	77	66
2. Riserve e sovrapprezzi di emissione propri	401	(3.425)
3. Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (C)	1.369	(3.162)
4. Utile del periodo (al netto dei dividendi prevedibili) (D)	1.967	3.287
5. Interessi di minoranza ammissibili (E)	(127)	(83)
Rettifiche regolamentari	1.464	(660)
6. Filtri prudenziali (F)	828	(217)
7. Propri strumenti di CET1	1	(6)
8. Avviamento e altre attività immateriali (E)	654	(112)
9. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (G)	(401)	229
10. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (H)	310	(310)
11. Investimenti significativi e non significativi in strumenti di CET1 di società del settore finanziario (H)	306	(306)
12. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB	(6)	33
13. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni	(6)	121
14. Altre deduzioni	(3)	3
15. Aggiustamenti transitori, di cui:	(219)	(95)
15.1 IAS19 (I)	*(219)*	*(306)*
15.2 Titoli di debito e capitale valutati al fair value (J)	-	*321*
15.3 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (J)	-	*(101)*
15.4 Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB (J)	-	*(6)*
Fine del periodo	50.054	44.903
Capitale aggiuntivo di classe 1		
Inizio del periodo	5.585	5.823
Strumenti	730	(239)
16. Strumenti computabili, inclusi strumenti soggetti a grandfathering (K)	730	(260)
17. Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 emessi da filiazioni	*(0)*	21
Rettifiche regolamentari	45	1
18. Propri strumenti di AT1	3	(6)
19. Investimenti significativi in strumenti di AT1 di società del settore finanziario	42	10
20. Aggiustamenti transitori, di cui:	-	(3)
20.1 Importo residuo relativo all'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB (J)	-	*4*
20.2 Importo residuo relativo a investimenti significativi e non significativi in strumenti di AT1 di FSE (J)	-	*(6)*
Fine del periodo	6.360	5.585
Capitale di classe 1	56.414	50.488
Capitale di classe 2		
Inizio del periodo	7.988	9.751
Strumenti	2.530	(1.638)
21. Strumenti e prestiti subordinati computabili, inclusi strumenti soggetti a grandfathering (L)	2.457	(1.571)
22. Strumenti di classe 2 emessi da filiazioni	(10)	(132)
23. Eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese su posizioni IRB	83	65
Rettifiche regolamentari	50	(126)
24. Propri strumenti di T2	7	(57)
25. Investimenti significativi in strumenti di T2 di società del settore finanziario	42	(24)
26. Aggiustamenti transitori, di cui:	-	(46)
26.1 Importo residuo relativo all'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB (J)	-	*4*
26.2 Importo residuo relativo a investimenti significativi e non significativi in strumenti di AT1 di FSE (J)	-	*5*
26.3 Aggiustamento connesso a utili non realizzati su titoli di debito e capitale valutati al fair value soggetti a filtro nazionale aggiuntivo (J)	-	*(54)*
Fine del periodo	10.568	7.988
Totale Fondi Propri alla fine del periodo	66.982	58.476

Emerge subito dall'osservazione dello Schema 5 come UniCredit abbia rafforzato nell'esercizio 2019 la sua posizione di CET 1 incrementando di poco più di 5 Mld € la precedente voce del 2018. Inoltre, a differenza di quanto visto in ISP, UC non ha subito riduzioni al capitale AT 1 che anzi è cresciuto di circa 775 Mln € e anche il capitale di Classe II ha avuto un aumento di oltre 2,5 Mld €. Complessivamente, quindi, i fondi propri di UniCredit si sono incrementati di 8,5 Mld € e, a fronte di un rialzo di circa lo stesso valore per i RWA, si è registrato un rialzo del *Total Capital ratio* di ben 189 p. b. (dal 15,80 al 17,69%) e del CET 1 *ratio* dell'1,09% (dal 12,13 al 13,22%) (indicati in blu nello schema).

Dall'analisi dello Schema 6 sul *flow* degli aumenti e delle riduzioni delle varie voci, si evince come la variazione in aumento del *Common Equity* sia stata dovuta in larghissima parte a tre fattori: il riconoscimento di parte dell'utile d'esercizio nei fondi propri (per un valore pari 1.967 Mln dei 3.373 Mln € di ricavi totali)[154]; la movimentazione in positivo per 1.369 Mln € in altre componenti di conto economico[155]; la variazione delle rettifiche regolamentari che, in ragione di un composito ventaglio di cause, ha fatto segnare, rispetto ai valori del 2018, un differenziale pari all'incirca a 2 Mld €. Prendendo in considerazione l'AT 1 il delta positivo (775 Mln €) è stato dovuto quasi totalmente (730 Mln €) all'emissione nel primo trimestre di strumenti[156] computabili per un valore di 992 Mln € ridotto di un valore pari a 258 Mln € per rispettare le norme regolamentari. Anche per l'incremento occorso al T2, pari in totale a 2.580 Mln €, la quota quasi totalitaria si deve imputare alle emissioni di strumenti finanziari, avvenute in tre distinte momenti[157], per un valore complessivo di 3.343 Mln €; da questo delta positivo di sono poi dovuti decurtare 511 Mln € per ammortamento, 163 Mln € per effetto negativo dei tassi di cambio e 194 Mln € legati a strumenti giunti a scadenza o richiamati.

In merito alle riserve aggiuntive, Banca UC è obbligata a detenere: (i) una riserva di conservazione del capitale pari al 2,50%[158]; (ii) una riserva anticiclica calibrata su un coefficiente, a livello consolidato (in Italia si ricorda essere pari allo 0%), dello 0,09%; (iii) una riserva per G-SII imposta dal Financial Stability Board

---

[154] *Ivi*, 35.
[155] *Ibidem*. Il valore è determinato dalla somma algebrica dei seguenti elementi: variazione positiva per 1.442 Mln dovuta al passaggio al modello contabile IAS16 per la determinazione del valore di immobili ad uso funzionale; variazione positiva per 1.189 Mln imputabile alla riserva su titoli di debito e capitale; variazione negativa per 1.262 Mln relativa a perdite attuariali, alla riserva connessa a passività finanziarie e alla riserva a copertura dei flussi di cassa.
[156] *Ivi*, 36. Strumento avente codice ISIN XS1963834251.
[157] *Ibidem*. Prima emissione a febbraio di strumenti con codice ISIN XS1953271225 (valore 996 Mln €); seconda emissione ad aprile di strumenti con codice ISIN XS1972731787 (valore 1.106 Mln €); terza emissione a settembre di strumenti con codice ISIN XS2055089457 (valore 1.242 Mln €).
[158] Nel 2019 è terminato il regime transitorio che applicava un CCB *ratio* crescente fino al raggiungimento della quota del 2,50%. L'anno precedente era pari all'1,88%.

pari all'1,0%[159]; (iv) una riserva per O-SII imposta dalla Banca d'Italia per il 2019 dello 0,50%. Delle riserve *sub* (iii) e (iv) si applica, in virtù dell'art. 131 § 14 della CRD IV, solo quella avente il tasso maggiore e dunque UniCredit terrà conto solo del coefficiente G-SII dell'1,0%. In totale la sommatoria delle riserve applicate nel 2019 a Banca UC è pari al 3,59% dei RWA per un valore di *Common Equity* equivalente a 14.391 Mln €.

Al 31/12 del 2019, UniCredit operava su un indice di leva finanziaria pari al 5,51%. Percentuale oltre la soglia prevista a livello regolamentare di 251 punti base) e in aumento rispetto all'esercizio precedente dello 0,45% (Schema 7)[160].

Schema 7

(milioni di €)

		31.12.2019	31.12.2018
	Capitale e misura dell'esposizione complessiva		
20	Capitale di Classe 1	56.414	50.488
21	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, EU-19a ed EU-19b)	1.023.319	997.445
	Coefficiente di leva finanziaria		
22	Coefficiente di leva finanziaria	5,51%	5,06%

2.3. Analisi di Banco BPM

Banco BPM S.p.A. è il terzo gruppo italiano ed è presente in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'Alto Adige. Operativa dal 1° gennaio 2017, la società è il frutto della fusione deliberata nel 2016 tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Il 2 gennaio dello stesso anno in cui è stata istituita, la banca si è quotata in borsa a Piazza Affari. Derivando le sue origini da due banche cooperative, Banco BPM gode di un forte legame con il territorio, specialmente nelle regione del nord Italia e in particolar modo in Lombardia dove ha anche la sede principale (a Milano).

Il gruppo BBPM pone molta attenzione alla cultura del rischio nell'operatività della banca e, in linea con questo approccio, richiede a tutte le

[159] Nel 2019 è terminato il regime transitorio che applicava un G-SII *ratio* crescente fino al raggiungimento della quota del 1,0%. L'anno precedente era pari allo 0,75%.
[160] UNICREDIT, nota 152, 224.

società che appartengono alla *holding* di adeguarsi a criteri di prudenza ed esposizione al rischio contenuta. In particolare, questa condotta deve essere tenuta in relazione: «(i) all'esigenza di stabilità connessa all'esercizio dell'attività bancaria, (ii) allo sviluppo sostenibile nei territori in cui opera, (iii) al profilo dei propri investitori»[161].

I primi dati che si riportano, come già in precedenza, sono i valori *stock* (Schema 8)[162] e i valori *flow* (Schema 9)[163] relativi rispettivamente al 31/12 del 2019 e alla variazione intercorsa tra l'1/1 e il 31/12 dello stesso anno.

Schema 8 (valori in Mil €)

	COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI	31/12/2019	31/12/2018
A.	Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	11.328.075	10.222.102
	di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	0	0
B.	Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	-10.688	-35.515
C.	CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	11.317.387	10.186.587
D.	Elementi da dedurre dal CET1	-2.959.167	-3.780.568
E.	Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	1.138.983	1.348.227
F.	Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/- E)	9.497.203	7.754.246
G.	Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	431.354	133.891
	di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	129.900	129.900
H.	Elementi da dedurre dall'AT1	0	0
I.	Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 per effetto di disposizioni transitorie	0	0
L.	Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT1) (G - H +/- I)	431.354	133.891
M.	Capitale di classe 2 (Tier2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	1.594.188	1.636.006
	di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	0	0
N.	Elementi da dedurre dal T2	-68.732	-82.203
O.	Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie	0	0
P.	Totale Capitale di classe 2 (Tier2 - T2) (M - N +/- O)	1.525.456	1.553.803
Q.	Totale fondi propri (F + L + P)	11.454.013	9.441.940

[161] BANCO BPM, *Informativa al pubblico da parte degli Enti. Pillar III. Dati riferiti al 31 dicembre 2019*, 8.
[162] *Ivi*, 89.
[163] *Ivi*, 97.

Schema 9

(in migliaia di euro)	31/12/2019
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)	
Saldo iniziale	**7.754.246**
Strumenti di CET1	**896.729**
Incremento/decremento riserve derivanti da valutazioni al fair value con impatto sulla redditività complessiva	517.774
Risultato economico del periodo *	596.302
Incremento/decremento del capitale	1.092
Incremento quota computata dell'impatto derivante dall'applicazione del principio contabile IFRS9 (riduzione annuale del componente positivo temporaneamente computabile)	-209.244
Incremento/decremento delle altre riserve	-6.165
Incremento/decremento del patrimonio di pertinenza di terzi computabile nel CET1	-3.030
Filtri prudenziali	**24.827**
Incremento/decremento delle rettifiche di valore di vigilanza (prudent valuation)	1.949
Incremento/decremento degli utili o perdite sulle passività valutate al valore equo	22.878
Detrazioni	**821.401**
Incremento/decremento immobilizzazioni immateriali (al netto delle relative passività fiscali)	-45.268
Incremento/decremento investimenti significativi in strumenti CET1 di soggetti del settore finanziario e attività fiscali da differenze temporanee eccedenti le soglie	801.988
Incremento/decremento attività fiscali derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali	94.095
Incremento/Decremento investimenti non significativi in strumenti CET1	0
Incremento/decremento dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore (shortfall)	-29.414
Saldo finale	**9.497.203**
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)	
Saldo iniziale	**133.891**
Strumenti di AT1	**297.463**
Incremento/decremento strumenti di AT1	298.112
Incremento/decremento del patrimonio di pertinenza di terzi computabile nell'AT1	-649
Detrazioni	**0**
Incremento/decremento degli elementi da detrarre dall'AT1	0
Saldo finale	**431.354**
Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)	
Saldo iniziale	**1.553.803**
Strumenti di T2	**-41.818**
Incremento/decremento degli strumenti e passività subordinate di T2	-43.144
Decremento strumenti di T2 computabili in regime di Grandfathering	0
Incremento/decremento del patrimonio di pertinenza di terzi computabile nel T2	-866
Incremento/decremento dell'eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (excess)	2.192
Detrazioni	**13.471**
Incremento/decremento degli elementi da detrarre dal T2	13.471
Saldo finale	**1.525.456**
Totale fondi propri	**11.454.013**

Dalla lettura del primo schema relativo allo *stock* di patrimonio di vigilanza al 31/12 del 2019 emerge come, nel corso dell'esercizio, BBPM sia riuscito a incrementarne il valore totale di oltre 2 Mld €. Un simile aumento, equivalente al 21,3% del valore dell'anno precedente (9,44 Mld €), è stato causato dalla crescita del CET 1 per la sua quasi interezza e da quella del capitale AT 1 per la restante parte; il capitale T2, in controtendenza, si è ridotto anche se di poco, intorno ai 28,25 Mln €. Passando all'esame delle ragioni che hanno determinato un simile delta positivo è possibile osservare che l'incremento di *Common Equity*, pari a

1.743 Mln €, è riconducibile in larga misura al valore positivo degli strumenti di CET 1 prima delle detrazioni e alla riduzione dell'aggregato delle detrazioni nel loro complesso. Alla determinazione del primo elemento concorrono le seguenti componenti: in positivo, l'inclusione di 596 Mln € di utile relativi al primo semestre dell'anno e di 518 Mln € di valutazione delle riserve al *fair value* impattanti sulla redditività complessiva; in negativo, per un importo di -209 Mln €, partecipa l'incremento della quota relativa agli effetti dell'applicazione dell'IFRS9. Alla riduzione delle detrazioni per un valore di 821 Mln € hanno concorso un aumento delle detrazioni imputabili ad attività materiali per 45 Mln € e un decremento da imputare alla quota relativa a investimenti in strumenti di CET 1 sopra soglia (346 Mln €), alla quota riferita ad attività fiscali da differenze temporanee sopra soglia (245 Mln €) e all'effetto "leva" scaturito dall'incremento delle soglie di cui sopra in virtù dell'aumento del CET 1 (211 Mln €). Alla crescita del capitale AT 1 ha partecipato unicamente, per un valore di 297 Mln €, l'emissione di un nuovo strumento finanziario appartenente a questa tipologia di capitale. Nell'ambito del *Tier* 2 Capital, il decremento causato dalla minor computabilità delle passività subordinate in relazione all'applicazione delle regole prudenziali che le disciplinano (-393 Mln €) è stato contenuto dall'emissione di uno strumento finanziario di questa categoria per un importo nominale di 250 Mln €.

I RWA di Banco BPM, nel corso dell'esercizio, si sono incrementate ma, se confrontate con il rialzo avuto dal CET 1 e dal totale dei fondi propri, in modo piuttosto contenuto. Infatti, in rapporto a un incremento della dotazione patrimoniale di vigilanza di oltre 2 Mld € si è avuto un delta positivo delle attività ponderate per il rischio appena inferiore al miliardo e mezzo di € (da 64,324 Mld € del 2018 a 65,821 Mld € del 2019[164]).

Esaminando la composizione delle riserve di capitale obbligatorie, Banco BPM è tenuta a possedere un CCB *buffer* pari al 2,5% dei RWA, una riserva anticiclica con coefficiente pari allo 0,005% su base consolidata e una riserva O-

[164] *Ivi*, 101.

SII per un importo pari allo 0,06% delle attività ponderate[165]. Complessivamente il valore delle riserve che BBPM deve possedere è pari al 2,565% dei RWA per un importo al 31/12/2019 di 1.688,3 Mln €.

L'indice di leva finanziaria dell'istituto, anche in questo caso come negli altri due analizzati, è superiore al minimo del 3% fissato dalla normativa come indice di riferimento e si attesta al 5,41% incrementandosi rispetto all'anno precedente di 84 punti base (Schema 10)[166].

Schema 10 (valori in Mil €)

		31/12/2019	31/12/2018
Capitale e misura dellesposizione complessiva			
20	Capitale di classe 1	9.928.557	7.888.137
21	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)	183.626.961	172.519.634
Coefficiente di leva finanziaria			
22	Coefficiente di leva finanziaria	5,41%	4,57%

Concludendo, l'attività svolta durante l'esercizio 2019 ha portato Banco BPM ad incrementare i propri fondamentali di affidabilità e solidità basati sul patrimonio alzando tutti i *ratio* relativi ai fondi propri (Schema 11). Ciò è imputabile in primis allo straordinario aumento del CET 1 rispetto all'anno precedente (+21,3%)[167] e secondariamente all'accorta scelta delle esposizioni che, ponderate per il rischio, sono cresciute relativamente poco rispetto al capitale.

Schema 11 (valori in Mil €)

Fondi Propri e coefficienti di adeguatezza patrimoniale	31/12/2019	31/12/2018
A. Riserve di capitale e requisiti		
Fondi propri		
Capitale primario di classe 1 (CET 1)	9.497.203	7.754.246
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)	431.354	133.891
Totale capitale di classe 1	9.928.557	7.888.137
Capitale di classe 2 (T 2)	1.525.456	1.553.803
TOTALE FONDI PROPRI	11.454.013	9.441.940
ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE	65.820.724	64.324.066
B. Coefficienti di adeguatezza patrimoniale (%)		
B.1 Common Equity Tier 1 Ratio	14,4%	12,1%
B.2 Tier 1 Ratio	15,1%	12,3%
B.3 Total Capital Ratio	17,4%	14,7%

[165] Vedi Tabella alla fine del § 1.
[166] *Ivi*, 234.
[167] Circa 3 volte l'aumento avuto da ISP (+7,8%) e 1,5 volte l'aumento avuto UC (+14,5%) nello stesso periodo.

2.4. Analisi di Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è il quarto gruppo bancario italiano nonché la più antica banca in attività e la più longeva del mondo. Istituita nel 1472 come Monte di Pietà al fine di aiutare la parte della società senese meno avvantaggiata, la banca ha avuto una storia molto travagliata negli ultimi anni. Dopo una sospensione delle quotazioni dal 22 dicembre 2016 al 25 ottobre 2017 a causa della sottocapitalizzazione eccessiva, Banca MPS è stata riammessa in Borsa (il 18 giugno 2018) a seguito della ricapitalizzazione effettuata dallo Stato italiano che ad oggi ne è azionista di maggioranza con un partecipazione diretta del MEF pari al 68,23% del capitale sociale.

Stando a quanto afferma la stessa MPS, l'approccio alla gestione del rischio e del capitale da parte della società è volto al perseguimento dei *goal* fissati dal gruppo; in particolare, «gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi sono definiti in coerenza con il modello di business del Gruppo, con gli obiettivi a medio termine del Piano di Ristrutturazione e con i vincoli esterni di natura normativa e regolamentare»[168]. Inoltre, fissati gli obiettivi, al livello operativo «il Gruppo gestisce il capitale assicurandosi che la dotazione di capitale e i correlati *ratio* siano coerenti con il profilo di rischio assunto e rispettino i requisiti regolamentari. La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica regolamentare si basa sul costante monitoraggio dei fondi propri, dei *risk weighted assets* e sul confronto con i requisiti regolamentari minimi inclusi gli ulteriori requisiti in eccesso da mantenersi nel tempo comunicati al Gruppo a seguito dello SREP e le ulteriori riserve di tempo per tempo vigenti. L'ottimizzazione dei RWA e dell'attivo viene perseguita mediante il monitoraggio contestuale della dinamica dei volumi e dell'evoluzione delle relative metriche di rischio»[169].

Considerate le linee guida adottate dalla banca, si riporta qui si seguito lo schema relativo ai valori di fondi propri al 31/12 del 2018 e del 2019 (Schema 12,

---

[168] BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, *Informativa al Pubblico. Pillar 3. Aggiornamento al 31 dicembre 2019*, 18.
[169] *Ivi*, 12.

i dati inerenti al capitale AT 1 sono omessi poiché MPS non detiene strumenti ascrivibili al capitale AT 1)[170].

Schema 12 (valori in Mil €)

	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	dic-2019	dic-2018
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	10.328.618	10.328.618
	di cui: Capitale versato	*10.328.618*	*10.328.618*
2	Utili non distribuiti	-734.190	-999.458
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, includere gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)	31.411	-302.070
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (3) e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1	-	-
	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1 gennaio 2018	-	-
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	-	-
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	-1.033.011	278.578
6	**Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari**	**8.592.829**	**9.305.669**
	Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari	-47.063	-53.286
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)	-225.209	-269.476
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	-344.817	-1.181.817
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	-1.328	8
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	-	-
14	Utili o perdite su passività valutate al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	-39.486	-45.322
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente	-313.710	-313.710
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente	-	-
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	-
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-22.414	-70.700
21	Attività fiscali differite che dipendono da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	-	-134.089
22	Importo che supera la soglia del 17,65%	-149.715	-462.433
23	*di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti*	*-90.039*	*-231.216*
25	*di cui: attività fiscali differite che dipendono da differenze temporanee*	*-59.676*	*-231.216*
25a	Perdite relative all'esercizio in corso	-	-
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR 1	1.171.237	1.245.614
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente	-	-
28	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)**	**27.495**	**-1.285.212**
29	**Capitale primario di classe 1 (CET1)**	**8.620.324**	**8.020.457**

segue

[170] *Ivi*, 57 e 59.

	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti	dic-2019	dic-2018
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	1.050.000	750.000
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2	-	-
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	-	-
49	*di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva*	-	-
50	Rettifiche di valore su crediti	169.999	171.131
51	**Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari**	**1.219.999**	**921.131**
	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati	-	-
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente	-	-
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	- -	
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, dove l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili)	-65.663	-63.649
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione del capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) No 575/2013	-	-
	di cui: Perdite relative all'esercizio in corso	-	-
	di cui: Strumenti finanziari significativi	-	-
	di cui: Strumenti finanziari non significativi	-	-
	di cui: importo residuo relativo all'eccedenza di perdite attese rispetto alle rettifiche di valore per posizioni IRB	-	-
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	-	-
	di cui: utili non realizzati	-	-
57	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)**	**-65.663**	**-63.649**
58	**Capitale di classe 2 (T2)**	**1.154.336**	**857.482**
59	**Capitale totale (TC= T1+T2)**	**9.774.660**	**8.877.939**

Esaminando il prospetto, si evidenzia subito come il CET 1 di MPS sia cresciuto, nel corso dell'esercizio, del 7,5% rispetto all'anno precedente, incrementandosi in valore assoluto di poco meno di 600 Mln €. Tale risultato si è affermato come la somma di molteplici fattori[171]: miglioramento del saldo della Riserva OCI per 243 Mln € e di altre riserve per 90 Mln €; perdita di esercizio ammontante a 1.033 Mln €; diminuzione delle deduzioni per attività materiali e DTA rispettivamente pari a 44 e 837 Mln €; diminuzione di deduzioni sopra soglia per complessivi 495 Mln €; altre operazioni per una variazione complessiva di -76 Mln €. Come detto Banca MPS non detiene strumenti di AT 1. Per quanto riguarda

[171] *Ivi*, 16.

il capitale T2 si è accresciuto di 297 Mln € riconducibili alla emissione di obbligazioni operata nel mese di luglio per un valore nominale di 300 Mln €.

Il valore dei RWA è rimasto per lo più stabile tra i due esercizi risultando aumentato di soli 187,54 Mln € (da 58.371 a 58.559 Mln €)[172].

Per quel che attiene alle riserve Banca MPS, per il solo 2019 MPS non è obbligata a detenere il *buffer* per O-SII in quanto la Banca d'Italia nel 2018 non ha ritenuto il gruppo come di rilevanza sistemica[173]. Al contrario il coefficiente per il CCB è cresciuto dall'1,875% del 2018 al 2,5%; allo stesso modo si è incrementato il coefficiente di riserva anticiclica determinato a livello consolidato, passando dallo 0,002% dell'esercizio precedente allo 0,011%. Nel complesso, le modificazioni ai coefficienti delle riserve hanno portato ad un aumento del requisito combinato di 57 punti base.

Per Banca MPS, durante il 2019 l'indice di leva finanziaria è migliorato, incrementandosi dello 0,59% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, salendo dal 5,52% al 6,11%. Tale variazione di segno positivo si deve imputare a un duplice movimento in tal senso: un aumento del numeratore (il capitale T1, coincidente in questo caso con il CET 1) e un decremento del denominatore (le esposizioni complessive) (Schema 13)[174].

Schema 13 (valori in Mil €)

		dic-19	dic-18
	Capitale e misura dell'esposizione complessiva		
20	Capitale di classe 1	8.620.324	8.020.457
21	**Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)**	**141.097.698**	**145.308.685**
	Coefficiente di leva finanziaria		
22	Coefficiente di leva finanziaria	6,11%	5,52%

[172] *Ivi*, 15.
[173] Fino al 2018 il coefficiente di O-SII *buffer* era pari allo 0,06%. Dal 1° gennaio 2020 MPS ha dovuto invece detenere un coefficiente per la riserva destinata agli enti a rilevanza sistemica pari allo 0,13%, vedi Tabella fine § 1.
[174] BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, nota 168, 86.

In definitiva, i livelli patrimoniali del gruppo hanno fatto segnare tutti un rialzo nel 2019, un rialzo contenuto ma comunque livelli buoni per la banca (Schema 14)[175]. Il principale fattore di debolezza evidenziato è la consistente perdita di esercizio.

Schema 14

Principali metriche		
CET 1 Ratio	Tier 1 Ratio	Total Capital Ratio
14,72% *up +98 bps* *Dic-18: 13,74%*	14,72% *up +98 bps* *Dic-18: 13,74%*	16,69% *up +148 bps* *Dic-18: 15,21%*

3. Rilievi generali

Dalle analisi condotte sui dati relativi alla patrimonializzazione dei quattro maggiori gruppi italiani al 31/12/2019, emerge un andamento positivo generale. L'indicatore relativo al CET 1 *ratio* ha fatto segnare un aumento percentuale rispetto all'anno precedente compreso tra un minimo del +0,4% per Banca ISP e un massimo del +2,3% per Banco BPM; inoltre, anche il valore assoluto di *Common Equity* ha fatto segnare segnali di rialzo molto positivi ponendo i risultati dei quattro gruppi in linea con quanto osservato al paragrafo 2.1 quando si è detto che nel complesso gli istituti italiani hanno fatto registrare un aumento del CET 1 *ratio* rispetto al 2018.

Benché in valori assoluti i maggiori incrementi del CET 1 tra il 2019 e 2018 ci siano stati, chiaramente in ragione del diverso ordine di grandezza in cui operano, per ISP e UC (rispettivamente +4,3 Mld € e +5,1 Mld €) contro i valori di BBPM (+1,7 Mld €) e MPS (+0,6 Mld €), a livello percentuale l'incremento maggiore lo ha avuto Banco BPM con un +22% che risulta doppio rispetto a ISP e UC (+11,5% e +11,3%) e quasi triplo nei confronti di Banca MPS (+7,5%).

Si è osservato anche come l'indice di leva finanziaria (per sua natura insensibile alla ponderazione sulla base della rischiosità delle esposizioni e per

[175] *Ivi*, 12.

questo in grado di fornire un'indicazione migliore su quanto gli istituti siano effettivamente esposti a possibili pericoli di insolvibilità) sia generalmente andata ad aumentare pur mantenendo la variazione positiva in una ristretta forbice compresa tra il +0,38% di ISP e il +0,84% di BBPM.

Tra le banche analizzate, l'unica che ha mostrato difficoltà è stata Banca MPS, la quale in relazione alla risultato d'esercizio ha riportato una perdita sostenuta; viceversa, gli altri tre istituti hanno registrato utili netti al termine dell'esercizio.

In linea generale emerge quindi un quartetto di punta del sistema bancario italiano che, alla chiusura del 2019, è ben solido al livello patrimoniale ed esposto al rischio in maniera sempre più attenta. Nota di merito deve essere riconosciuta alla *performance* di Banco BPM che sotto ogni profilo si è comportato meglio degli altri istituti; al contrario, stonatura di un certo rilievo è la difficolta dimostrata da MPS nel generare redditività dalle proprie risorse.

Analizzata finora la situazione al tramontare degli anni '10, nel prossimo Capitolo si passerà ad esaminare quale impatto ha avuto sul sistema economico, in particolare bancario, la pandemia da Covid-19 scoppiata, nei suoi effetti dirompenti, all'alba di questo decennio.

CAPITOLO III

EFFETTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SUI FONDI PROPRI DEGLI ENTI CREDITIZI ITALIANI

EFFETTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SUI FONDI PROPRI DEGLI ENTI CREDITIZI ITALIANI

1. Inizio della pandemia. Effetti e contromisure – 1.1. Crisi sanitaria e misure governative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 – 1.2. Contesto economico dal primo semestre del 2020 – 1.3. Misure di contenimento attuate dalle autorità europee e nazionali – **2. Approfondimento sullo stato dei principali enti italiani al 31/12 del 2020** – 2.1. Analisi di Banca Intesa Sanpaolo – 2.2. Analisi di Banca Unicredit – 2.3. Analisi di Banco BPM – 2.4. Analisi di Banca Monte dei Paschi di Siena – **3. Rilievi generali**

1. Inizio della pandemia. Effetti e contromisure

1.1. Crisi sanitaria e misure governative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2

Nel mese di dicembre del 2019 è stato identificato nella città di Wuhan, in Cina, un nuovo tipo di coronavirus. Il nuovo agente patogeno è stato denominato come SARS-CoV-2 e, oltre ad avere una notevole capacità di trasmissione da uomo a uomo, è anche in grado di determinare nel soggetto ospite un'infezione chiamata Covid-19. Questa è risultata nei mesi essere particolarmente grave in quei soggetti fragili per via dell'età o di altri fattori come l'essere già afflitti patologie diverse. L'estrema pericolosità del virus è data dalla sua contagiosità che già si è detto essere molto elevata essendo inoltre in grado di essere diffuso anche dai soggetti asintomatici; inoltre, la sua novità pone ogni essere umano in una posizione di rischio in quanto nessuno è mai venuto in contatto con il virus.

Dalla Cina, l'epidemia si è diffusa in Italia già nel mese di febbraio e successivamente in tutte le economie avanzate tra febbraio e marzo; ad aprile è stato il turno dei paesi in via di sviluppo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, preso atto della rapida e ampia diffusione del Coronavirus e riconosciuto che questo avrebbe irrimediabilmente colpito ogni parte del mondo, ha dichiarato lo stato di

pandemia globale[176]. In tutti gli Stati in cui il virus si è diffuso la curva dei contagi è stata molto ripida (Figura 7)[177] determinando la necessità per i governi nazionali di ricorrere a misure di contenimento emergenziali e straordinariamente rigide.

Figura 7

Contagi nei maggiori paesi colpiti dalla pandemia nel primo semestre 2020
(media mobile su 7 giorni)

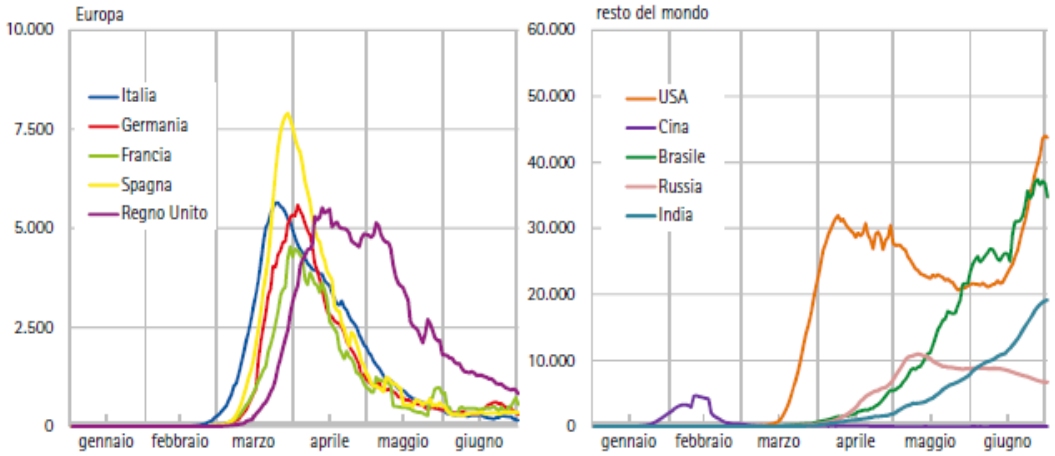

Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control.

La propagazione estesa e veloce del Covid-19 ha portato alla luce in ogni Paese la debolezza dei sistemi sanitari nazionali e si è dovuto fare affidamento ad ospedali dedicati per evitare che il sistema crollasse sotto il peso dei ricoveri crescenti.

Per ridurre la trasmissione del virus i paesi europei hanno adottato come prima misura il blocco dei voli da e per la Cina (con scarsi e tardivi risultati) e successivamente si sono affidati al distanziamento sociale, l'unica strategia

[176] WHO, *Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19*, 11 March 2020: «*WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic*».

[177] CONSOB, *La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata*, luglio 2020, 10.

possibile in quel momento per allentare rallentare il ritmo dei contagi[178]. Le limitazioni hanno seguito un andamento crescente, dalle più tenui alle più pesanti, e hanno incluso la chiusura delle scuole, la limitazione della libertà di circolazione (prima tra Stati e successivamente anche sul territorio nazionale), la sospensione di eventi pubblici e in ultimo la sospensione delle attività produttive non essenziali, il cosiddetto *lockdown*. L'applicazione e l'entrata in vigore delle misure hanno avuto tempistiche diverse nei vari paesi in relazione all'avanzata della pandemia: ad esempio, in Italia il *lockdown* è stato introdotto prima e per più tempo rispetto a quanto previsto in Germania e Spagna (Figura 8)[179].

Figura 8
Government Response Stringency Index per i maggiori paesi dell'area euro
(dati giornalieri; 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020)

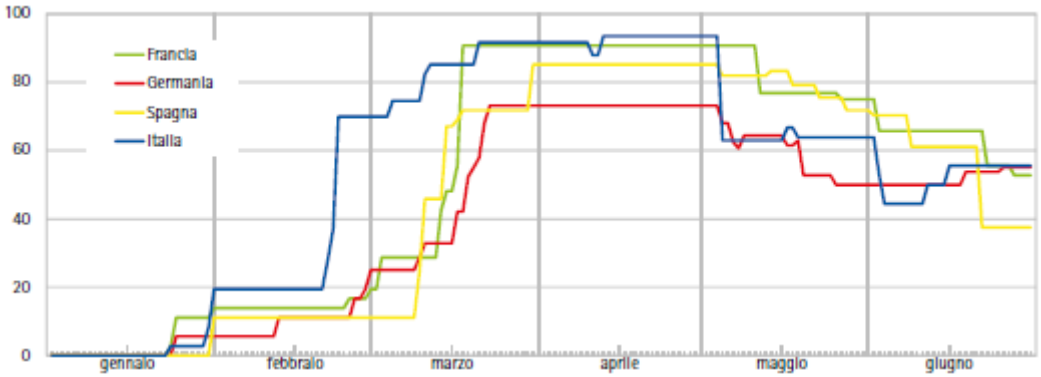

Fonte: Our World in Data nell'ambito dell'Oxford Martin Programme on Global Development presso l'Università di Oxford e in collaborazione con Global Change Data Lab. https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index. Il Government Response Stringency Index è un indicatore composito che incorpora informazioni relative a nove tipologie di misure adottate dai governi in risposta all'emergenza sanitaria, fra cui la chiusura di scuole e luoghi di lavoro e le limitazioni agli spostamenti. Il valore dell'indice è compreso tra 0 e 100 dove 100 indica il più alto grado di restrizione all'attività sociale ed economica.

[178] L'approvazione da parte dell'EMA, (*European Medicines Agency*) del primo vaccino contro il SARS-CoV-2 (vaccino a mRNA Pfizer) è arrivata, seppur in tempi molti più rapidi del normale, solo il 21 dicembre 2020 e le prime somministrazioni simboliche sono state eseguite il 27 dello stesso mese. Per l'avvio di una campagna vaccinale su larga scala bisogna riferirsi addirittura ai primi mesi del 2021.
[179] CONSOB, *La crisi Covid-19*, cit., 11.

Nel corso del 2020 e, fino al momento in cui si scrive, del 2021, il virus ha avuto un comportamento altalenante nel manifestarsi: con il rafforzamento delle misure restrittive si riduce il numero dei contagiati e di conseguenza delle ospedalizzazioni e dei decessi, con l'allentamento delle misure stesse il dato della contagiosità torna a impennarsi (Figura 9)[180]. Durante l'imperversare della pandemia si sono aggiunti, inoltre, due fondamentali fattori ad influenzare l'andamento a ondate del contagio. Da un lato, la convivenza forzata con il virus ha facilitato l'aumento di varianti del virus con l'affermarsi di quelle più contagiose e determinando una risalita dei contagi; dall'altro l'avvio della campagna vaccinale su larga scala sta ponendo un freno, quantomeno nei paesi più avanzati in grado di permettersi l'acquisto di sufficienti dosi del farmaco, alla trasmissione del virus. Nel mentre si cerca di raggiungere in ogni Paese un alto grado di immunizzazione per far sì che inizi ad operare l'effetto gregge, i governi continuano a monitorare la situazione epidemiologica mantenendo in vigore o reinserendo al momento opportuno le necessarie misure di distanziamento sociale (Figura10)[181].

Figure 9 e 10

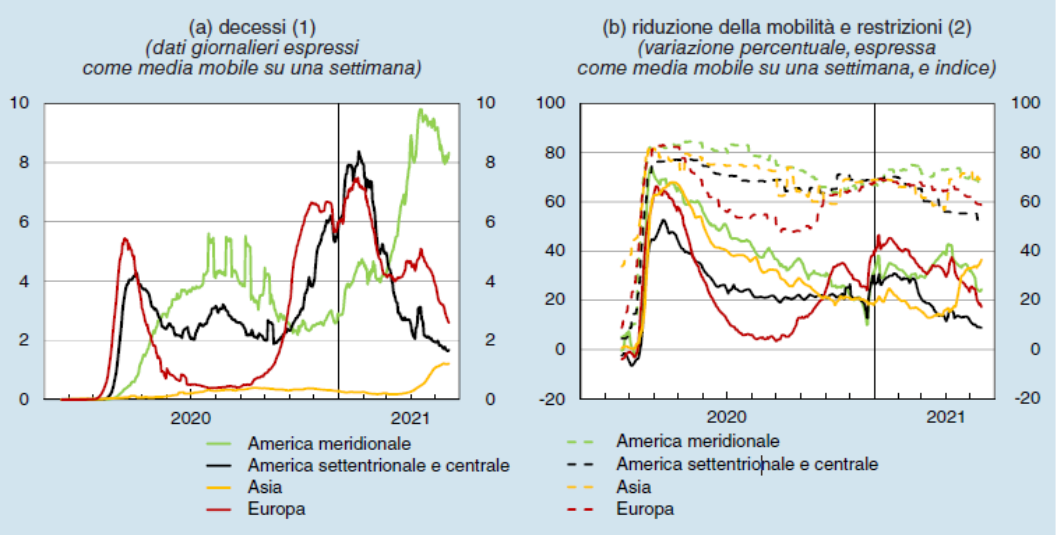

Fonte: elaborazioni su dati Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University, Google Covid-19 Community Mobility Reports e Blavatnik School of Government della Oxford University.
(1) Numero di decessi per milione di abitanti. – (2) La riduzione della mobilità (linea continua) è rappresentata come la variazione percentuale del numero delle visite a negozi, ristoranti, bar, centri commerciali, musei, biblioteche, cinema e parchi a tema, rispetto al periodo di riferimento 3 gennaio-6 febbraio 2020. Le restrizioni alla mobilità (linea tratteggiata; scala di destra) sono rappresentate utilizzando l'indicatore proposto in T. Hale et al., *A global panel database of pandemic policies (Oxford Covid-19 Government Response Tracker)*, "Nature Human Behavior", 8 marzo 2021. Il livello 100 (0) identifica il massimo (minimo) grado di restrittività delle politiche di contenimento.

[180] BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale sul 2020*, cit., 5.
[181] *Ibidem.*

1.2. Contesto economico dal primo semestre del 2020

«*La diffusione della pandemia a livello globale è stata asincrona e si è tradotta, nell'ambito delle economie coinvolte, in uno shock esogeno e simmetrico che ha colpito in simultanea il lato della domanda e il lato dell'offerta*»[182].

L'emergenza sanitaria di vaste proporzioni ha determinato la necessità per gli Stati di adottare misure emergenziali. Queste misure, *in primis* il *lockdown* quasi totale, sono parse sin dalla loro introduzione molto impattanti sull'economia sebbene in grado di spezzare la catena del contagio. I canali di trasmissione degli effetti avversi dal piano sanitario a quello economico sono, pur nella loro complessità, ben individuabili: le misure di distanziamento sociale comportano esternalità negative sia sull'offerta e sulla domanda di beni e servizi sia sulle scelte di investimento delle imprese, generando in questo modo effetti a cascata sul sistema finanziario e bancario.

Dal lato dell'offerta lo shock è imputabile alla sospensione delle attività non essenziali che, solo in parte, è stato mitigato dal passaggio al lavoro da remoto (quando possibile). La chiusura delle attività ha causato una riduzione del fatturato delle imprese[183] e in alcuni casi, a fronte di costi operativi non abbattibili, è divenuta definitiva, rincarando gli effetti negativi sull'economia con un calo dell'occupazione, del reddito disponibile e dei consumi. Per avere una misura della contrazione che ha caratterizzato la produzione industriale italiana e dell'aumento del traffico telefonico e di dati internet causato dal passaggio al telelavoro per molte

---

[182] CONSOB, *La crisi Covid-19*, cit., 7.

[183] A seguito del *lockdown* più rigido della primavera 2020 e con la sospensione di tutte le attività non essenziali, oltre il 70% delle attività (74% degli occupati) ha registrato una perdita di fatturato rispetto al periodo marzo-aprile del 2019, con percentuali di riduzione di oltre il 50% per il 41% dei casi (circa il 15% ha avuto fatturato pari a zero). Fonte ISTAT, *Indagine qualitativa (2020b). Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19*. Nel primo trimestre del 2021 il settore imprenditoriale ha avuto una complessiva ripresa con un aumento dei ricavi per 15 settori su 23 e un ritorno del fatturato su livelli pre-pandemia in 9 settori su 23.

categorie di lavoratori durante il *lockdown* del primo semestre del 2020, si guardi i grafici qui riportati (rispettivamente Figura 11[184] e Figura 12[185]).

Figura 11
Produzione industriale, indice destagionalizzato e media mobile a tre mesi gennaio 2016 – giugno 2021 (base 2015=100) – Fonte: Istat, 6 agosto 2021

Figura 12
Incremento del volume di traffico settimanale dati e voce in Italia
(dati settimanali; 17 febbraio 2020 - 30 giugno 2020; valori percentuali)

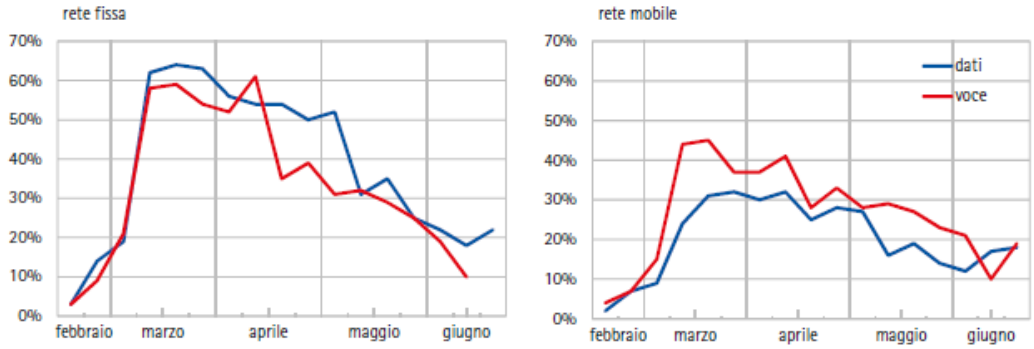

Fonte: AGCOM, Comunicazioni settimanali sul monitoraggio del traffico dati e voce. L'incremento dei volumi è calcolato rispetto alla seconda settimana di febbraio 2020, ossia rispetto al periodo 10 febbraio - 16 febbraio 2020.

Sul lato della domanda le misure di distanziamento sociale hanno inciso notevolmente sia sul calo dei consumi interni e delle esportazioni nette che sugli

[184] ISTAT, *Comunicato Stampa produzione industriale giugno 2021*, 06 agosto 2021, 2.
[185] CONSOB, *La crisi Covid-19*, cit., 25.

investimenti delle imprese. In particolare, ad influenzare le modificazioni dei consumi hanno concorso i cosiddetti effetto reddito ed effetto ricchezza. Il primo è diretta conseguenza della riduzione del reddito disponibile delle famiglie, le quali subiscono a causa delle limitazioni alle attività produttive una diminuzione della retribuzione o in certi casi la perdita del lavoro[186]; tale fattore ha ridotto la sua portata negativa con la ripresa delle attività, nonostante per molte di queste le riaperture siano avvenute a tappe progressive o a singhiozzo nel corso dell'ultimo anno e mezzo. L'effetto ricchezza è stato determinato, invece, dalla perdita di valore delle attività finanziarie determinata dal generalizzato andamento a ribasso dei mercati durante le fasi di introduzione (e successiva reintroduzione) del *lockdown* nelle varie forme previste dal Governo.

In questo scenario di grave shock economico un ruolo fondamentale è stato giocato dagli enti creditizi che, inserendosi come si è detto nel Capitolo precedente tra domanda e offerta di liquidità, si sono rivelati un importante *pivot* nel gestire il repentino cambio nelle modalità di allocazione dei capitali. Se infatti, come emergeva dal grafico della Figura 5, tra la fine del 2019 e i primi due mesi del 2020 si registrava un trend nei crediti di erogati positivo per le famiglie e negativo per le imprese, in concomitanza con il periodo di introduzione delle misure restrittive la tendenza si è bruscamente invertita (Figure 13[187], 14 e 15[188]).

---

[186] BANCA D'ITALIA, *Indagine straordinaria sulle famiglie italiane – ISF*, 21 maggio 2021: secondo questo studio svolto da Bankitalia tra febbraio e marzo 2021, prima dell'introduzione di nuove misure anti contagio con il D.L. 30/2021, «oltre il 60 per cento dei nuclei dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente la pandemia; la percentuale è aumentata di oltre 20 punti (al 65 per cento) per i nuclei il cui capofamiglia è un lavoratore autonomo. Poco meno del 40 per cento delle famiglie riporta che negli ultimi dodici mesi si è verificato che il reddito familiare non fosse sufficiente a coprire le spese; quasi la metà di queste riferisce che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese». Inoltre «oltre l'80 per cento dichiara di aver ridotto le spese per servizi di alberghi, bar e ristoranti e di aver effettuato meno frequentemente acquisti in negozi di abbigliamento rispetto al periodo precedente la pandemia; una quota pari a due terzi riporta una spesa più bassa per i servizi di cura della persona. Per le famiglie che arrivano con difficoltà alla fine del mese la contrazione dipende in prevalenza dalle minori disponibilità economiche; per i nuclei più abbienti pesano soprattutto le misure di contenimento e la paura del contagio».

[187] BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale sul 2020*, cit., 167.

[188] CONSOB, *La crisi Covid-19*, cit., 63.

Figure 13

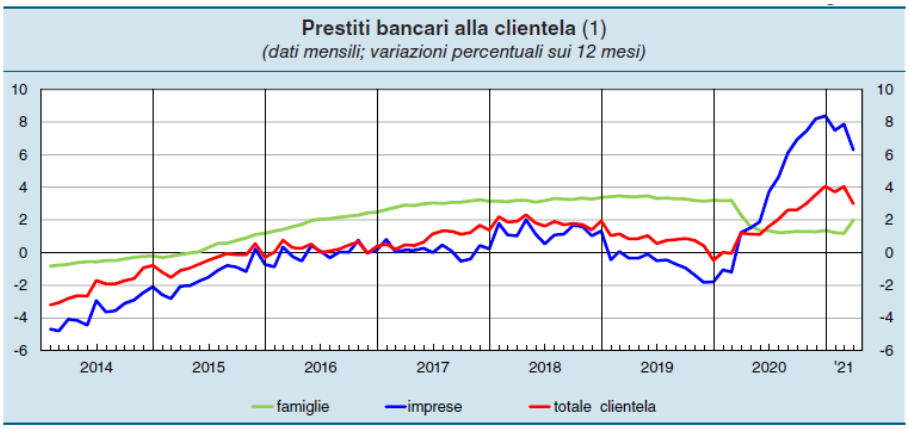

Fonte: segnalazioni di vigilanza.
(1) I dati di marzo 2021 sono provvisori. I prestiti includono i pronti contro termine e le sofferenze. Le variazioni percentuali sono corrette per tenere conto dell'effetto contabile di cartolarizzazioni, riclassificazioni, aggiustamenti di valore, aggiustamenti di cambio e altre variazioni non derivanti da transazioni; cfr. nella sezione *Note metodologiche* dell'Appendice la voce *Banche: situazione riassuntiva dei conti*.

Figura 14

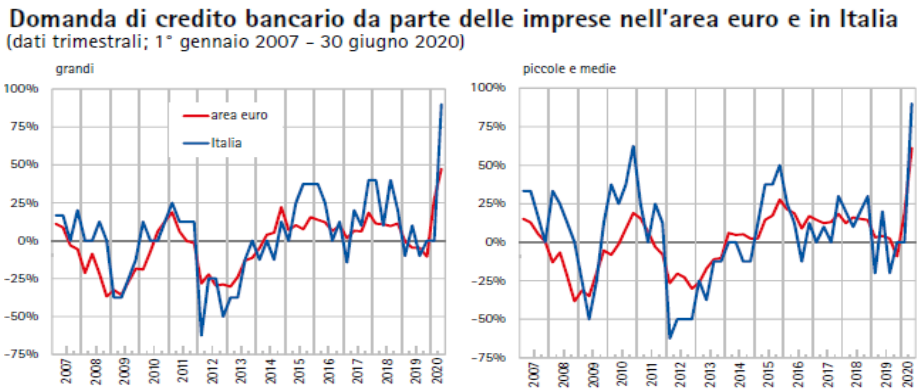

Fonte: BCE Bank lending survey. L'indicatore mostra la percentuale di banche che hanno segnalato un irrigidimento delle condizioni di accesso al credito al netto della quota di banche che hanno segnalato un allentamento. Per l'area euro l'indicatore è calcolato come media ponderata.

Figura 15

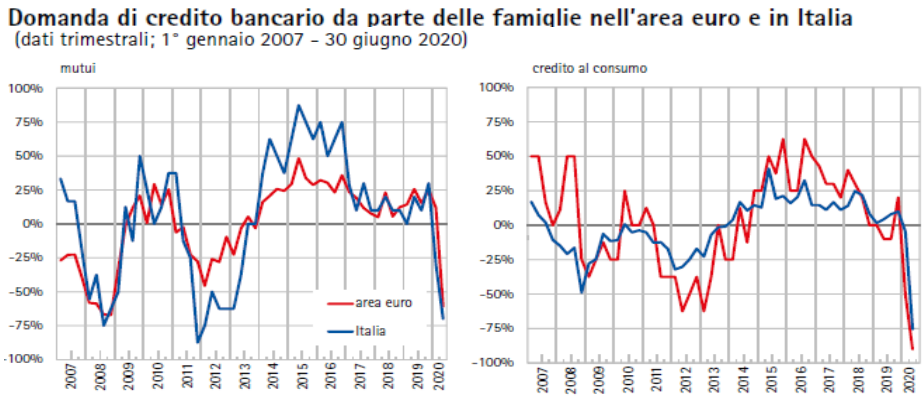

Fonte: BCE Bank lending survey. L'indicatore mostra la percentuale di banche che hanno segnalato un irrigidimento delle condizioni di accesso al credito al netto della quota di banche che hanno segnalato un allentamento. Per l'area euro l'indicatore è calcolato come media ponderata.

I già menzionati calo dei consumi e la riduzione del reddito hanno entrambi partecipato alla diminuzione delle richieste di prestiti da parte delle famiglie che per un verso avevano meno necessità di denaro da spendere, data la ridotta mobilità, e per l'altro hanno teso ad accumulare il surplus derivante dalle poche entrate percepite anche e soprattutto in ragione della forte incertezza che ha caratterizzato lo sviluppo degli eventi per quasi tutta la durata dell'anno passato con più di qualche strascico in quello corrente, nonostante dai dati forniti da Bankitalia emerga una certa ripresa dell'erogazione del credito alle famiglie. Per il settore delle imprese, la crescita nella sottoscrizione di nuovi prestiti è facilmente spiegabile *in primis* con i dati di fatturato che si sono menzionati: dal momento in cui le entrate si sono ridotte di oltre la metà o in certi casi si sono azzerate, le imprese che dovevano continuare a fronteggiare i costi fissi di gestione hanno dovuto fare ricorso a strumenti di reperimento della liquidità alternativi (Figura 16)[189]; collegato a questo, un secondo fattore a favore della richiesta di prestiti bancari è stata l'introduzione di garanzie statali sul credito erogato per permettere alle imprese di beneficiare di tassi di interesse agevolati; terzo punto, sempre legato all'importanza dei prestiti bancari nel sostenere le imprese nel momento di generale difficoltà, è stata la forte incertezza sui mercati finanziari a causa della quale la ricerca di capitali tra gli investitori privati si presentava tutt'altro che vantaggiosa. Dalla somma di questi e altri fattori è risultato, nel solo 2020, un aumento del credito alle imprese pari all'8% rispetto all'anno precedente (Figura 17)[190], con predilezione per le tipologie di prestito con scadenza a medio-lungo periodo al fine di garantire all'impresa un flusso costante e stabile di fondi (Figura 18)[191].

[189] *Ivi*, 104.
[190] *Ivi*, 105.
[191] *Ibidem.*

Figura 16

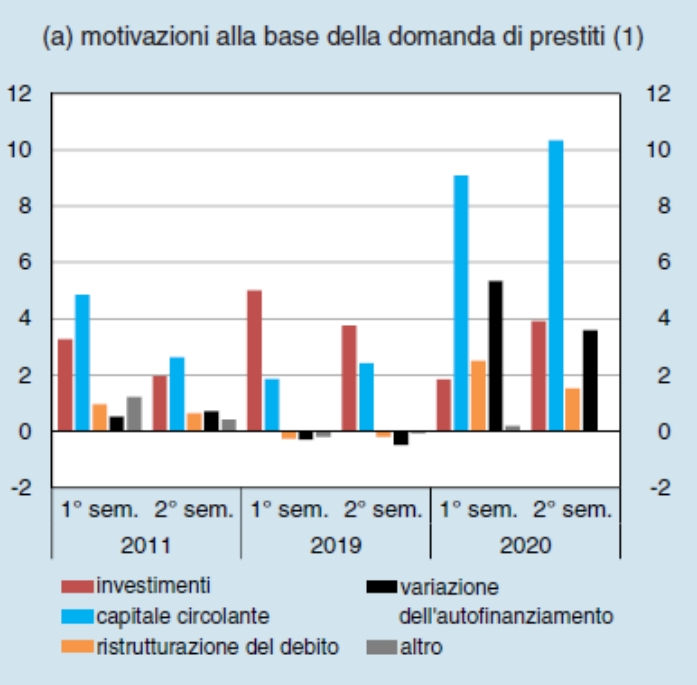

Fonte: Banca d'Italia, BCE e Cerved.
(1) Saldo tra la quota di imprese che hanno aumentato la domanda di prestiti bancari e la quota di quelle che l'hanno ridotta rispetto al semestre precedente, in base alle motivazioni segnalate come più rilevanti tra quelle indicate in legenda. Dati riferiti a circa 4.000 imprese industriali e dei servizi incluse nell'indagine Invind della Banca d'Italia; cfr. nella sezione *Note metodologiche* dell'Appendice la voce *Imprese:* Indagine sulle imprese industriali e dei servizi *(Invind)*.

Figure 17 e 18

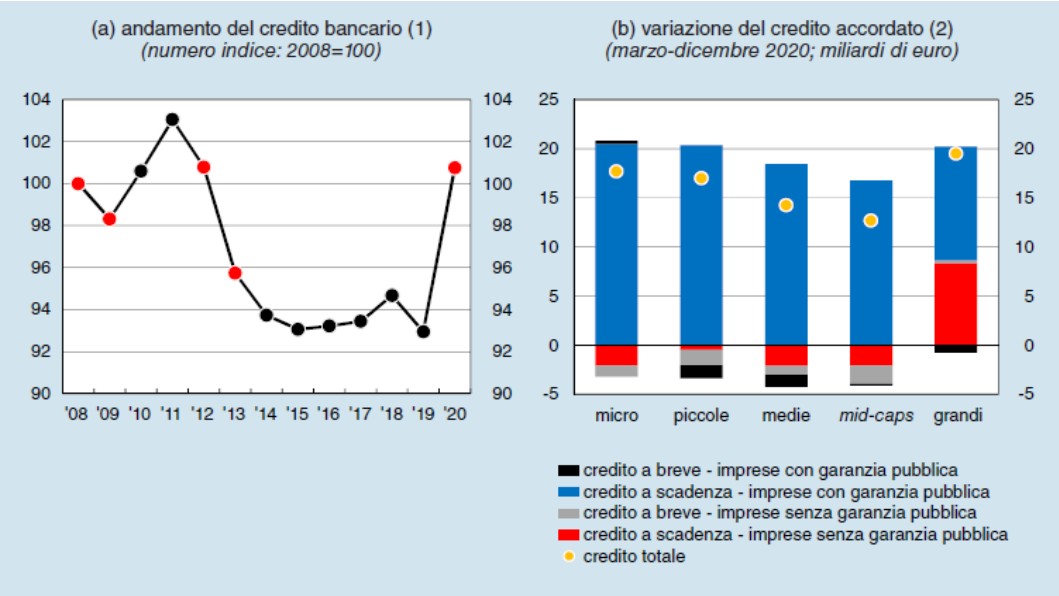

Fonte: per il pannello (a), segnalazioni di vigilanza; per il pannello (b), Mediocredito Centrale, SACE e Centrale dei rischi.
(1) Sono incluse le famiglie produttrici. È compresa Cassa depositi e prestiti. In rosso sono evidenziati i valori osservati in anni di recessione/crisi. – (2) Sono escluse le imprese con prestiti in sofferenza a febbraio del 2020. Elaborazioni su un campione di oltre 1,3 milioni di imprese. Sono definite "imprese con garanzia pubblica" quelle con almeno una garanzia approvata dal Fondo centrale di garanzia o da SACE nel periodo considerato. La classificazione dimensionale è in linea con quanto stabilito dalla raccomandazione CE/2003/361: (a) le microimprese sono quelle con meno di 10 addetti e con un fatturato o un attivo non superiori a 2 milioni di euro; (b) le piccole imprese hanno meno di 50 addetti e un fatturato o un attivo non superiori a 10 milioni di euro; (c) le medie imprese hanno meno di 250 addetti e un fatturato o un attivo non superiori rispettivamente a 50 e a 43 milioni di euro; (d) le grandi imprese sono quelle residuali. Le *mid-caps* hanno un numero di dipendenti non superiore a 499.

L'impatto della pandemia sul sistema economico italiano ma, più in generale europeo, è stato ed è un ottimo banco di prova per tutte quelle misure adottate dopo la crisi finanziaria per rafforzare e rendere resiliente alle eventuali *disruption* il sistema stesso. In questo caso, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, la *disruption* che ha colpito l'economia non proviene dall'interno ma bensì è esogeno al settore dell'economia e della finanza; le banche, che nella crisi derivata dallo scoppio dei mutui *subprime* erano le principali responsabili, in questa occasione si sono rivelate dei formidabili stabilizzatori. Tale ruolo è stato dovuto in parte alla normativa sull'adeguatezza patrimoniale che ha permesso agli istituti di credito di arrivare a fronteggiare questa nuova emergenza con i fondamentali patrimoniali solidi e un buono stato di salute e, in parte, alle disposizioni di adeguamento adottate prontamente dalle varie istituzioni preposte alla vigilanza sul settore. Delle misure sull'adeguatezza dei fondi propri ci si è concentrati ampiamente nel Primo Capitolo, di seguito, invece, si presenta una rassegna proprio di quelle misure messe in campo specificatamente al fine di contrastare le esternalità negative prodotte dalle misure anti-contagio.

1.3. Misure di contenimento attuate dalle autorità europee e nazionali

Lo scoppio della pandemia ha determinato, come si è visto, un momento di crisi per l'economia tanto dell'area Euro quanto, in particolare, dell'Italia, già di per sé connotata da indicatori economici non eccellenti (volendo essere generosi e usare un eufemismo). Il ruolo giocato dal settore bancario è stato fondamentale per tenere aperti i rubinetti del credito e far fluire quanta più liquidità possibile alle imprese in difficoltà a causa dei fatturati fortemente ridimensionati.

Per permettere agli enti creditizi di operare in maniera rapida ed efficace, le varie autorità coinvolte nella regolazione del settore, sia a livello eurounitario che nazionale, si sono prodigate a predisporre un poderoso intervento di carattere emergenziale entro cui l'attività delle banche potesse dispiegare i suoi effetti positivi senza oltrepassare i paletti normativi che ne regolano la stabilità patrimoniale e finanziaria.

«*La BCE, la vigilanza bancaria europea e i governi dei singoli paesi hanno lavorato congiuntamente per dare una risposta coordinata alla crisi, offrendo un sostegno di portata senza precedenti per consentire alle persone, alle imprese e all'economia nel suo complesso di resistere in questi tempi difficili*»[192].

Così Christine Lagarde a proposito dello sforzo collettivo per sostenere il settore creditizio europeo.

L'impulso ha coinvolto molti aspetti dell'ambito bancario e si cercherà nell'esposizione di presentarli in maniera quanto più distinta ed omogenea possibile per rendere maggiormente chiare le varie misure.

Il primo ambito di intervento delle autorità è quello dell'alleggerimento dei requisiti di capitale imposti agli enti creditizi. In una Comunicazione del 12 marzo 2020[193] (appena tre giorni dopo la prima introduzione del blocco degli spostamenti interregionali in Italia) l'EBA esprimeva la necessità di coordinare uno sforzo congiunto con la BCE e le Autorità Nazionali di Vigilanza (o ANV) al fine di permettere alle banche alleviare gli oneri e i limiti operativi. Nella stessa giornata la BCE, in un suo Comunicato Stampa[194], annunciava che sarebbe stata accordata alle banche la possibilità di operare in via temporanea al di sotto del requisito combinato di riserva (principalmente sotto la soglia del *capital conservation buffer*); inoltre, sia l'EBA che la BCE confidavano nell'abbassamento del coefficiente di riserva anticiclica da parte delle ANV: nel caso italiano, la Banca d'Italia manteneva già allo 0% il coefficiente per cui si è limitata a mantenerlo

---

[192] BCE, *Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2020. Prefazione di Christine Lagarde, Presidente della BCE*, 23 marzo 2021.
[193] EBA, *Comunicato Stampa: EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector*, 12 marzo 2020.
[194] BCE, *Comunicato Stampa: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus*, 12 marzo 2020. Il Comunicato riporta anche le parole di Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della BCE: «The coronavirus is proving to be a significant shock to our economies. Banks need to be in a position to continue financing households and corporates experiencing temporary difficulties. The supervisory measures agreed today aim to support banks in serving the economy and addressing operational challenges, including the pressure on their staff».

costante su questo valore per tutto il 2020[195] e si attesta tuttora allo stesso livello. In un successivo Comunicato del 27 marzo[196], la BCE ha reso nota la sua disponibilità a supportare le iniziative delle banche che fossero volte al sostegno dei debitori temporaneamente in sofferenza nel contesto pandemico. In concreto, tale supporto della Banca Centrale si è sostanziato attraverso tre misure: in primo luogo attraverso l'esercizio di flessibilità nella classificazione dei debitori come "*unlikely to pay*" (dunque soggetti ad una ponderazione al rischio più onerosa per la banca in termini di capitale richiesto) nel caso in cui le banche facessero affidamento su garanzie e moratorie statali correlate al Covid-19; in secondo luogo, i prestiti che sarebbero diventati non performanti ma comunque soggetti a garanzia pubblica avrebbero beneficiato di un trattamento prudenziale privilegiato in termini di aspettative sulle perdite attese; in terzo e ultimo luogo, la BCE aveva annunciato la disponibilità dei vari organi di vigilanza a discutere con la massima flessibilità dei piani di recupero degli NPL da parte degli enti creditizi, avendo riguardo della straordinarietà del periodo.

Prendendo in considerazione anche l'estrema volatilità registrata sui mercati finanziari nel pieno dell'emergenza, il 16 aprile la BCE, con un nuovo Comunicato[197], aveva preso la decisione di ridurre in via temporanea i requisiti di capitale per il rischio di mercato al fine di rispondere alle oscillazioni del mercato e ridurre il fattore prociclico del requisito in una contingenza simile a quella che si è avuto.

Inoltre, il 24 giugno, con il Regolamento (UE) 2020/873 (anche chiamato CRR II "*quick fix*")[198], il Legislatore europeo ha deciso di introdurre delle

---

[195] BANCA D'ITALIA, *Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica*, 20 dicembre 2019 [fissato per il Q1 2020]; *Comunicato Stampa*, 27 marzo 2020 [fissato per il Q2 2020]; *Comunicato Stampa*, 26 giugno 2020 [fissato per il Q3 2020]; *Comunicato Stampa*, 25 settembre 2020 [fissato per il Q4 2020]; *Comunicato Stampa*, 18 dicembre 2020 [fissato per il Q1 2021]; *Comunicato Stampa*, 26 marzo 2021 [fissato per il Q2 2021]; *Comunicato Stampa*, 25 giugno 2021 [fissato per il Q3 2021].

[196] BCE, *Comunicato Stampa: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus*, 20 marzo 2020.

[197] BCE, *Comunicato Stampa: ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk*, 16 aprile 2020.

[198] Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020.

modifiche al CRR (così come già modificato l'anno precedente dal CRR II al fine di: permettere alla BCE di concedere alle banche la possibilità di escludere talune esposizioni verso le banche centrali dal novero delle esposizioni totali per il calcolo del *leverage ratio*; aggiustare il tiro sul calcolo del rischio di mercato secondo l'IRB delle banche e permettere l'esclusione, su indicazione della BCE, di eventuali *overshooting* registrati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Facendo seguito all'emanazione del CRR II "*quick fix*", il 16 settembre 2020 la BCE aveva esercitato, con la Decisione (UE) 2020/136[199], la facoltà concessa dall'art. 500-ter, § 2, del CRR per escludere alcune delle esposizioni proprio verso la BCE da quelle rilevanti ai fini della misurazione del *leverage ratio* fino al 27 giugno 2021. La misura implementata si sosteneva che avrebbe spinto «gli enti creditizi nel continuare ad assolvere il proprio ruolo nel finanziamento dell'economia reale, preservando al contempo gli elementi fondamentali del quadro di regolazione prudenziale. […] Inoltre, anche se il coefficiente di leva finanziaria non si applicherà fino al 28 giugno 2021, l'esclusione, fino a quel momento, di talune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva potrebbe essere vantaggiosa nella prospettiva della chiara comunicazione delle informazioni finanziarie»[200]. Stando alle dichiarazioni della stessa BCE nel Comunicato Stampa del 17 settembre 2020[201] che ha fatto seguito alla Decisione *de qua*, l'esclusione prevista dalla Decisione avrebbe dovuto incrementare il *leverage ratio* aggregato che si attestava al 5,36% di circa 0,3 punti percentuali.

Nelle FAQ relative alle misure di contrasto al Covid-19[202], inoltre, la BCE ha specificato che manterrà in piedi le misure di alleggerimento fino almeno al 2022 e che non è richiesto alle banche di rimpinguare le riserve di capitale prima di aver

---

[199] Decisione (UE) 2020/136 della Banca Centrale Europea.
[200] Considerando 7 della Decisione (UE) 2020/136 della BCE.
[201] BCE, *Comunicato Stampa: ECB allows temporary relief in banks' leverage ratio after declaring exceptional circumstances due to pandemic*, 17 settembre 2020.
[202] BCE, *FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus*, ultimo aggiornamento del 23 luglio 2021.

raggiunto il picco di svuotamento delle riserve stesse; sulla base degli Stress Test condotti quest'anno la BCE si è in ogni caso riservata di mutare il suo orientamento.

Oltre a quanto previsto dalle autorità europee anche le ANV hanno adottato a partire dall'11 marzo provvedimenti volti a liberare capitale da riversare nei canali dell'economia reale. Secondo le previsioni rese dalla BCE in un suo Comunicato Stampa[203], questi interventi avrebbero coinvolto più di 20 miliardi € di *Common Equity Tier* 1 detenuti dalle banche dell'Area Euro e riguardavano principalmente la riduzione del coefficiente anticiclico, del coefficiente di rischio sistemico e del coefficiente per gli O-SII.

Altre misure di grande impatto ma di facile applicazione questo caso, sono state le decisioni annunciate con un Comunicato[204] dell'EBA di posporre gli Stress Test a livello europeo che si sarebbero dovuti effettuare nel 2020 all'anno successivo e quella concorde prevista in un Comunicato[205] della BCE di estendere a ogni istituto soggetto a Stress Test nel 2020 la medesima previsione. Il 21 gennaio di quest'anno, la BCE ha annunciato con un altro Comunicato[206] che avrebbe sottoposto alle procedure di Stress Test 38 banche significative dell'Area Euro identificate secondo i principi stabiliti dall'EBA e rappresentanti circa il 70% degli *asset* bancari dell'Eurozona; nello stesso documento, l'istituzione guidata da Christine Lagarde ha reso noto che, in parallelo, sarebbero stati sottoposti agli Stress Test altri 53 enti creditizi non compresi nel campione selezionato dall'EBA.

Un ulteriore aspetto a cui le autorità soprattutto europee hanno dato molto rilievo è stata la sospensione richiesta alle banche della distribuzione dei dividendi al fine di utilizzare gli stessi come argine aggiuntivo all'erosione del patrimonio di vigilanza nel periodo di eccezionale incertezza causato dalla pandemia. Il 27 marzo 2020 la BCE ha deciso, in questo senso, di aggiornare la sua Raccomandazione alle

---

[203] BCE, *Comunicato Stampa: ECB supports macroprudential policy actions taken in response to coronavirus outbreak*, 15 aprile 2020.
[204] EBA, *Comunicato Stampa*, cit., 12 marzo 2020.
[205] BCE, *Comunicato Stampa*, cit., 12 marzo 2020.
[206] BCE, *Comunicato Stampa: ECB to stress test 38 euro area banks as part of the 2021 EU-wide Stress Test led by EBA*, 29 gennaio 2021.

banche sulla distribuzione dei dividendi (la Raccomandazione BCE/2020/1) emanandone una nuova, la Raccomandazione BCE/2020/19[207], in cui all'art. 1 si raccomanda agli enti creditizi, fino al 1° ottobre 2020, di non distribuire dividendi relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020 e di non riacquistare azioni proprie col fine di remunerare gli azionisti. Sia i considerando che il Comunicato Stampa[208] che ha accompagnato la Raccomandazione esplicitano l'obiettivo della Banca Centrale: attraverso l'adozione di questa misura si chiedeva fondamentalmente agli azionisti delle banche di partecipare allo sforzo collettivo per permettere agli istituti utilizzare il capitale conservato non distribuendo dividenti per supportare le famiglie, le piccole imprese e le società che avessero richiesto prestiti e/o per assorbire le perdite derivanti da esposizioni già esistenti verso queste tipologie di debitori.

Il 28 luglio, facendo seguito *intera alia* ad una Raccomandazione del CERS (la n. CERS/2020/7[209]), la BCE aveva emanato una Raccomandazione[210] addizionale alla prima del 27 marzo con cui aveva disposto la proroga al 1° gennaio 2021 della richiesta agli enti creditizi di non distribuire i dividendi derivanti dagli esercizi 2019 e 2020 e di non riacquistare azioni proprie. Lo stesso giorno, sempre la BCE aveva inviato alle banche significative una lettera[211] in cui si chiedeva di adottare la massima moderazione nella distribuzione delle remunerazioni variabili, anche in questo caso, fino al 1° gennaio 2021; ove non possibile ridurre l'ammontare dei pagamenti, nella lettera si prospettava, come soluzione auspicabile, il differimento del pagamento delle remunerazioni stesse.

---

[207] BCE, Raccomandazione BCE/2020/19 del 27 marzo 2020.
[208] BCE, *Comunicato Stampa: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020*, 27 marzo 2020.
[209] CERS, Raccomandazione CERS/2020/7 del 27 maggio 2020. Nel considerando 1 della Raccomandazione l'CERS giustifica la necessità di prolungare l'efficacia della Raccomandazione BCE/2020/19 perché «è chiaro che ci sia bisogno che le istituzioni finanziarie mantengano un ammontare di capitale sufficientemente alto per mitigare il rischio sistemico e contribuire alla ripresa economica».
[210] BCE, Raccomandazione BCE/2020/35 del 28 luglio 2020.
[211] BCE, *Letter to the CEO of the Significant Institution. Remuneration policies in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic*, 28 luglio 2020.

Sul finire del quarto trimestre del 2020 la BCE, tenuto conto delle indicazioni sia del CERS che dell'EBA[212], ha adottato un'ulteriore Raccomandazione[213] in cui ha mutato parzialmente gli orientamenti da seguire per le banche: nel documento non è più richiesto da parte della Banca Centrale di non corrispondere dividendi ma bensì, fino al 30 settembre 2021, dalle banche, è atteso l'esercizio della massima prudenza nell'adottare decisioni in merito ai dividendi o alla loro distribuzione o al riacquisto di azioni proprie. Pur con un grado di libertà maggiore per gli istituti, il § 2 dell'art. 1 della Raccomandazione prevede che le politiche in merito alle sopracitate decisione debbano in ogni caso essere vagliate per ciascun ente dai propri gruppi di vigilanza congiunti per stabilire se siano prudenti o meno. La BCE specifica che le banche nelle loro deliberazioni su questa materia devono tenere conto «della propri capacità interna di generazione di capitale vista in chiave prospettiva, nonché dell'impatto futuro delle ricadute economiche sulla qualità delle loro esposizioni e del loro patrimonio»[214]; in via generale l'autorità di Francoforte non ha ritenuto prudente, nella sua Raccomandazione, prevedere distribuzione e riacquisto di azioni proprie per un ammontare superiore al 15% dell'utile accumulato nel 2019 e nel 2020 ovvero, se inferiore, maggiore di 20 punti base in termini di CET 1 *ratio*. Anche in questo caso la Raccomandazione è stata accompagnata da una lettera[215] alle banche significative per reiterare le indicazioni in materia di remunerazioni variabili.

In aggiunta alle misure prese a livello europeo, anche su scala nazionale sono stati previsti degli interventi volti a facilitare da un lato l'accesso al credito da parte di famiglie e imprese e dall'altro la concessione dei prestiti da parte delle banche. Le misure adottate sono state sia di natura pubblica che privata.

---

[212] EBA, *Comunicato Stampa: The EBA continues to call on banks to apply a conservative approach on dividends and other distributions in light of the COVID-19 pandemic*, 15 dicembre 2020.
[213] BCE, Raccomandazione BCE/2020/62 del 15 dicembre 2020.
[214] *Ivi*, considerando 2.
[215] BCE, *Letter to the CEO of the Significant Institution. Remuneration policies in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic*, 15 dicembre 2020.

Sul lato degli aiuti pubblici il Governo ha varato sia programmi di moratoria dei pagamenti sui finanziamenti verso gli istituti bancari (e gli altri soggetti abilitati a fornire credito in Italia) come previsto nell'art. 56 del cd. Decreto Cura Italia[216] e dalle successive proroghe[217], sia anche programmi di concessione di garanzie statali su finanziamenti a famiglie e imprese con il cd. Decreto Liquidità[218]. Le moratorie e le garanzie basate sull'intervento statale, oltre a permettere ai clienti delle banche di ottenere liquidità più facilmente hanno anche reso possibile per gli enti creditizi, su indicazione delle autorità di vigilanza, non riclassificare necessariamente come deteriorati i crediti alle controparti in difficoltà, non incidendo così in maniera diretta sul rischio di credito.

Sul fronte del settore privato, invece, sono state attivate moratorie destinate all'allungamento o alla sospensione delle scadenze dei finanziamenti concessi a micro, piccole e medie imprese impattate dalla crisi economico-sanitaria. Oltre alle iniziative dei singoli istituti la misura più rilevante è stata finalizzata con le Addenda[219] all'"Accordo per il Credito 2019"[220] stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e varia associazioni di categoria (*ex multis* Confindustria). Tali Addenda hanno prorogato, a più riprese, i termini del programma di moratoria "Imprese in Ripresa 2.0" fino al 31 marzo 2021, data oltre la quale la misura non è più rinnovata per il mancato rinnovo dell'Accordo per il Credito.

---

[216] Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

[217] Per la moratoria del Decreto Cura Italia, che riguardava sia la quota capitale che la quota interessi, era stato inizialmente fissato un termine al 30 settembre 2020; il termine è poi stato prorogato al 31 gennaio 2021 con l'art. 65 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. Decreto Agosto; ulteriore proroga al 30 giugno 2021 si è avuta con l'art. 248 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, cd. Legge di Bilancio 2021; in ultimo, con l'art. 16 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. Decreto Sostegni-bis, si è prorogato il termine di vigenza della norma fino al 31 dicembre di quest'anno pur con la rilevante modifica di limitarne l'efficacia alla sola quota capitale.

[218] Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.

[219] ABI, *Addendum all'Accordo per il Credito 2019*, 6 marzo 2020; *Secondo addendum all'Accordo per il Credito 2019*, 22 maggio 2020; *Proroga della data di applicazione degli Accordi di moratoria e condizioni migliorative*, 26 giugno 2020; *Nuovo Addendum all'Accordo per il Credito 2019*, 17 dicembre 2020.

[220] ABI, *Accordo per il Credito 2019*, 15 novembre 2019.

2. Approfondimento sullo stato dei principali enti italiani al 31/12 del 2020

Dato conto al Capitolo precedente della situazione patrimoniale delle principali banche italiane e ai paragrafi che precedono di come la pandemia abbia dato origine a una crisi dell'economia reale tale per cui si sono rese necessarie le misure eccezionali a sostegno degli enti creditizi, anch'esse riportate, è in questa sede essenziale illustrare le modificazioni occorse nell'esercizio 2020 agli indicatori fondamentali delle banche considerate, al fine di poter valutare nella pratica sia la resilienza degli enti stessi che la validità dei provvedimenti intrapresi.

Anche in questo caso, l'obiettivo di chi scrive, è quello di mantenere l'analisi quanto più lineare e omogena possibile tra i vari istituti per permettere una comparazione più agevole tra gli stessi.

2.1. Analisi di Banca Intesa Sanpaolo

Banca Intesa Sanpaolo, nel 2020, ha attraversato un momento particolare della sua storia imprenditoriale in quanto oltre alla crisi Covid-19, ha portato a termine la già menzionata incorporazione di UBI Banca. Dell'operazione straordinaria si dovrà tenere debito conto nella disamina degli schemi di bilancio che seguono in quanto la stessa ha determinato importanti effetti sul patrimonio di Banca ISP.

Innanzitutto, per quanto attiene i principi generali di assunzione del rischio, nell'ambito dell'operatività del gruppo, si è aggiunto rispetto all'anno precedente un punto ulteriore a quelli già menzionati al § 2.1 del Capitolo 2: «Intesa Sanpaolo riconosce la rilevanza strategica dei fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*) e l'urgenza di limitare il cambiamento climatico. Il Gruppo si impegna a includere questi aspetti nei processi decisionali strategici e a integrarli pienamente nel suo framework di gestione dei rischi con l'obiettivo di mantenere un profilo di rischio contenuto. Ciò implica monitorare come i rischi ESG e quelli connessi al cambiamento climatico si riflettano sui rischi attuali (rischio di credito, operativo, reputazionale, mercato e di liquidità) e includere elevati standard etici e

ambientali nei processi interni, nei prodotti e nei servizi offerti ai clienti oltre che nella selezione di controparti e fornitori»[221]. Da quanto riportato emerge chiara la volontà di ISP di adottare un modello di *business* sostenibile che sia in grado di attrarre un volume sempre maggiore di capitali da quegli investitori attenti al cambiamento climatico e all'opinione pubblica molto più sensibile sul tema rispetto agli anni passati (vedi riferimento esplicito al rischio reputazionale).

Anche nell'elenco degli *standard* che ISP vuole mantenere ad un livello adeguato, tenendone conto nel corso della propria attività, subentra un nuovo indicatore rispetto a quelli già menzionati e cioè l'adeguatezza dei «fondi propri e passività eleggibili ai fini del *Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities* (MREL), al fine di essere in grado di assorbire eventuali perdite e di ricostituire la posizione patrimoniale del Gruppo, continuando a svolgere le proprie funzioni economiche critiche durante e dopo un'eventuale crisi»[222].

Banca ISP, inoltre, classifica tra i rischi emergenti quelli connessi alla pandemia e in particolare (i) il rischio di *cyber security* legato alla digitalizzazione accelerata e forzata dal contesto di chiusure per imporre il distanziamento sociale[223] e (ii) il rischio di stampo più strettamente economico relativo all'incidenza della pandemia sulla saluto pubblica, sull'attività delle imprese e il commercio con il conseguente risultato di influire a ribasso sulla crescita globale[224].

Venendo alla trattazione della composizione dei fondi propri di Banca Intesa Sanpaolo al 31/12 del 2020, si partirà dal riportare, come fatto per la situazione pre-Covid-19, i valori *stock* (Schema 15)[225] e *flow* (Schema 16)[226] relativi al patrimonio di vilanza durante l'esercizio.

---

[221] INTESA SANPAOLO, *Terzo Pilastro di Basilea 3. Informativa al pubblico al 31 dicembre 2020*, 19.
[222] *Ibidem.*
[223] *Ivi*, 29.
[224] *Ivi*, 30.
[225] *Ivi*, 48.
[226] *Ivi*, 55.

Nella Relazione Informativa si specifica che ai fini del calcolo dei fondi propri inerenti all'esercizio 2020 si è tenuto conto dell'utile 2020 al netto del relativo dividendo calcolato tenendo conto delle indicazioni sul tema contenute nella menzionata Raccomandazione della BCE del 15 dicembre 2020: considerando la solidità dell'ente, ISP ha considerato di distribuire dividendi per un valore di circa 694 Mln € pari allo 0,2% del coefficiente di CET 1[227], l'importo minore tra i due previsti dalla Raccomandazione[228]. Inoltre, relativamente all'utile del 2019, dando seguito alla Raccomandazione del 27 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione di ISP del 31 marzo successivo, ha modificato la proposta all'Assemblea degli azionisti richiedendo l'assegnazione dell'intero utile a riserve. In data 27 aprile l'Assemblea ha approvato la proposta del CdA e conseguentemente il CET 1 della banca tiene conto, al 31/12/2020, dell'intero utile riferito al 2019[229].

Schema 15

(milioni di euro)

	31.12.2020	31.12.2019
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	57.717	48.520
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+ / -)	706	641
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	58.423	49.161
D. Elementi da dedurre dal CET 1	-9.482	-10.209
E. Regime transitorio - impatto su CET1 (+/-)	2.129	2.590
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D +/-E)	51.070	41.542
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio)	7.486	4.096
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio - impatto su AT1 (+/-)	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/- I)	7.486	4.096
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	9.632	7.244
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-255	-187
O. Regime transitorio - impatto su T2 (+ / -)	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)	9.377	7.057
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	67.933	52.695

[227] *Ivi*, 50.
[228] Vedi *supra* § 1.3 di questo Capitolo per i parametri previsti dalla Raccomandazione BCE/2020/62.
[229] INTESA SANPAOLO, nota 221, 51.

Schema 16

(milioni di euro)

FONDI PROPRI	01.01.2020 - 31.12.2020
Common Equity Tier 1 capital (CET1)	
Saldo 31.12.2019	**41.542**
Variazione filtro IFRS 9	-461
Saldo iniziale 01.01.2020	**41.081**
Azioni emesse nel corso del periodo e relativo sovrapprezzo [a]	3.367
Variazione di Riserve [b]	4.162
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	-53
Utile del periodo (al netto dei dividendi prevedibili) [c]	1.725
Interessi di minoranza	-4
Rettifiche regolamentari	**792**
Filtri prudenziali	65
Propri strumenti di CET1	-33
Avviamento e altre attività immateriali [d]	1.252
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee [e]	-464
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	-
Investimenti significativi e non significativi in strumenti di CET1 di società del settore finanziario	-
Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB	17
Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni	38
Altre deduzioni	-83
Saldo finale 31.12.2020	**51.070**
Additional Tier 1 (AT1)	
Saldo iniziale 01.01.2020	**4.096**
Emissioni/rimborsi strumenti AT1 [f]	3.389
Interessi di minoranza	1
Rettifiche regolamentari	**-**
Propri strumenti di AT1	-
Investimenti non significativi in strumenti di AT1 di società del settore finanziario	-
Investimenti significativi in strumenti di AT1 di società del settore finanziario	-
Aggiustamenti transitori e strumenti computabili in Grandfathering	-
Saldo finale 31.12.2020	**7.486**
Tier 2 (T2)	
Saldo iniziale 01.01.2020	**7.057**
Emissioni/rimborsi strumenti T2 [g]	2.386
Interessi di minoranza	2
Eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alla perdite attese (excess reserve)	-
Rettifiche regolamentari	**-68**
Propri strumenti di T2	-
Investimenti non significativi in strumenti di T2 di società del settore finanziario	-
Investimenti significativi in strumenti di T2 di società del settore finanziario	-68
Aggiustamenti transitori e strumenti computabili in Grandfathering	-
Saldo finale 31.12.2020	**9.377**
Totale Fondi Propri alla fine dell'esercizio	**67.933**

Dal primo schema relativo ai valori *stock* emerge un fortissimo incremento dei fondi propri rispetto all'anno precedente con un delta positivo, in valore assoluto, pari ad oltre 15 Mld € (variazione percentuale sul valore precedente di +28,9%); l'aumento è stato trainato per circa due terzi da quello del *Common Equity* che da un saldo di 41.542 Mln € al 01/01/2020 è passato ad un saldo di 51.070 Mln € al 31/12 (delta percentuale sull'importo dell'anno precedente pari ad un +22,9%).

Approfondendo il secondo schema emergono più chiaramente le cause di questo *exploit* in un periodo di crisi come quello che si sta attraversando.

Principalmente, i fattori che hanno portato alla crescita del CET 1 sono riconducibili a tre categorie: l'emissione di nuove azioni, le politiche di gestione degli utili, l'avviamento e le altre attività immateriali[230]. In primo luogo, l'incorporazione di UBI Banca con la procedura di OPAS ha portato all'emissione di azioni con relativo sovrapprezzo per un valore totale di 3.367 Mln €; per quel che riguarda gli utili, l'imputazione a riserve della totalità di quelli riferiti al 2019 ha portato ad un aumento del CET 1 pari a 4.162 Mln € mentre la variazione di periodo (+1.725 Mln €) è data dagli utili del 2020 computabili nei fondi propri (2.456 Mln €) al netto degli utili computati nel 2019 (731 Mln €); in ultimo, per quanto attiene avviamento e altre attività immateriali, l'incremento di capitale CET 1 è stato dato dalla sommatoria di diverse operazioni il cui risultato è stato una variazione positiva di +1.252 Mln €. La maggiore e unica degna di nota variazione negativa è legata alle Attività fiscali differite connesse all'acquisizione del Gruppo UBI.

Oltre al capitale di massima qualità si sono incrementati anche il capitale AT 1 e il capitale *Tier* 2[231]. Il primo è quasi raddoppiato passando dai 4.096 Mln € del 2019 ai 7.486 Mln € del 2020 tramite l'emissione di nuovi Strumenti di capitale. Il secondo, anch'esso aumentato, ha registrato un delta positivo di 2.320 Mln € sempre in ragione dell'emissione di nuovi strumenti da parte del Gruppo.

Di pari passo con i fondi propri, sono aumentate anche i RWA del Gruppo che dai 298.524 Mln € dell'esercizio precedente hanno fatto registrare un incremento di 48.548 Mln €, attestandosi su un valore complessivo di 347.072 Mln €[232]. Una variazione così considerevole, considerando anche il delta tre i due esercizi precedenti 2018/2019 molto più contenuto (meno della metà, 22.078 Mln €), indica come, oltre ad aver ereditato le esposizioni di UBI, ISP abbia visto aumentare la rischiosità della propria operatività in ragione della pandemia.

---

[230] *Ivi*, 55.
[231] *Ivi*, 56.
[232] *Ivi*, 17.

Per quanto riguarda i *buffer* richiesti dalla normativa, a Banca ISP era richiesto per il 2020 di detenere un requisito combinato di riserva così composto: un coefficiente di CCB pari a 2,50%; un coefficiente di riserva anticiclica pari, a livello consolidato, allo 0,033%, meno della metà di quello previsto l'anno precedente dello 0,075%[233]; un coefficiente di riserva per O-SII regolarmente aumentata allo 0,56% dallo 0,38% dell'anno precedente, così come previsto nella Delibera[234] della Banca d'Italia volta a individuare i gruppi di rilevanza sistemica in Italia.

Anche per l'esercizio 2020, Banca ISP è riuscita ad operare mantenendo un indice di leva finanziaria (7,19%) superiore al 3% fissato come parametro di riferimento (non ancora vincolante). Nonostante ciò, ha risentito delle vicende occorse e è riuscita a migliorare la performance rispetto all'anno precedente solo facendo ricorso alla possibilità di esenzione di alcune esposizioni verso le banche centrali disposta dalla BCE. Nello schema che segue si riassume tale situazione inerente al *leverage ratio* (Schema 17)[235].

Schema 17

(milioni di euro)

		31.12.2020	31.12.2019
EU-19b	(Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio))	-68.475	-
	Capitale e totale esposizioni		
20	Capitale di classe 1	58.556	45.638
21	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)	814.646	682.781
	Coefficiente di Leva Finanziaria		
22	Coefficiente di Leva Finanziaria	7,19%	6,68%
EU-22a	Coefficiente di Leva Finanziaria (escluso l'impatto di qualsiasi esenzione temporanea applicabile delle esposizioni verso le banche centrali)	6,63%	n.a.

In ultimo, per finire, si riportano gli indicatori chiave relativi all'adeguatezza patrimoniale e alla redditività, entrambi considerati a livello

[233] *Ivi*, 65. La riduzione importante del valore di riferimento è dovuta alla decisione delle ANV di ridurre (o evitare di incrementare come già deciso in precedenza) i coefficienti anticiclici in risposta alla crisi pandemica e come auspicato dalla BCE e dall'EBA con i rispettivi Comunicati Stampa del 12 marzo 2020.
[234] BANCA D'ITALIA, nota 138, 30 novembre 2020.
[235] INTESA SANPAOLO, nota 221, 230.

consolidato, relativi agli esercizi 2019 e 2020, di modo che risulti più evidente l'andamento tenuto da Banca ISP nel corso dell'esercizio (Schema 18)[236].

Schema 18

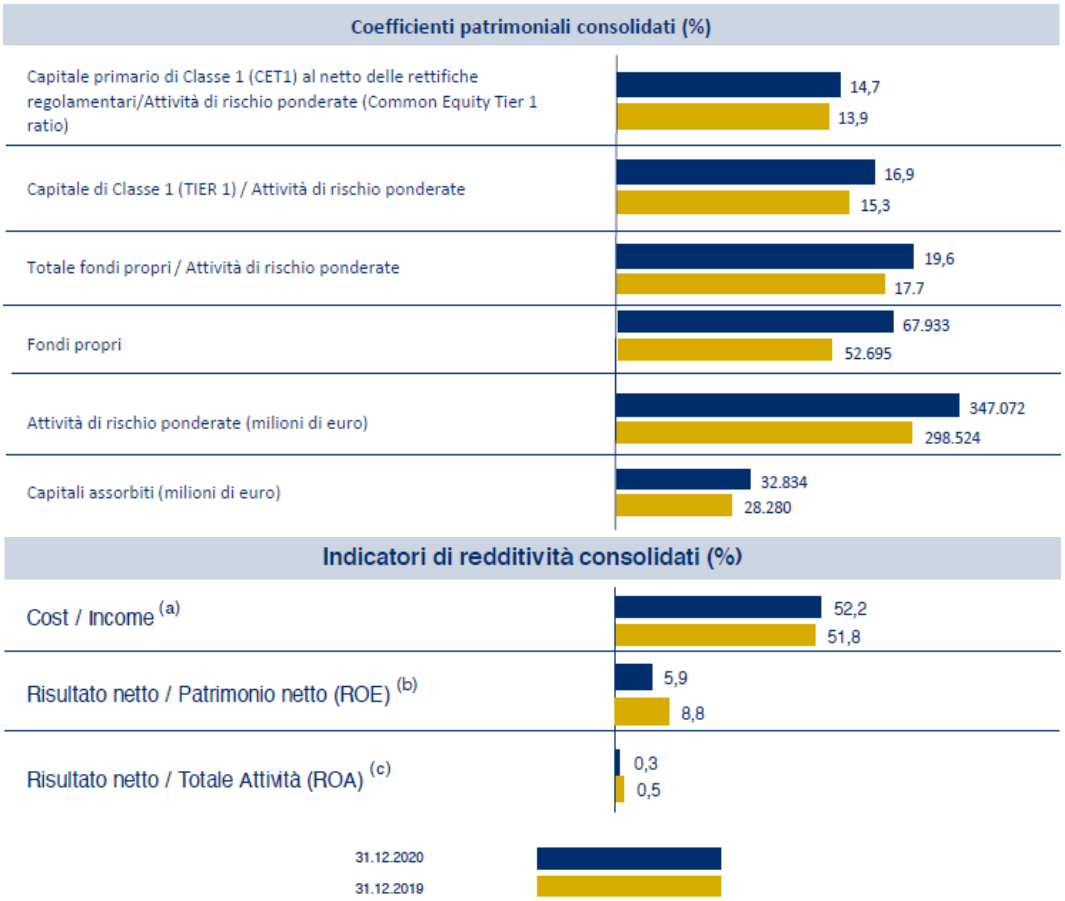

2.2. Analisi di Banca UniCredit

Nell'Informativa al Pubblico relativa all'anno 2020[237], Banca UniCredit non riporta, allo stesso modo di quanto era stato in quella dell'anno precedente, quali approcci ritenga di dover adottare nell'assunzione del rischio né quali parametri ritenga di dover mantenere su valori adeguati alla stabile continuità del Gruppo.

---

[236] *Ivi*, 17 e 18.
[237] UNICREDIT, *Informativa del Gruppo UniCredit (Pillar III) al 31 dicembre 2020*.

Passando dunque subito ad analizzare i dati presentati UC, i primi che si riportano sono ancora una volta quelli relativi, da un lato, all'ammontare di fondi propri detenuti alle date 31/12 del 2019 e del 2020 (Schema 19)[238] e quelli, dall'altro, relativi mutamento registrato nel corso dell'ultimo esercizio ai fondi stessi (Schema 20)[239].

Schema 19

(milioni di €)

		31.12.2020	31.12.2019
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni (A)	29.820	33.591
	di cui: Azioni ordinarie	*29.820*	*33.591*
2	Utili non distribuiti (B)	23.023	16.372
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve) (C)	1.715	1.852
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	90	122
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	-	1.967
6	**Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari**	**54.648**	**53.904**
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari			
7	Rettifiche di valore supplementari	(195)	(184)
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (D)	(1.221)	(2.815)
9	Aggiustamento transitorio connesso a IFRS9 (E)	2.648	-
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura,escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle passività fiscali dove siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 38 (3)) (F)	(867)	(698)
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	48	72
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	(14)	(11)
14	Utili o perdite su passività valutate al valore equo dovuti alle variazioni del merito di credito	51	(63)
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	(44)	(41)
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente	(11)	(8)
20	Altre deduzioni del capitale di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR (G)	(114)	-
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	(69)	(102)
20c	*di cui: Posizioni verso cartolarizzazioni*	*(69)*	*(102)*
22	Importo eccedente la soglia del 17,65% (H)	(104)	-
23	*di cui: Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti*	*(61)*	-
25	*di cui: Attività fiscali derivanti da differenze temporanee*	*(43)*	-
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (I)	(2.785)	-
28	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)**	**(2.677)**	**(3.850)**
29	**Capitale primario di classe 1 (CET1)**	**51.971**	**50.054**
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti			
30	Strumenti di capitale (J)	4.953	3.713
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (4) soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1 (K)	2.402	2.658
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi	27	20
36	**Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari**	**7.382**	**6.392**
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari			
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente	(32)	(29)
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	(3)
43	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)**	**(32)**	**(32)**
44	**Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)**	**7.350**	**6.360**
45	**Capitale di classe 1 (T1= CET1 + AT1)**	**59.321**	**56.414**

segue

[238] *Ivi*, 50. Anche in questo caso, lo schema presentato da Banca UC, oltre all'indicazione dei fondi proprio (in rosso) comprende anche: il valore complessivo dei RWA (in verde), i *ratio* patrimoniali (in blu) e le percentuali di riserve richieste all'ente (in giallo).
[239] *Ivi*, 57.

(milioni di €)

		31.12.2020	31.12.2019
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti			
46	Strumenti di capitale (L)	7.963	9.656
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (5), soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2	92	68
48	Strumenti di Fondi Propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	452	533
50	Rettifiche di valore su crediti	996	1.072
51	**Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari**	**9.503**	**11.330**
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari			
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati	(106)	(193)
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (M)	(836)	(570)
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) No 575/2013 (ossia importi residui CRR) (N)	(419)	-
57	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)**	**(1.360)**	**(763)**
58	**Capitale di classe 2 (T2)**	**8.143**	**10.568**
59	**Capitale totale (TC= T1+T2)**	**67.464**	**66.982**
60	**Totale delle attività ponderate per il rischio**	**325.665**	**378.718**
Coefficienti e riserve di capitale			
61	**Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)**	**15,96%**	**13,22%**
62	**Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)**	**18,22%**	**14,90%**
63	**Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)**	**20,72%**	**17,69%**
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92 (1) (a)), più requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica, in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (O)	8,04%	8,09%
65	*di cui: Requisito della riserva di conservazione del capitale*	*2,50%*	*2,50%*
66	*di cui: Requisito della riserva di capitale anticiclica*	*0,04%*	*0,09%*
67a	*di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Sistemically Important Institution (O-SII - enti a rilevanza sistemica)*	*1,00%*	*1,00%*

Schema 20

(milioni di €)

FONDI PROPRI[1]	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Capitale Primario di classe 1		
Inizio del periodo	**50.054**	**44.903**
Strumenti e riserve (A)	**744**	**3.687**
1. Capitale proprio (B)	66	77
2. Riserve e sovrapprezzi di emissione propri	750	401
3. Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (C)	(40)	1.369
4. Utile del periodo (al netto dei dividendi prevedibili)	-	1.967
5. Interessi di minoranza ammissibili	(32)	(127)
Rettifiche regolamentari	**1.173**	**1.464**
6. Filtri prudenziali (D)	79	828
7. Propri strumenti di CET1	(2)	1
8. Avviamento e altre attività immateriali (E)	1.594	654
9. Perdita relativa all'esercizio in corso (F)	(2.785)	-
10. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	(168)	(401)
11. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (G)	(43)	310
12. Investimenti significativi e non significativi in strumenti di CET1 di società del settore finanziario (G)	(61)	306
13. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB	(4)	(6)
14. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni	32	(6)
15. Altre deduzioni	(3)	(3)
16. Aggiustamenti transitori, di cui:	2.648	(219)
16.1 IAS19	-	*(219)*
16.2 IFRS9 (H)	*2.648*	-
17. Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR (I)	*(114)*	-
Fine del periodo	**51.971**	**50.054**

segue

Capitale aggiuntivo di classe 1		
Inizio del periodo	6.360	5.585
Strumenti	990	730
17. Strumenti computabili, inclusi strumenti soggetti a grandfathering (J)	983	730
18. Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 emessi da filiazioni	7	0
Rettifiche regolamentari	(0)	45
19. Propri strumenti di AT1	(3)	3
20. Investimenti significativi in strumenti di AT1 di società del settore finanziario	3	42
Fine del periodo	7.350	6.360
Capitale di classe 1	59.321	56.414
Capitale di classe 2		
Inizio del periodo	10.568	7.988
Strumenti	(1.827)	2.530
21. Strumenti e prestiti subordinati computabili, inclusi strumenti soggetti a grandfathering (K)	(1.669)	2.457
22. Strumenti di classe 2 emessi da filiazioni	(81)	(10)
23. Eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese su posizioni IRB	(76)	83
Rettifiche regolamentari	(598)	50
24. Propri strumenti di T2 (L)	87	7
25. Investimenti significativi in strumenti di T2 di società del settore finanziario (L)	(266)	42
26. Aggiustamenti transitori, di cui:	(419)	-
26.1 Importo relativo all'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su posizioni IRB (M)	*(419)*	-
Fine del periodo	8.143	10.568
Totale Fondi Propri alla fine del periodo	67.464	66.982

Dagli schemi esposti, emerge che anche Banca UC, pur con risultati molto lontani da quelli di ISP, è riuscita nel 2020 a incrementare di circa mezzo miliardo € i fondi propri del Gruppo. Rispetto al periodo precedente, solo il capitale *Tier* 2 è risultato in calo (-2.443 Mln €) mentre le altre due tipologie hanno registrato un aumento di 1.917 Mln € il CET 1 e di 990 Mln € il capitale AT 1. Contemporaneamente a questo tenue aumento dei fondi propri totali, l'esercizio di cui si sta discutendo ha segnato un notevole decremento del valore dei RWA (nello schema evidenziate in verde) per un ammontare di oltre 53 Mld €. Il risultato di questa forte variazione negativa (il 14% in meno) è stato che, nonostante l'esiguità dell'aumento dei fondi, i *ratio* relativi al capitale (nello schema evidenziati in blu) si sono incrementati di alcuni punti percentuali: pur rimanendo quasi fisso il numeratore, infatti, un decremento del denominatore ha fatto salire il CET 1 *ratio* dal 13,22 al 15,96%, il *Tier* 1 *ratio* dal 14,90 al 18,22% e il *Total Capital ratio* dal 17,69 al 20,72%.

Approfondendo l'evoluzione che si è avuta nel corso dell'esercizio, il secondo schema offre un quadro più analitico[240]. L'incremento del CET 1 è dovuto principalmente alla somma dell'ammontare delle riserve (per 750 Mln €) a quello dell'emissione di nuove azioni (per 66 Mln €) rettificata tenendo conto, in positivo,

[240] *Ivi*, 58.

del valore relativo all'avviamento e alle altre attività immateriali (nuovo trattamento dei *software asset* in linea con l'art. 36 del CRR e svalutazione dell'avviamento, rispettivamente per 707 e 886 Mln €) e dell'aggiustamento transitorio IFRS 9 per complessivi 2.648 Mln €, in negativo, dell'ammontare delle perdite di esercizio pari a 2.785 Mln €. L'aumento del capitale AT 1 (983 Mln €) è il risultato dell'emissione di strumenti[241] nel primo trimestre del 2020 per 1.240 Mln € al netto dell'aggiustamento regolamentare pari a 256 Mln €. Al contrario, la riduzione del capitale *Tier* 2 deriva dal rimborso anticipato di strumenti[242] e dall'ammortamento regolamentare (725 Mln €) non compensati dall'emissione di due tranche differenti[243].

Avendo riguardo delle riserve aggiuntive (evidenziate in giallo nello Schema 19), Banca UniCredit è soggetta all'obbligo di detenere innanzitutto un CCB pari al 2,50%, una riserva anticiclica con coefficiente, calcolato a livello consolidato, dello 0,04% (dimezzato rispetto all'anno precedente in virtù degli allentamenti da parte delle ANV dovuti alla pandemia), una riserva per G-SII fissata dal Financial Stability Board su un valore dell'1,0% e una riserva per O-SII stabilita da Bankitalia e pari, per il 2020, allo 0,75%[244]. In virtù dell'applicazione dell'art. 131 §14 della CRD IV, tra le ultime due riserve elencate, solo quella con il coefficiente più alto trova applicazione quindi per il 2020 UniCredit è soggetta solo all'applicazione del G-SII *buffer*.

Anche Banca UC come ISP ha registrato nel 2020 un indice di leva finanziaria in miglioramento rispetto all'anno precedente ma, come per ISP, tale miglioramento si è avuto solo grazie alla misura della BCE che ha permesso di escludere dal novero delle esposizioni complessive utilizzate per calcolare il

---

[241] *Ivi*, 59. Emissione di strumenti di Capitale Aggiuntivo *Tier* 1 con codice ISIN XS2121441856.
[242] *Ibidem*. Rimborso del 3 maggio 2020 relativo agli strumenti con codice ISIN IT0005087116 (valore 2.482 Mln €) e del 28 ottobre 2020 relativo agli strumenti con codice ISIN XS0986063864 (valore 982 Mln €).
[243] *Ibidem*. Emissione del 15 gennaio 2020 relativa agli strumenti con codice ISIN XS2101558307 (valore 1.244 Mln €) e del 30 giugno 2020 relativa agli strumenti con codice ISIN XS2196325331 (valore 1.214 Mln €).
[244] Ivi, 46.

leverage ratio alcune di quelle verso la banca centrale. Di seguito i dati riassuntivi dell'andamento dell'indice di leva finanziaria nel corso dell'esercizio e l'impatto avuto dalle misure citate (Schema 21)[245].

Schema 21

(milioni di €)

		31.12.2020	31.12.2019
UE - 19b	(Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013) (in e fuori bilancio)	(121.877)	-
	Capitale e misura dell'esposizione complessiva		
20	Capitale di Classe 1	59.321	56.414
21	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, EU-19a ed EU-19b)	954.756	1.023.319
	Coefficiente di leva finanziaria		
22	Coefficiente di leva finanziaria	6,21%	5,51%
EU-22a	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali applicabile)	5,51%	5,51%

2.3. Analisi di Banco BPM

Banco BPM nella sua Informativa al Pubblico relativa la 2020[246] non muta approccio al rischio rispetto all'anno procedente (diversamente da ISP che ha inserito l'attenzione alle politiche ESG) e rimane sulle posizioni del 2019, riportate nel Capitolo precedente.

Andando ad analizzare i dati forniti in merito alla composizione dei fondi propri alla data di chiusura dell'esercizio 2020 (Schema 22)[247] e alla loro evoluzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (Schema 23)[248], analogamente a quanto fatto finora, si riportano le seguenti tabelle.

[245] Ivi, 232.
[246] BANCO BPM, *Informativa al pubblico da parte degli Enti. Pillar III. Dati riferiti al 31 dicembre 2020*.
[247] Ivi, 92.
[248] Ivi, 100.

Schema 22 (valori in Mil €)

COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI		31/12/2020	31/12/2019
A.	**Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali**	**11.422.497**	**11.328.075**
	di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	0	0
B.	**Filtri prudenziali del CET1 (+/-)**	**15.362**	**-10.688**
C.	**CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)**	**11.437.859**	**11.317.387**
D.	**Elementi da dedurre dal CET1**	**-2.725.321**	**-2.959.167**
E.	**Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie**	**862.317**	**1.138.983**
F.	**Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/- E)**	**9.574.855**	**9.497.203**
G.	**Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio**	**800.336**	**431.354**
	di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	104.900	129.900
H.	**Elementi da dedurre dall'AT1**	**0**	**0**
I.	**Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 per effetto di disposizioni transitorie**	**0**	**0**
L.	**Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT1) (G - H +/- I)**	**800.336**	**431.354**
M.	**Capitale di classe 2 (Tier2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio**	**2.042.714**	**1.594.188**
	di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	0	0
N.	**Elementi da dedurre dal T2**	**-136.068**	**-68.732**
O.	**Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie**	**0**	**0**
P.	**Totale Capitale di classe 2 (Tier2 - T2) (M - N +/- O)**	**1.906.646**	**1.525.456**
Q.	**Totale fondi propri (F + L + P)**	**12.281.837**	**11.454.013**

Schema 23

(in migliaia di euro)	31/12/2020
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)	
Saldo iniziale	**9.497.203**
Strumenti di CET1	**-194.412**
Incremento/decremento riserve derivanti da valutazioni al fair value con impatto sulla redditività complessiva	145.576
Distribuzione dividendi	-90.911
Risultato economico del periodo	-
Incremento/decremento del capitale	-2.484
Decremento quota computata dell'impatto derivante dall'applicazione del principio contabile IFRS9 (riduzione annuale del componente positivo temporaneamente computabile)	-276.666
Incremento/decremento delle altre riserve	45.583
Incremento/decremento del patrimonio di pertinenza di terzi computabile nel CET1	-15.510
Filtri prudenziali	**24.217**
Incremento/decremento delle rettifiche di valore di vigilanza (prudent valuation)	3.169
Incremento/decremento degli utili o perdite sulle passività valutate al valore equo dovuti al proprio merito di credito	24.029
Incremento/decremento riserva per flussi di cassa	-2.981

segue

Detrazioni	**247.847**
Incremento/decremento immobilizzazioni immateriali (al netto delle relative passività fiscali)	48.095
Incremento/decremento investimenti significativi in strumenti CET1 di soggetti del settore finanziario e attività fiscali da differenze temporanee eccedenti le soglie	126.971
Incremento/decremento attività fiscali derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali	-88.909
Incremento/Decremento investimenti non significativi in strumenti CET1	-
Incremento/decremento dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore (shortfall)	178.714
Incremento/decremento delle esposizioni dedotte anziché ponderate con fattore di ponderazione pari al 1250%	-17.024
Saldo finale	**9.574.855**
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)	
Saldo iniziale	**431.354**
Strumenti di AT1	**368.982**
Incremento/decremento strumenti di AT1	372.305
Incremento/decremento del patrimonio di pertinenza di terzi computabile nell'AT1	-3.323
Detrazioni	-
Incremento/decremento degli elementi da detrarre dall'AT1	-
Saldo finale	**800.336**
Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)	
Saldo iniziale	**1.525.457**
Strumenti di T2	**448.825**
Incremento/decremento degli strumenti e passività subordinate di T2	475.730
Decremento strumenti di T2 computabili in regime di Grandfathering	-
Incremento/decremento del patrimonio di pertinenza di terzi computabile nel T2	-4.431
Incremento/decremento dell'eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (excess)	-22.474
Detrazioni	**-67.636**
Incremento/decremento degli elementi da detrarre dal T2	-67.636
Saldo finale	**1.906.646**
Totale fondi propri	**12.281.837**

Come per Banca UniCredit, anche per Banco BPM il 2020 ha fatto segnare sì un aumento dei fondi propri ma un aumento molto contenuto in valore assoluto. L'incremento da 11.454 a 12.281 Mln € però, diversamente dal caso di UC per la banca di Milano è in percentuale (+7,2%) un risultato tutto sommato positivo in un periodo di crisi come quello del 2020. È pure vero però che all'aumento annuale dei fondi propri il capitale migliore, il CET 1, ha partecipato in minima parte registrando un delta positivo sull'anno precedente di soli 77,65 Mln €; la restante quota dell'aumento è stato generato all'incirca in parti uguali dal capitale AT 1 e da quello *Tier* 2.

Vagliando le cause che hanno portato a fissare questi valori alla data del 31/12, il secondo schema è maggiormente di aiuto. La variazione del CET 1 è stata la risultate di una molteplicità di fattori[249]: (i) la variazione positiva delle riserve derivante dalla valutazione al *fair value* (per 146 Mln €) e l'incremento di altre

[249] *Ivi*, 101.

riserve (per 46 Mln €); (ii) la distribuzione di dividendi da presentarsi all'Assemblea che prevederebbe la corresponsione di 0,06 € per ciascuna azione per un importo complessivo di 91 Mln € (con segno negativo per il calcolo del CET 1); (iii) la variazione negativa pari a -277 Mln € causata dagli impatti IFRS 9 in ottemperanza agli obblighi regolamentari; (iv) filtri prudenziali per un valore di 24 Mln € dovuti principalmente all'esclusione degli impatti connessi alla valutazione al fair value delle passività finanziarie dovuti a variazioni del proprio merito creditizio; (v) deduzione per complessivi 248 Mln € derivanti dalla riduzione delle detrazioni per le immobilizzazioni immateriali (+48 Mln €), dalla diminuzione delle detrazioni per attività fiscali derivanti da differenze temporanee e investimenti significativi in strumenti di CET 1 di altri enti finanziari (+127 Mln €), l'azzeramento della detrazione connessa all'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore su crediti (+179 Mln €), l'incremento delle detrazioni conseguenti all'aumento delle attività fiscali derivanti da riporto a nuovo di perdite fiscali (-89 Mln €) e ulteriori deduzioni per 17 Mln €. L'aumento di capitale AT 1 per 369 Mln € è derivato dall'emissione di uno strumento di capitale computabile per un valore di 397 Mln € al netto del rimborso parziale di un altro strumento per un importo di 25 Mln €. Infine, l'aumento di capitale *Tier* 2 è stato interamente dovuto all'emissione di nuovi strumenti di questa categoria.

I RWA di Banco BPM, nel corso del 2020, si sono ridotte in maniera poco significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente passando dai 65,82 Mld € del 2019 ai 65,60 Mld € del 2020. Tuttavia, è interessante notare come si sia registrato un calo dei RWA dovute al rischio di credito (scese dall'87,57% all'83% del totale) a vantaggio del rischio operativo (salito dal 2,92% al 5,26%) e di mercato (salito dall'8,85% al 10,44%); tale cambio di equilibri tra i due esercizi potrebbe essere facilmente imputabile al fatto che per quanto riguarda il rischio di credito è stato attenuato dalle garanzie e dalle moratorie poste sui finanziamenti, mentre, per quanto attiene ai rischi operativo e di mercato questi si sono accentuati in ragione dello scenario di incertezza determinato dalla crisi pandemica.

In merito alle riserve aggiuntive, per l'esercizio 2020, BBPM è obbligato a detenere un coefficiente di riserva di conservazione del capitale pari al 2,50%, una riserva anticiclica calibrata su un *ratio*, a livello consolidato, dello 0,003% e una

riserva per O-SII equivalente allo 0,13% dei RWA[250]. Complessivamente il valore delle riserve è pari al 2,633% dei RWA per un importo di 1.727,36 Mln €.

L'indice di leva finanziaria dell'ente, anche per Banco BPM, è superiore al 3% di riferimento regolamentare e anche al valore dell'anno precedente grazie alle misure della BCE: infatti, senza l'esclusione (per un valore di 13,34 Mld €) di esposizioni verso le banche centrali resa possibile con la Decisione di Francoforte, il *leverage ratio* di BBPM sarebbe stato inferiore a quello del 2019 di 15 punti base. Si riassumono i dati salienti nella tabella (Schema 24)[251].

Schema 24 (valori in Mil €)

		31/12/2020	31/12/2019
UE-19b	Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)	-13.339.274	0
Capitale e misura dellesposizione complessiva			
20	Capitale di classe 1	10.375.191	9.928.557
21	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)	183.746.561	183.626.961
Coefficiente di leva finanziaria			
22	Coefficiente di leva finanziaria	5,65%	5,41%
22-a	Coefficiente di leva finanziaria (escludendo gli impatti dell'applicazione delle esclusioni temporanee verso banche centrali)	5,26%	

Infine, per finire, è opportuno mettere in evidenza come, nonostante il contenuto aumento del capitale nel corso dell'esercizio, il calo altrettanto esiguo dei RWA ha permesso un discreto incremento dei *ratio* di adeguatezza patrimoniale (Schema 25)[252]: il CET 1 *ratio* (+0.2%), il *Tier* 1 *ratio* (+0,7%) e il *Total Capital ratio* (+1,3%). Si parla di aumenti molto più limitati di quelli registrati tra il 2018 e il 2019 ma nel mezzo è scoppiata un'importante crisi di cui non si può non tenere debita considerazione.

[250] *Ivi*, 94.
[251] *Ivi*, 249.
[252] *Ivi*, 12.

Schema 25 (valori in Mil €)

Fondi Propri e coefficienti di adeguatezza patrimoniale	31/12/2020	31/12/2019
A. Riserve di capitale e requisiti		
Fondi propri		
Capitale primario di classe 1 (CET 1)	9.574.855	9.497.203
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)	800.336	431.354
Totale capitale di classe 1	10.375.191	9.928.557
Capitale di classe 2 (T 2)	1.906.646	1.525.456
TOTALE FONDI PROPRI	12.281.837	11.454.013
Attività di rischio ponderate		
Rischi di credito e controparte	54.490.774	57.269.119
Rischio di aggiustamento della valutazione del credito	187.116	235.620
Rischio di regolamento	1.403	611
Rischi di mercato	3.451.329	1.927.662
Rischio operativo	6.851.076	5.826.239
Altri elementi di calcolo	622.500	561.473
ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE	65.604.198	65.820.724
B. Coefficienti di adeguatezza patrimoniale (%)		
B.1 Common Equity Tier 1 Ratio	14,6%	14,4%
B.2 Tier 1 Ratio	15,8%	15,1%
B.3 Total Capital Ratio	18,7%	17,4%

2.4. Analisi di Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca Monte dei Paschi di Siena, per quanto riguarda l'approccio al rischio, così come Banco BPM non omette di enunciare i suoi obiettivi ma al contempo gli stessi non sono mutati rispetto al 2019. MPS nel gestire le sue attività e le sue politiche del rischio continua a dare priorità ai risultati fissati dal Piano di Ristrutturazione da raggiungere restano in ogni caso in linea con gli obblighi normativi e regolamentari[253].

Preso atto del fatto che la banca è guidata dalle stesse indicazioni di orientamento al rischio, si riporta qui appresso la tabella che permette di riassumere i dati forniti dal Gruppo per quanto riguarda gli *stock* di fondi propri al 31/12 del 2020 in relazione a quelli del 2019 (Schema 26)[254]. Durante l'esercizio l'ente non

[253] BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, *Informativa al Pubblico. Pillar 3. Aggiornamento al 31 dicembre 2020*, 24.
[254] Ivi, 64 e 66.

ha non ha emesso strumenti di capitale AT 1 e neppure imputato alcun valore a tale tipologia di capitale, restando dunque nulla, anche in questo esercizio, la posizione di ISP in tal senso.

Schema 26 (valori in Mil €)

	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	dic-2020	dic-2019
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	9.195.012	10.328.618
	di cui: Capitale versato	*9.195.012*	*10.328.618*
2	Utili non distribuiti	-1.822.533	-734.190
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, includere gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)	412.885	31.411
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (3) e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1	-	-
	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1 gennaio 2018	-	-
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	-	-
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	-1.688.984	-1.033.011
6	**Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari**	**6.096.381**	**8.592.829**
	Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari	-35.014	-47.063
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)	-120.709	-225.209
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	-147.133	-344.817
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	-1.071	-1.328
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	-	-
14	Utili o perdite su passività valutate al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	-29.828	-39.486
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente	-313.710	-313.710
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente	-	-
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	-
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-439.045	-22.414
	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	-6.981	-
	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario	-	-
	di cui: posizioni verso cartolarizzazioni	*-6.981*	-
	di cui: operazioni con regolamento non contestuale	-	-
21	Attività fiscali differite che dipendono da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	-	-
22	Importo che supera la soglia del 15%	-91.270	-149.715
23	*di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti*	*-59.978*	*-90.039*
25	*di cui: attività fiscali differite che dipendono da differenze temporanee*	*-31.292*	*-59.676*
25a	Perdite relative all'esercizio in corso		
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	1.141.696	1.171.237
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente	-	-
28	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)**	**-43.063**	**27.495**
29	**Capitale primario di classe 1 (CET1)**	**6.053.319**	**8.620.324**

	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti	dic-2020	dic-2019
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	1.750.000	1.050.000
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2	-	-
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	-	-
49	*di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva*	-	-
50	Rettifiche di valore su crediti	122.511	169.999
51	**Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari**	**1.872.511**	**1.219.999**
	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati	-	-
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente	-	-
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	-
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, dove l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili)	-65.892	-65.663
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione del capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) No 575/2013	-	-
	di cui: Perdite relative all'esercizio in corso	-	-
	di cui: Strumenti finanziari significativi	-	-
	di cui: Strumenti finanziari non significativi	-	-
	di cui: importo residuo relativo all'eccedenza di perdite attese rispetto alle rettifiche di valore per posizioni IRB	-	-
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	-	-
	di cui: utili non realizzati	-	-
57	**Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)**	**-65.892**	**-65.663**
58	**Capitale di classe 2 (T2)**	**1.806.619**	**1.154.336**
59	**Capitale totale (TC= T1+T2)**	**7.859.937**	**9.774.660**
60	**Totale delle attività ponderate per il rischio**	**49.903.123**	**58.559.094**

Dal prospetto in esame si registra una situazione in deciso peggioramento dell'ammontare dei fondi propri rispetto all'annata precedente. Infatti, malgrado l'incremento di capitale *Tier* 2 per circa 652 Mln €, il Common Equity di MPS ha trainato al ribasso il Capitale totale subendo un pesante crollo e passando dagli 8.620 Mln € del 2019 ai 6.053 Mln € del 2020 (con un delta negativo del 29,78% pari ad un valore assoluto di 2.567 Mln €). Un calo tanto netto, quasi un terzo dei fondi perso nel giro di un anno, si giustifica per una serie di concause[255] che ora si illustrano. I fattori che, *in primis*, hanno partecipato alla riduzione del CET 1 sono stati la perdita registrata nel 2020 (pari a 1.689 Mln €) e la diminuzione del capitale

[255] *Ivi*, 18.

sociale per annullamento azioni (per 1.134 Mln €) parzialmente compensata dall'incremento della voce riserva (grazie a conguagli di azioni effettuate con AMCO per circa 184 Mln €) e del saldo della riserva *Other Comprehensive Income* (circa 141 Mln €); secondariamente, al calo del capitale primario hanno partecipato aggiustamenti delle deduzioni e dei filtri prudenziali complessivamente risultanti in un ammontare delle rettifiche regolamentari di -43 Mln €. In controtendenza al CET 1, si è già detto che il capitale *Tier* 2 è aumentato rispetto al 2019 e ciò è stato dovuto a due *tranches* di emissioni di obbligazioni subordinate T2, una nel mese di gennaio per un valore nominale di 400 Mln € e l'altra a settembre per un valore nominale di 300 Mln €.

Particolarmente sostenuto è stato anche il calo dei RWA tra il 2019 e il 2020, registrandosi un decremento di 8.656 Mln € tra i due esercizi (dai 58.559 Mln € del 2019 ai 49.903 Mln € del 2020) pari ad una variazione percentuale del -14,8%. Sulla diminuzione ha pesato soprattutto il calo dei RWA connesse al rischio di credito, con una contrazione del 21,7%[256].

Esaminando il capitale che MPS deve imputare a riserva per soddisfare il requisito combinato, l'ente è tenuto al mantenimento di un CCB pari al 2,50% dei RWA, un coefficiente anticiclico a livello consolidato per il 2020 dello 0,001%[257] e un O-SII *buffer* dello 0,13%[258]. Complessivamente il *Combined Buffer Requirement* si è incrementato rispetto all'anno precedente di 12 punti base vincolando capitale CET 1 della banca per un importo totale pari a 1.313 Mln € (-157,4 Mil € sul rispettivo importo del 2019).

Il coefficiente di leva finanziaria di Banca MPS, nel corso dell'esercizio, si è notevolmente ridotto, passando dal 6,11 al 4,39% (-172 p.b.). Un calo così evidente è stato causato dalla forte diminuzione del *Common Equity* e anche se li esposizioni complessive si sono di poco ridimensionate l'effetto della caduta del CET 1 è stato importante. A differenza delle altre banche analizzate, inoltre, MPS

[256] *Ivi*, 19.
[257] Ivi,83.
[258] Vedi nota 173.

non si è avvantaggiata dell'esclusione delle esposizioni verso le banche centrali prevista dalla BCE considerando, in questo modo, tutte le sue esposizioni per il calcolo del *ratio*. (Schema 27)[259]

Schema 27 (valori in Mil €)

		dic-20	dic-19
EU-19b	(Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio))	-	-
	Capitale e misura dell'esposizione complessiva		
20	Capitale di classe 1	6.053.319	8.620.324
21	**Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)**	**137.983.522**	**141.097.698**
	Coefficiente di leva finanziaria		
22	Coefficiente di leva finanziaria	4,39%	6,11%

In conclusione, nel 2020, la situazione del patrimonio di vigilanza di Banca MPS è stata segnata dal forte calo del CET 1 e dal conseguente calo dei *ratio* patrimoniali così come dell'indice di leva finanziaria. Infatti, questi sono stati registrati tutti in calo nonostante anche i RWA per i primi e le esposizioni complessive per il secondo siano state entrambe caratterizzate da contrazioni rispetto all'anno precedente (Schema 28).

Schema 28

Principali metriche		
CET 1 Ratio	Tier 1 Ratio	Total Capital Ratio
12,13% *down -259 bp* *Dic-19: 14,72%*	12,13% *down -259 bp* *Dic-19: 14,72%*	15,75% *down -94 bp* *Dic-19: 16,69%*

3. Rilievi generali

Analizzando le quattro principali banche italiane nel periodo della pandemia da Covid-19, è emerso, rispetto all'anno precedente in cui tutte avevano registrato una tendenza al miglioramento della loro situazione dal punto di vista dell'adeguatezza patrimoniale, un quadro molto più eterogeneo.

[259] BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, nota 253, 93.

Tre delle banche prese a esempio hanno chiuso l'esercizio 2020, nonostante le difficoltà date dalle avverse circostanze con un aumento del parametro di CET 1 (ISP +10 Mld €; UC +1,9 Mld €; BBPM +0,8). Tenendo in debita considerazione che l'eccezionale risultato di ISP è stato condizionato molto dall'acquisizione di UBI e sterilizzandone gli effetti ai fini della comparazione con gli altri Gruppi, le prime tre banche del mercato nazionale hanno avuto tutte un incremento contenuto del CET 1. Ciononostante, in un periodo di crisi come quello descritto, in cui alle banche è stato perfino richiesto di fare uso, se necessario, anche delle proprie riserve di capitale per dare manforte all'economia in sofferenza, il risultato ottenuto può a pieno titolo essere ritenuto più che soddisfacente.

Discorso all'opposto, rispetto alle società appena menzionate, è quello che riguarda MPS. Il gruppo senese partecipato dal MEF ha segnato un calo del CET 1 pari a 2,57 Mld €, quasi un terzo dell'importo relativo all'anno precedente. Il secondo esercizio consecutivo chiuso in perdita (-1.033 Mln € nel 2019 e -1.689 Mln € nel 2020) ha influito fortemente sulla misurazione finale del *Common Equity* e, unitamente anche al magro risultato del 2018 (soli 278,6 Mln €) mostra come MPS non si sia ancora perfettamente risollevata dai problemi che l'avevano afflitta in passato e che hanno determinato la necessità dell'intervento pubblico; inoltre, dai primi dati emersi a seguito degli Stress Test di EBA di quest'anno (originariamente previsti nel 2020 e come si è visto posticipati) sembra emergere come il trend negativo delle performance di MPS non accenni affatto a cambiare rotta[260].

Volendo mettere da parte la sensibilità al rischio dei RWA per valutare al netto di scenario avverso e misure a sostegno del credito (*inter alia* le garanzie statali), è possibile farsi un'idea di come effettivamente le esposizioni complessive delle banche considerate abbiano subito l'urto della pandemia tramite l'analisi degli indici di leva finanziaria connessi a ciascuna società. Posto che, solo MPS ha registrato un calo del CET 1, è interessante osservare come tutte e quattro le banche

[260] BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, *Comunicato Stampa: BMPS: risultati Stress Test EBA2021*, 30 luglio 2021.

abbiano registrato un peggioramento (anche minimo) o al massimo un mantenimento (è il caso della sola UniCredit) del *leverage ratio* rispetto all'anno precedente: ISP -0,05% (nonostante il massiccio incremento di CET 1 anche le esposizioni complessive si sono notevolmente accresciute), BBPM – 0,15% e MPS -1,72%. A porre rimedio a questa situazione ha contribuito la Decisione della BCE con cui dall'Euro Tower è stata concessa l'esclusione di talune esposizioni verso le banche centrali; le banche che se ne sono avvantaggiate (tutte le considerate a eccezione di MPS) hanno riportato in terreno positivo la variazione dell'indice (+0,51% per ISP, +0,74% per UC e +0,24% per BBPM).

Dall'esame complessivo dell'esercizio 2020 emerge come la solidità del patrimonio di vigilanza delle banche si sia mantenuta rispetto all'anno precedente (tranne nel caso di MPS che mostra alcune peculiarità legate alla sua non rosea storia recente). Il settore bancario nazionale ha dato prova di aver posto le basi negli scorsi anni, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, per uno strutturato sistema di standard e controlli in grado di assicurare al settore stesso una buona capacità di resilienza nel reagire a eventi avversi anche se imprevisti (e quasi imprevedibili) come è stato lo scoppio della pandemia in atto.

CAPITOLO IV

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

1. Valutazioni finali circa l'impatto della pandemia sui fondi propri bancari – 2. Prospettive e problematiche future nel contesto bancario

1. Valutazioni finali circa l'impatto della pandemia sui fondi propri bancari

L'obiettivo di questo ultimo Capitolo è cercare di far quadrare i dati raccolti e le misure messe in evidenza in una valutazione generale e conclusiva, senza velleità di essere una ricognizione esaustiva, circa le ricadute degli effetti del Covid-19 sul settore bancario.

«*L'insorgere della crisi ha trovato le banche europee dotate di consistenti riserve di capitale e di liquidità, nonché di una solida capacità operativa. E finora hanno mostrato una grande capacità di tenuta. Sono state in grado di sopportare le perdite e mantenere sostanzialmente stabile l'offerta di credito; così facendo, evitano aumenti rilevanti delle insolvenze presso imprese e famiglie*»[261].

Con queste parole la numero uno della BCE ha commentato concisamente la situazione delle banche europee nel corso dello scorso anno. La Presidente della Banca Centrale in effetti centra il punto di quanto fin qui si è detto. Al Capitolo Secondo era emerso chiaramente come le banche di cui agli esempi riportati avessero un patrimonio di vigilanza qualitativamente e quantitativamente in crescita, persino nell'ipotesi di reddito d'esercizio negativo come era stato nel 2019 il caso di MPS; sempre seguendo le parole della Lagarde si nota come la sua descrizione si adegui perfettamente alle risultanze manifestatesi nel Terzo Capitolo: banche in perdita o vicine alla parità (a eccezione di Intesa Sanpaolo i cui dati sono per lo più drogati dall'operazione straordinaria su UBI), le quali, nonostante tale situazione reddituale, sono riuscite a non cedere sul fronte dei fondi propri persino

[261] BCE, nota 192.

riuscendo ad aumentarli rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (riguardo la situazione patologica in cui versa MPS si è già avuto modo di dire).

L'ordalia pandemica ha sottoposto il settore bancario alla necessità di superare una dura prova di resistenza, testando nella pratica ogni soggetto sulla sua effettiva capacità di adempiere opportunamente al proprio ruolo.

Gli enti creditizi si sono fatti trovare pronti, come sottolineato anche dalla Presidente della BCE, per svolgere il non facile compito di convogliare ingenti quantità di liquidità all'economia reale, a fronte di un generale aumento della rischiosità dell'*environment* in cui si sono trovati ad operare.

Per altro verso, i regolatori e le autorità di vigilanza hanno messo in campo, sin dall'inizio della crisi, i provvedimenti necessari alle banche per operare in un simile contesto e, nel farlo, hanno per lo più attivato misure già previste dalla normativa e che si erano anticipatamente predisposte in vista di un periodo di sofferenza economica (*inter alia* il meccanismo del coefficiente anticiclico).

Il Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE ha così sintetizzato, nel passaggio che segue, l'idea con cui la banca centrale, nella sua veste di Autorità di Vigilanza europea, ha deciso di fronteggiare gli effetti della pandemia: «*Il nostro primo obiettivo era garantire che le banche potessero continuare a fornire sostegno finanziario a famiglie, piccole imprese e società solvibili, al fine di evitare i devastanti effetti secondari derivanti da una stretta creditizia. A tale scopo abbiamo dovuto riorientare le nostre priorità di vigilanza piuttosto rapidamente: abbiamo riconosciuto un alleggerimento temporaneo dei vincoli patrimoniali e operativi per dare alle banche un po' di respiro e consentire loro di continuare a concedere prestiti a famiglie, piccole imprese e società e assorbire le perdite causate da una delle più gravi recessioni mai avvenute*»[262].

Nei quattro casi specifici che si sono considerati ha influito positivamente innanzitutto la Raccomandazione n. 2020/19 della BCE di non distribuire i

[262] BCE, *Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2020. Intervista introduttiva ad Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza*, 23 marzo 2021.

dividendi relativi al 2019 che sono stati prontamente dirottati dai CdA delle banche, come richiesto, sulle riserve per garantire ulteriore protezione ai patrimoni di vigilanza delle rispettive società: si veda, ad esempio, l'imputazione a riserve dei 4.162 Mln € di Intesa Sanpaolo. In parallelo con questa misura si è rivelata di grande utilità nel calcolo dei *leverage ratio* l'ampia flessibilità messa a disposizione delle banche dalla BCE nel considerare escluse dalle esposizioni totali alcuni degli *asset* verso le banche centrali. Inoltre, altra misura che ha influito positivamente, anche se in maniera ridotta, sulla situazione delle banche è stata la richiesta alle ANV di ridurre i coefficiente anticiclici grazie alla quale, a livello consolidato, i gruppi hanno beneficiato di un allentamento da quel segmento delle riserve[263].

Dal canto loro, altri attori operativi nel settore, gli Stati e le associazioni di categoria, hanno intrapreso azioni immediate volte a garantire un più sostenibile esercizio del credito da parte delle banche che sulla scia delle stesse si sono lasciate più facilmente andare alla concessione di prestiti e finanziamenti.

Nonostante le difficoltà, il lavoro complessivo svolto da questi soggetti è stato fondamentale e la sinergia delle loro azioni ha permesso all'intero sistema economico di reggere l'impatto della pandemia. Come si diceva nell'Introduzione di questo elaborato, per il mantenimento della pace è necessario prepararsi alla guerra: fuor di metafora, per permettere alla struttura economica generale di essere resiliente di fronte alle avversità, anche le più dure e inaspettate, è imperativo adottare preventivamente un complesso di regole e provvedimenti in grado di farvi fronte. In ambito bancario la consapevolezza di ciò si è avuta con la Grande Crisi del 2008, con quello che si potrebbe definire l'"11 settembre" del sistema finanziario, uno spartiacque di portata storica. Dopo la caduta delle Twin Towers, il modo di spostarsi non è più stato lo stesso di prima, la quantità e l'intensità dei controlli sono notevolmente aumentati, così come l'atteggiamento verso qualsiasi forma di rischio che si dovesse prospettare; allo stesso modo, a partire dal crollo di

[263] Come si è avuto modo di vedere nel corso della trattazione, le banche italiane non hanno avuto vantaggi da tale misura in relazione al coefficiente stabilito dalla Banca d'Italia (rimasto costante a zero da prima della pandemia) ma bensì solo dai mutati coefficienti negli altri paesi in cui operano a livello di Gruppi bancari.

Lehman Brothers, le banche sono state sottoposte a vincoli molto più stringenti che in precedenza, vincoli che si è avuto modo di vedere anche in questo elaborato al Primo Capitolo. Tali condizioni e misure hanno creato il sostrato su cui i Gruppi bancari hanno modellato i loro patrimoni di vigilanza fino ai primi mesi del 2020 arrivando ad una situazione per cui, secondo il Presidente Enria, «*all'insorgere della crisi pandemica le banche si trovavano in condizioni decisamente migliori rispetto all'inizio della crisi precedente. Con l'aggravarsi della crisi alcuni istituti sono stati sommersi da un numero esorbitante di richieste di prestiti, in particolare quando sono stati introdotti i programmi di aiuti di Stato per crediti assistiti da garanzie statali e le moratorie sui rimborsi. Tuttavia, queste banche sono riuscite a adattarsi velocemente e hanno contribuito ad assicurare un ordinato flusso di credito a imprese e famiglie. […] Inoltre, dopo la prima ondata della pandemia le banche hanno segnalato un inasprimento dei criteri per la concessione del credito molto più moderato rispetto a quanto avvenne durante la grande crisi finanziaria*»[264].

2. Prospettive e problematiche future nel contesto bancario

Nel paragrafo precedente si è cercato di dare un'opportuna chiusura al discorso relativo all'importanza della regolazione dei fondi propri ma lo scenario che si prospetta nel prossimo futuro di fronte agli enti creditizi presenta nuove e vecchie sfide per quella che sarà l'era post Covid-19.

Iniziando ad osservarle da quella che sarà cronologicamente più prossima e che più da vicino riguarda il settore bancario italiano, è necessario menzionare la trattativa per arrivare ad un'acquisizione tra UniCredit e Banca Monte Paschi di Siena. Dallo scorso luglio l'istituto milanese è in trattativa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze[265] per l'acquisto della banca toscana e, nonostante lo scorso 8 settembre sia terminato il periodo esclusivo di *due diligence* e di

[264] BCE, nota 262.
[265] Come si è detto presentando la banca nel Secondo Capitolo, il MEF dopo la crisi di MPS negli scorsi anni è entrata nella compagine del Gruppo e, ad oggi, detiene una quota del capitale sociale pari al 64%.

negoziazione, le due controparti non hanno ancora raggiunto un accordo su diversi temi spinosi. Tra gli ostacoli ancora da superare si annoverano la definizione del perimetro dell'operazione, la necessità di un cospicuo numero di esuberi in MPS (recenti notizie[266] parlerebbero di circa sei/settemila dipendenti che perderebbero il proprio posto di lavoro) e, non ultima quando il gioco comprende banche e partecipazioni pubbliche, la *querelle* politica che ruota intorno alla vicenda: infatti, la delicata fase dei negoziati che il secondo e quarto Gruppo italiano si trovano a dover gestire è connessa a doppio filo con le elezioni suppletive per il seggio parlamentare di Siena e tutte le forze dell'arco parlamentare stanno tentando di far slittare l'esito dell'operazione oltre il 3 e 4 ottobre; la stessa audizione in Commissione d'inchiesta sulle banche del CEO di UniCredit Orcel, fissata per il 14 settembre, è stata sconvocata il giorno stesso in cui si sarebbe dovuta tenere.

Insomma, date le dinamiche molto instabili, si dovranno necessariamente attendere le ulteriori consultazioni tra piazza Gae Aulenti e via XX Settembre per sapere il destino dei due Gruppi e, più in generale, degli assetti del settore bancario italiano fortemente movimentato prima dalla fusione Intesa Sanpaolo – UBI Banca e ora dalla possibile convergenza tra UniCredit e Tesoro su MPS.

Un altro tema di riflessione interessante che emergerà nei prossimi anni post-pandemia è legato direttamente alle operazioni di erogazione del credito durante il 2020 e le fasi del *lockdown*.

Tra le misure messe in campo dai governi e dalle associazioni del settore viste al § 1.3 del Terzo Capitolo si è fatto menzione delle garanzie sul credito e delle moratorie sui rimborsi, strumenti che hanno permesso ai creditori di avanzare nei confronti degli enti creditizi delle richieste di accesso ai finanziamenti anche in

---

[266] L. DAVI, *Mps, UniCredit tratta a oltranza: sul tavolo fino a 7mila esuberi*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 settembre 2021. Così DAVI nel suo pezzo sul quotidiano economico: «Mps conta oggi circa 15 dipendenti per sportello contro i 10 di Bper e Credem e i 13 di BancoBpm. Da qua la richiesta di UniCredit di uniformarsi alla media di mercato, con una riduzione indicativa di 4/5 persone a sportello. Si tratterebbe di una sforbiciata secca di un terzo dell'organico attuale di Siena, che a fine 2020 era composta da circa 21.500 dipendenti. Di fatto, ai circa 2.669 tagli già previsti dal piano industriale al 2025 approvato da Mps, se ne andrebbero a sommare altri 4mila circa nelle richieste di UniCredit».

situazioni in cui normalmente non sarebbe stato possibile in ragione delle condizioni economiche del cliente. In uno scenario in cui «il livello molto elevato, in termini aggregati, dei crediti deteriorati nell'area dell'euro rappresentava già una priorità di vigilanza per l'anno 2020, […] si aggiunge ora il rischio di gravi effetti da shock improvvisi (*cliff effects*) quando le misure di sostegno pubblico inizieranno ad arrivare a scadenza»[267]. Come suggerito dal Presidente del Consiglio di vigilanza BCE, venute meno le misure di sostegno statali e non, sarà molto probabile che emergeranno tutta una serie di debiti e debitori che hanno subito perdite di capitali o di efficienze a causa delle quali non saranno in grado di reggere, da soli senza l'assistenza delle misure straordinarie a supporto, il peso dei prestiti contratti con le banche.

Nonostante l'andamento dell'incidenza degli NPL sul patrimonio degli enti significativi e il loro valore lordo sia ancora in discesa nel corso del 2020, (Figura 19)[268], tale decrescita si è leggermente rallentata e inoltre, come si diceva, potrebbe subire un cambio di direzione solo a partire dai prossimi mesi o forse anni con la rimozione dei puntelli messi con le garanzie statali e le altre moratorie a sostenere le nuove linee di credito aperte nell'ultimo anno e mezzo.

Figura 19

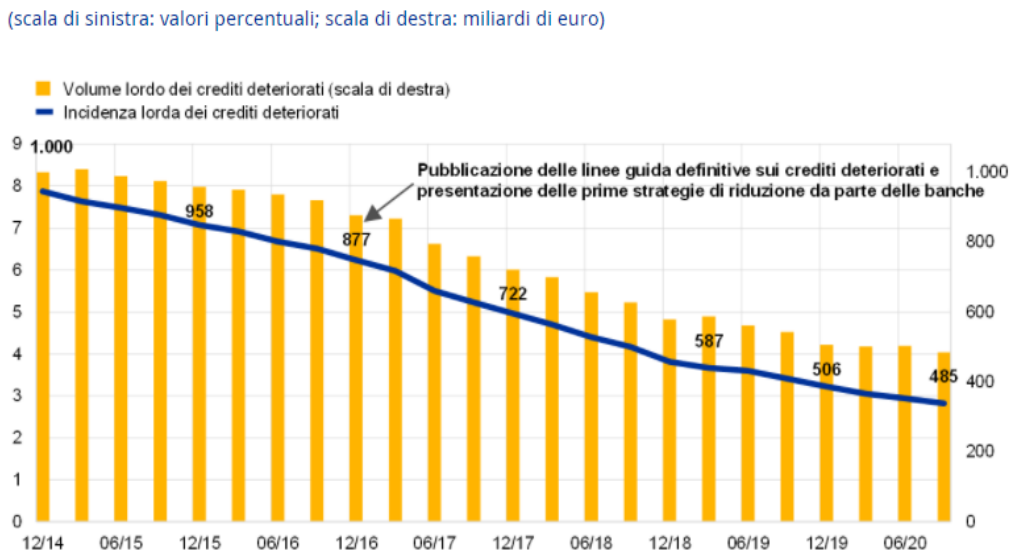

[267] BCE, nota 262.
[268] BCE, *Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2020*, 23 marzo 2021.

Per evitare che da questa situazione di incertezza e rischio per i bilanci bancari possa sorgere o scoppiare una bolla di crediti deteriorati, sarà necessario rimettere in moto l'economia reale e porre le imprese e le famiglie in condizioni di poter ripagare i debiti contratti. Solo bilanciando il venir meno delle garanzie con un'adeguata strategia di ripresa della produttività sarà possibile arginare le conseguenze nefaste che potrebbero discendere, durante una simile congiuntura economica, da un incontrollato abbandono dei debitori al cospetto delle banche creditrici. Sta quindi nelle mani dei governi sfruttare le proprie risorse e quelle messe loro a disposizione fino al 2026 dal programma europeo "*Next Generation EU*"[269] per rafforzare l'economia e togliere alle imprese, quando saranno in grado di pedalare in autonomia, le rotelle delle garanzie sui debiti.

L'ultimo tema che si va ad affrontare in questo elaborato è uno sguardo ad una direttrice fondamentale dell'economia dei prossimi anni e cioè l'attenzione all'ambiente e alla transizione ecologica.

Partendo a parlarne dando uno sguardo indietro, è bene iniziare da quanto stabilito dall'Accordo adottato alla conferenza sul clima di Parigi (COP21)[270]: l'art. 2 § 1 di tale accordo enuncia lo scopo che si intende raggiungere, «rafforzare la risposta alla minaccia mondiale posta dai cambiamenti climatici", *inter alia* "rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima» (lett. c). Per centrare tale obiettivo, si richiede agli emittenti di offrire sul mercato strumenti finanziari che siano capaci di contribuire allo sviluppo sostenibile dell'economia.

Ad oggi nel panorama finanziario sono emersi principalmente due strumenti che si inseriscono in questo contesto: i *green loans* e i *green bonds*, rispettivamente

[269] Istituito con il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
[270] Accordo di Parigi raggiunto entro la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 12 dicembre 2015. Ratificato dall'Unione Europea (il 4 ottobre 2016) e dall'Italia (con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016).

emessi nel mercato creditizio e in quello dei capitali per finanziare progetti con impatto ambientale positivo.

Finora la principale disciplina applicabile a tali strumenti per avere una disciplina quanto più uniforme nei vari ordinamenti è inserita nei documenti stilati dalla *Loan Market Association* (LMA) e dalla *International Capital Market Association* (ICMA), rispettivamente i *Green Loan Principles* e i *Green Bond Principles*.

A livello eurounitario si è adottato, nell'anno passato, il cd. Regolamento sulla Tassonomia[271], il quale ha il pregio di rappresentare uno «strumento di trasparenza – solido e basato su criteri scientifici – per le aziende e gli investitori poiché introduce dei criteri chiari per determinare quali attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi del *Green Deal*»[272]. È notizia dello scorso 6 luglio, tra l'altro, che la Commissione Europea ha presentato la proposta legislativa per l'emanazione di un regolamento istitutivo di un *framework* legislativo europeo per i *green bond*. Gli obiettivi di tale strumento normativo sarebbero molteplici e compositi, riassumibili fondamentalmente nella volontà del Legislatore europeo di: «(i) supportare gli investitori nell'identificazione e nell'affidabilità della qualità dei *green bonds*; (ii) agevolare l'emissione di *green bonds* di qualità superiore, fornendo le definizioni delle attività economiche e dei progetti a cui destinare i proventi e riducendo in tal modo anche i potenziali rischi reputazionali per gli emittenti; e (iii) standardizzare le attività di revisione esterna e migliorare, quindi, l'affidabilità dei revisori esterni tramite l'introduzione di un regime volontario di registrazione e supervisione»[273].

Sia i *green loans* che i *green bonds*, inoltre, devono seguire quattro principi stabiliti dalle rispettive *Association* di riferimento: (a) Uso dei Proventi, (b) Processo di Selezione e Valutazione del Progetto, (c) Gestione dei Proventi e (d)

---

[271] Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 giugno 2020.
[272] A. FELICIANI, *Green Bonds, obiettivi e ambito applicativo della proposta UE*, in *Norme & Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore*, 16 luglio 2021.
[273] *Ibidem*.

Reporting. Tali canoni si declinano come segue[274]: (a) «la documentazione contrattuale dovrà contenere una descrizione appropriata delle attività sostenibili cui è destinato il finanziamento [o il prestito obbligazionario]»; (b) «la documentazione da fornire alle banche in sede di strutturazione del finanziamento [o del prestito obbligazionario] dovrà comprendere anche l'individuazione degli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, nonché i criteri attraverso cui il *borrower* ha qualificato il proprio progetto come *green*»; (c) «va garantita la tracciabilità delle somme erogate, predisponendo conti dedicati ed adeguati processi interni»; (d) «il *borrower* deve rendere tempestivamente disponibili ai finanziatori– ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l'uso delle somme erogate, la loro allocazione e lo sviluppo dei progetti, assieme ad una valutazione dell'impatto ambientale atteso».

Oltre agli strumenti per finanziare attivamente le attività ecosostenibili si è avuto modo anche di vedere come le banche plasmino il loro modello di *business* tenendo conto gli impatti sui fattori ESG. Analizzando i fattori di rischio considerati da Banca Intesa Sanpaolo nella sua Informativa al Pubblico relativa all'esercizio 2020 si è osservato come tali dinamiche abbiano già fatto breccia nel novero degli interessi che gli enti creditizi valutano per determinare la rischiosità dei propri investimenti.

Da quanto qui si è sinteticamente accennato, dunque, non risulterà difficile immaginare perché le banche stiano sposando un tipo di approccio che sempre più favorisce l'attenzioni a temi caldi da un punto di vista tanto normativo, sintomo ne è l'espressa volontà di governi e istituzioni di procedere a spron battuto verso la transizione ecologica[275] e rispettare gli obiettivi della neutralità di emissioni di gas serra entro il 2050, quanto dell'opinione pubblica che, soprattutto tramite la

---

[274] A. IOVENIO, S. PADOVANI, L. PLATTNER e P. PORENA, *Green Bond e Green Loan: quando la finanza può dirsi "verde"*, per ADVANT Nctm, 10 aprile 2020.

[275] Esempi di questa sensibilità al tema sono la destinazione di circa il 30% dei fondi erogati nell'ambito del programma *Next Generation EU* a spese legate all'ambiente e l'istituzione in Italia, con il nuovo governo Draghi, del Ministero della Transizione Ecologica, tra i cui obiettivi figura proprio quello di gestire i fondi europei dedicati allo sviluppo sostenibile.

consapevolezza sul tema delle nuove generazioni, si sta dimostrando attenta anche ai comportamenti di investitori e imprese.

Per dare una fine a questo elaborato si pongono due domande che resteranno volutamente e inevitabilmente senza risposta e a cui solo il tempo potrà dare una risposta.

Riuscirà il sistema bancario europeo (e quindi anche italiano) a superare indenne anche la coda di questo ciclone pandemico e ad eliminare in modo il più indolore possibile le scorie degli NPL accumulati per sostenere l'economia reale?

Saranno in grado gli enti creditizi di sostenere, proprio come hanno fatto durante la pandemia, lo slancio che collettivamente si sta cercando di compiere verso un nuovo modello di economia sostenibile?

Per mutuare le parole di un ben più celebre autore, ai posteri le ardue sentenze[276].

[276] A. MANZONI, *Il cinque maggio*, 1821.

BIBLIOGRAFIA

Atti normativi

Convenzioni internazionali:

- Accordo di Parigi raggiunto entro la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 12 dicembre 2015
- Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. luglio 1988
- Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, giugno 2004
- Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit, G20, settembre 2009, § 13
- Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, novembre 2010

Leggi dello Stato:

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
- D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
- D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
- D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

- D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Regio Decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Fonti normative di diritto europeo:

- Prima Direttiva 77/780/CEE, 12 dicembre 1977
- Direttiva 86/635/CEE, 8 dicembre 1986
- Seconda Direttiva 89/646/CEE, 15 dicembre 1989
- Direttiva 2013/36/UE, 26 giugno 2013 (*Capital Requirement Directive IV*)
- Direttiva 2019/878/UE, 20 maggio 2019
- Regolamento (CE) n. 1606, 16 luglio 2002
- Regolamento (UE) n. 575/2013, 26 giugno 2013 (*Capital Requirement Regulation*)
- Regolamento (UE) n. 806/2014, 15 luglio 2014
- Regolamento (UE) n. 2019/876, 20 maggio 2019
- Regolamento (UE) n. 2020/852, 18 giugno 2020
- Regolamento (UE) n. 2020/873, 24 giugno 2020
- Regolamento (UE) n. 2021/241, 12 febbraio 2021
- Decisione n. (UE) 2020/136, Banca Centrale Europea, 16 settembre 2020
- Raccomandazione 2003/361/CE, Commissione Europea, 6 maggio 2003
- Raccomandazione n. BCE/2020/19, Banca Centrale Europea, 27 marzo 2020
- Raccomandazione n. BCE/2020/35, Banca Centrale Europea, 28 luglio 2020
- Raccomandazione n. BCE/2020/62, Banca Centrale Europea, 15 dicembre 2020

- Raccomandazione CERS/2020/7, Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, 27 maggio 2020

Altri documenti ufficiali

Autorità di Vigilanza europee

Banca Centrale Europea (BCE):

- Comunicato Stampa: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus, 12 marzo 2020
- Comunicato Stampa: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus, 20 marzo 2020
- Comunicato Stampa: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020, 27 marzo 2020
- Comunicato Stampa: ECB supports macroprudential policy actions taken in response to coronavirus outbreak, 15 aprile 2020
- Comunicato Stampa: ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk, 16 aprile 2020
- Comunicato Stampa: ECB allows temporary relief in banks' leverage ratio after declaring exceptional circumstances due to pandemic, 17 settembre 2020
- Comunicato Stampa: ECB to stress test 38 euro area banks as part of the 2021 EU-wide Stress Test led by EBA, 29 gennaio 2021
- FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, ultimo aggiornamento del 23 luglio 2021
- Letter to the CEO of the Significant Institution. Remuneration policies in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic, 28 luglio 2020
- Letter to the CEO of the Significant Institution. Remuneration policies in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic, 15 dicembre 2020
- Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2020, 23 marzo 2021

- Prefazione di Christine Lagarde, Presidente della BCE
- Intervista introduttiva ad Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza

Autorità Bancaria Europea (EBA):

- Comunicato Stampa: EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector, 12 marzo 2020
- Comunicato Stampa: The EBA continues to call on banks to apply a conservative approach on dividends and other distributions in light of the COVID-19 pandemic, 15 dicembre 2020
- Risk Dashboard. Data as of Q4 2019, aprile 2020

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA):

- Report in CRA Market Share Calculation, 14 dicembre, 2020

Consiglio per la Stabilità Finanziaria (FSB):

- Update of group of global systemically important banks (G-SIBs), 1 novembre 2012 e successive reiterazioni annuali

Gruppo di Alto Livello sulla Vigilanza Finanziaria nell'Unione Europea:

- Report, 25 febbraio 2009

<u>Autorità di Vigilanza italiane</u>

Banca d'Italia:

- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 20 settembre 2019
- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 20 dicembre 2019
- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 27 marzo 2020
- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 26 giugno 2020

- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 25 settembre 2020
- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 18 dicembre 2020
- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 26 marzo 2021
- Comunicato Stampa: Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica, 25 giugno 2021
- Delibera 8 novembre 2016, n. 584/2016
- Identificazione dei gruppi bancari UniCredit, Intesa-Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale autorizzate in Italia, 30 novembre 2020
- Indagine straordinaria sulle famiglie italiane – ISF, 21 maggio 2021
- Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale, luglio 2006
- Relazione annuale sul 2019, 29 maggio 2020
- Relazione annuale sul 2020, 31 maggio 2021

Altri enti

Associazione Bancaria Italiana (ABI):

- Accordo per il Credito 2019, 15 novembre 2019
- Addendum all'Accordo per il Credito 2019, 6 marzo 2020
- Secondo addendum all'Accordo per il Credito 2019, 22 maggio 2020
- Proroga della data di applicazione degli Accordi di moratoria e condizioni migliorative, 26 giugno 2020
- Nuovo Addendum all'Accordo per il Credito 2019, 17 dicembre 2020

Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR):

- Delibera 19 luglio 2005, n. 1058

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB):

- La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata, luglio 2020

Istituto nazionale di Statistica (ISTAT):

- Comunicato Stampa produzione industriale giugno 2021, 06 agosto 2021
- Indagine qualitativa (2020b). Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19, 15 giugno 2020

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):

- Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 March 2020

Documenti ufficiali prodotti da enti creditizi

Banca Intesa Sanpaolo:

- Terzo Pilastro di Basilea 3. Informativa al pubblico al 31 dicembre 2019
- Terzo Pilastro di Basilea 3. Informativa al pubblico al 31 dicembre 2020

Banca Monte dei Paschi di Siena:

- Comunicato Stampa: BMPS: risultati Stress Test EBA 2021, 30 luglio 2021
- Informativa al Pubblico. Pillar 3. Aggiornamento al 31 dicembre 2019
- Informativa al Pubblico. Pillar 3. Aggiornamento al 31 dicembre 2020

Banca UniCredit:

- Informativa del Gruppo UniCredit (Pillar III) al 31 dicembre 2019
- Informativa del Gruppo UniCredit (Pillar III) al 31 dicembre 2020

Banco BPM:

- Informativa al pubblico da parte degli Enti. Pillar III. Dati riferiti al 31 dicembre 2019
- Informativa al pubblico da parte degli Enti. Pillar III. Dati riferiti al 31 dicembre 2020

Lehman Brothers:

- Report annuale, 2007

Libri. Contributi in volume. Articoli scientifici

Letteratura scientifica in lingua italiana:

- ACCETTELLA F., *L'Accordo di Basilea III: contenuti e processo di recepimento all'interno del diritto dell'UE*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2013, 4/1
- ALLEGRI V., *Le banche fra diritto comune e legge speciale*, in AA.VV., *Diritto della banca e del mercato finanziario*, I, *I soggetti*, Bologna, 2000
- ANTONUCCI A., *Diritto delle banche*, Milano, Giuffrè, 2009
- BRESCIA MORRA C., in C. Brescia Morra e U. Morera, *L'impresa bancaria*, Napoli-Roma, ESI, 2006
- BRESCIA MORRA C., *La disciplina dei controlli pubblici sulla finanza*, in *L'ordinamento finanziario italiano*, a cura di Capriglione, I, Seconda edizione, Padova, 2010
- CALANDRA BUONAURA V., *L'attività bancaria*, in Calandra Buonaura, Perassi, Silvetti, *La banca: l'impresa e i contratti*, in *Trattato diritto commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2001
- CAMPOBASSO G. F., *Diritto Commerciale 2. Diritto delle società*, Decima edizione, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2020
- COLOMBO G.E., *Associazione in partecipazione, prestiti subordinati ed iscrizione in bilancio*, in *Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato*, a cura di G. Portale, Milano, 1983
- COSTA C., *Le regole di Basilea II tra tutela del capitale delle banche e comportamenti virtuosi delle imprese*, in *Le fonti private del diritto commerciale*, a cura di Di Cataldo e Sanfilippo, Milano, 2008
- COSTI R., *L'ordinamento bancario*, Quinta edizione, Bologna, Il Mulino, 2012
- COTTERLI S., *Banca*, in *Digesto comm.*, *Aggiornamento*, II, Torino, UTET, 2000
- CRAVERO M. e MALDIFASSI A., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, a cura di Rutigliano, Milano, Egea, 2016
- DE TROIA M.P., in *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, Milano, Giuffrè, 1996, tomo I

- DI BRINA L., *L'attività delle banche*, a cura di A. Urbani, Seconda edizione, Milano, Wolters Kluwer, 2020
- FANTETTI F. R., *Basilea 3 e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale*, in *Responsabilità civile*, 2011, 4
- FAUCEGLIA G., *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*, a cura di C. Costa, I, Torino, Giappichelli, 2013, 73
- FELICIANI A., *Green Bonds, obiettivi e ambito applicativo della proposta UE*, in *Norme & Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore*, 16 luglio 2021
- FERRO-LUZZI P., *Lezioni di diritto bancario*. *Volume I*, Torino, Giappichelli, 2012
- FRIGENI C., *Natura e funzione del "capitale" delle banche nella nuova regolamentazione*, in *Banca impresa società*, 2015, 1
- GARGANTINI M., *La raccolta non bancaria del risparmio: evoluzione della fattispecie*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2008, 1
- IOVENIO A., PADOVANI S., PLATTNER L. e PORENA P., *Green Bond e Green Loan: quando la finanza può dirsi "verde"*, per ADVANT Nctm, 10 aprile 2020
- LA LICATA D., *La struttura finanziaria della società bancaria: patrimonio, patrimonio netto, patrimonio di vigilanza*, Torino, Giappichelli Editore, 2008
- LENER R., La raccolta del risparmio: profili generali, in L'attività delle banche, a cura di A. Urbani, Padova, 2010
- MARCHETTI P., *Osservazioni sull'attuazione della Seconda Direttiva CEE in materia bancaria*, in *Rivista delle società*, 1993
- NAPOLITANO A., *Seconda appendice di aggiornamento*, in *La nuova legge bancaria. Commentario*, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, Milano, Giuffrè, 2000, tomo V
- ONADO M., *Economia e regolamentazione del sistema finanziario*, Bologna, Il Mulino, 2008
- PANTALEONI M., *Scritti vari di economia*, Serie III, Roma, Castellani, 1910

- PATRONI GRIFFI A., *L'autonomia statutaria degli enti creditizi tra autonomia e controlli*, in «Rassegna di diritto civile», 1994
- PEZZUTO A., *Gli effetti della pandemia sul sistema bancario italiano*, in *Rivista di Diritto Bancario Tidona*
- PORZIO M., *Le imprese bancarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, sez. III, 1, Torino, Giappichelli, 2007
- RACUGNO G., in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Torino, Giappichelli, 2009
- SPADA P., *Un numero che detta regole*, in *Rivista del Notariato*, 2014, 3
- TROIANO V., Sub *art. 11*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. Capriglione, Padova, Cedam, 2018
- URBANI A., *L'attività delle banche*, a cura di A. Urbani, Seconda edizione, Milano, Wolters Kluwer, 2020
- VALIGNANI M., *Manuale di diritto della banca*, Padova, Cedam, 2010

Letteratura scientifica in lingua inglese:

- DAVIES H., *Unfinished Business: An Assessment of the Reforms*, in *Financial Regulation and Supervision. A Post-Crisis Analysis*, a cura di Wymeersch, Hopt e Ferrarini, Oxford, 2012
- GOODHART C. A. E. e LASTRA R. M., *Border Problems*, in *International Law in Financial Regulation and Money Affairs*, a cura di Cottier, Jackson e Lastra, Oxford, 2012
- SCOTT H.S. e GELPERN A., *International Finance: Law and Regulation*, Terza edizione, Londra, Sweet & Maxwell, 2012
- SCOTT H.S., *Reducing Systemic Risk through the Reform of Capital Regulation*, in *International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs*, a cura di Cottier, Jackson e Lastra, Oxford, 2012
- TRACHTMAN J.P., *The International Law of Financial Crisis: Spillovers, Subsidiary, Fragmentation and Cooperation*, in *International and Monetary Affairs*, a cura di T. Cottier, J.H. Jackson e R.M. Lastra, Oxford, Oxford University Press, 2012

Contributi in conferenze scientifiche

- BOCCUZZI G., *Towards a New Framework for Banking Crisis Management. The International Debate and the Italian Model*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*, Banca d'Italia, n. 71, 2011
- PORZIO M., *La legislazione bancaria fra crisi e riforme*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale*. *Legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa: la storia, il presente, il futuro*. *Atti della conferenza tenutasi a Roma il 14 ottobre 2011*, Banca d'Italia, n. 72, 2012

Articoli di quotidiani

- AUTHERS J., *We are still groping for truth about the financial crisis*, in *Financial Times*, 16 settembre 2016
- DAVI L., *Mps, UniCredit tratta a oltranza: sul tavolo fino a 7mila esuberi*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 settembre 2021

Citazioni

- MANZONI A., *Il cinque maggio*, 1821
- VEGEZIO P. F. R., *Epitoma rei militaris*, III, prologo

Sitografia

- https://www.bankpedia.org
- https://www.bis.org/bcbs/charter.htm
- https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/classifiche/capitalizzazione-piazza-affari?refresh_ce&nof
- https://www.tuttitalia.it/banche/classifica/

RINGRAZIAMENTI

Chi scrive sente il dovere di ringraziare alcune persone, il cui contributo è stato fondamentale nella redazione del presente lavoro.

Anzitutto, debbo porgere un caloroso ringraziamento alla Professoressa Maria Federica Izzo. Sento il dovere di ringraziare la Professoressa Izzo non soltanto per avermi concesso di averla come Relatore della tesi ma anche per essermi stata d'aiuto nello sviluppare una sensibilità particolare al tema dell'economia che credo sia stato determinante per la scelta del tema trattato e lo sarà anche in futuro nell'ambito delle esperienze lavorative che mi aspettano.

Necessario il ringraziamento anche alla Professoressa Francesca Romana Arduino, la quale ha prestato la propria disponibilità come Correlatore della tesi.

Un ringraziamento va alla Professoressa Veerle Colaert che ho avuto il piacere di avere come docente di European Financial Regulation durante il mio periodo di scambio Erasmus presso la KU Leuven University e che mi ha permesso di avvicinarmi al mondo del diritto finanziario e della regolazione bancaria.

Un sentito ringraziamento va anche allo Studio Legale Hogan Lovells per avermi concesso la possibilità di lavorare con loro e di formarmi tanto da un punto di vista delle conoscenze quanto da quello delle *soft skills* necessarie per svolgere la professione legale.

In particolare, si ringraziano gli Avvocati Dottoressa Annalisa Feliciani e Dottor Matteo Scuriatti, i quali mi hanno indicato vari materiali e approfondimenti particolarmente utili nella redazione del lavoro, oltre ad essermi stati di aiuto e supporto quando necessario.